



Comune di Bagnone

PIANO STRUTTURALE VARIANTE GENERALE

"**PROGETTO PILOTA**" PER LA FORMAZIONE IN FORMA COORDINATA
DELLA VARIANTE GENERALE AL PIANO STRUTTURALE COMUNALE IN COERENZA
E CONFORMITA' CON IL P.T.C. (IN CORSO DI AGGIORNAMENTO) E IL P.I.T.



Gruppo di Lavoro

Coordinamento Scientifico
per la redazione del progetto di P.S.
Fabrizio Cinquini

Coordinamento generale
e responsabile del "Progetto pilota"
Maria Teresa Zattera

Ufficio di Piano
Roberto Corbani (responsabile)
Paolo Bestazzoni (consulente)
Marcella Chiavaccini (consulente)
Valeria Dini (collaboratore)

Consulenze specialistiche
Oscar Domenichelli (Sistema fisico)
Stefano Bacci (Sistema biologico)
Soc. Terre.it (Valutazione integrata e V.A.S.)
Marco Nieri (Coerenza P.T.C.)

Responsabile del procedimento
Marco Leoncini

Garante della Comunicazione
Monica Armanetti

Sindaco
Gianfranco Lazzeroni

Assessore Urbanistica
Carletto Marconi

Gennaio 2012

Quadro propositivo

**NORME PER IL GOVERNO
DEL TERRITORIO**

QP.1

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI E NORME GENERALI.....	5
Art. 1 - Finalità, contenuti e ambito di applicazione del P.S.....	5
Art. 2 - Obiettivi generali del P.S. in rapporto al P.I.T. e al P.T.C.....	5
Art. 3 - Articolazione “statutaria” e “strategica” del P.S.	8
Art. 4 - Elaborati costitutivi ed efficacia dei riferimenti cartografici del P.S.....	9
Art. 5 - Recepimento di specifiche prescrizioni e direttive del P.I.T.	11
TITOLO II – NORME DELLO STATUTO DEL TERRITORIO.....	13
Art. 6 - Definizione, articolazione e contenuti dello Statuto del Territorio.....	13
CAPO I – DISCIPLINA DELLE INVARIANTI STRUTTURALI	13
Art. 7 - Definizioni tematiche e articolazione delle Invarianti Strutturali	13
Art. 8 - Disposizioni e criteri d'intervento delle Invarianti Strutturali	15
- a prevalente caratterizzazione fisica (geologica e idrogeologica).....	15
- a prevalente caratterizzazione naturale (botanica e vegetazionale).....	16
- a prevalente caratterizzazione rurale	16
- a prevalente caratterizzazione insediativa (urbana).....	17
- a prevalente caratterizzazione infrastrutturale.....	19
- a prevalente caratterizzazione paesistico-percettiva.....	19
CAPO II – DISCIPLINA DI SISTEMA E DEGLI AMBITI TERRITORIALI DI PAESAGGIO ..	20
Art. 9 - Sistema territoriale della Lunigiana e territorio di Bagnone.....	20
Art. 10 - Obiettivi di sistema e “Visione guida” per il territorio di Bagnone.....	21
- Natura, ambiente e paesaggio (A).....	22
- Civiltà, identità e qualità (B).....	22
- Servizi, capacità e mobilità (C).....	23
- Originalità, competitività e sviluppo integrato (D)	24
Art. 11 - Disposizioni operative per gli “Ambiti territoriali di paesaggio”	24
- Fondovalle e delle coste pedemontane di Bagnone (AP.1).....	24
- Versanti collinari e sub-montani orientali della Lunigiana (AP.2)	27
- Area montana dell’Appennino Tosco - Emiliano (AP.3).....	29
TITOLO III – NORME DELLA STRATEGIA PER LO SVILUPPO	32
CAPO I – FABBISOGNO E DIMENSIONAMENTO SOSTENIBILE	32
Art. 12 - Dimensionamento e “Carico massimo ammissibile” del territorio.....	32
Art. 13 - Applicazione e traduzione nel R.U. del dimensionamento di P.S.	32
Art. 14 - Disposizioni per la qualità degli interventi di trasformazione	35
Art. 15 - Disposizioni per il soddisfacimento degli Standard Urbanistici	36
CAPO II – DISCIPLINA DEI SISTEMI E SUB-SISTEMI FUNZIONALI.....	37
Art. 16 - Definizione, articolazione e contenuti dei Sistemi Funzionali	37
Art. 17 - Sistema funzionale per l’ambiente e il paesaggio locale	38
- Sub-sistema del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano	38
- Sub-sistema del Parco urbano e fluviale del Torrente Bagnone.....	40
- Sub-sistema delle aree a prevalente ed esclusiva funzione agricola	41
- Sub-sistema delle aree agricole di valore paesaggistico e di presidio ambientale	44
Art. 18 - Sistema funzionale per l’identità urbana e la qualità e degli insediamenti	46
- Sub-sistema degli insediamenti complessi	46

- Sub-sistema dei nuclei sparsi	47
- Sub-sistema del patrimonio edilizio in territorio rurale	48
Art. 19 - Sistema Funzionale per la competitività e lo sviluppo economico integrato	49
- Sub-sistemi degli insediamenti produttivi, turistico-ricettivi e socio-assistenziali	49
- Sub-sistema dei contesti insediamenti degradati da riqualificare e rigenerare	50
- Sub-sistemi delle imprese e attività agricole e silvo-pastorali, delle produzioni tipiche locali	51
- Sub-sistema dei beni sociali e di uso civico	52
Art. 20 - Sistema funzionale della rete di capacità e possibilità	52
- Sub-sistema della mobilità sostenibile	52
- Sub-sistema delle attrezzature pubbliche e di interesse collettivo	54
- Sub-sistema dell'efficienza delle infrastrutture e dotazioni territoriali	55

CAPO III – DISCIPLINA DELLE UNITÀ TERRITORIALI ORGANICHE ELEMENTARI..... 57

Art. 21 - Definizione, articolazione e contenuti delle U.T.O.E.	57
Art. 22 - Obiettivi e disposizioni operative per le singole U.T.O.E.	58
- U.T.O.E. 1. Capoluogo, insediamenti di fondovalle e delle coste pedemontane di Bagnone ...	60
- U.T.O.E. 2. Insediamenti dei versanti collinari e sub-montani orientali della Lunigiana	61
- U.T.O.E. 3. Insediamenti montani e dell'Appennino Tosco-Emiliano	62

TITOLO IV – NORME PER LA SOSTENIBILITA' DELLO SVILUPPO 63

CAPO I – VALUTAZIONE AMBIENTALE E STRATEGICA (INTEGRATA)..... 63

Art. 23 - Valutazione generale del P.S. (compatibilità, coerenza e conformità)	63
Art. 24 - Contenuti e modalità di valutazione degli atti di governo del territorio	64
Art. 25 - Relazione e valutazione di incidenza degli atti di governo del territorio.....	65
Art. 26 - Monitoraggio degli effetti del P.S. e degli atti di governo del territorio.....	66

CAPO II – DISCIPLINA PER L'INTEGRITA' FISICA DEL TERRITORIO..... 67

Art. 27 - Disposizioni per l'integrità e la pericolosità idraulica	67
- Aree a pericolosità idraulica molto elevata (I4)	67
- Aree a pericolosità idraulica media (I3).....	67
- Aree a pericolosità idraulica irrilevante (I2)	68
Art. 28 - Misure per il contenimento dell'impermeabilizzazione dei suoli	68
Art. 29 - Disposizioni per l'integrità e la pericolosità geomorfologica.....	68
- Aree a pericolosità geomorfologica molto elevata (PG4 - G4).....	69
- Aree a pericolosità geomorfologica Elevata (PG3 - G3)	70
- Aree a pericolosità geomorfologica Media (PG2 - G2)	71
- Aree a pericolosità geomorfologica Bassa (G1)	71
Art. 30 - Classi di pericolosità sismica locale	71
- Aree pericolosità sismica locale molto elevata (S4)	73
- Aree pericolosità sismica locale elevata (S3).....	73
- Aree pericolosità sismica locale media e bassa (S2).....	74
Art. 31 - Prescrizioni e criteri per la definizione della fattibilità nel R.U.	74

CAPO III – DISCIPLINA PER L'INTEGRITÀ DELLE ALTRE RISORSE ESSENZIALI..... 75

Art. 32 - Disposizioni e criteri per la risorsa acqua.....	75
- Sorgenti, pozzi idropotabili e punti di presa delle acque	75
- Reticolo idrografico e risorse idriche superficiali	76
Art. 33 - Disposizioni e criteri per la risorsa aria	77
Art. 34 - Disposizioni e criteri per la risorsa ecosistemi di flora e fauna	78
- Aree naturali e seminaturali non boscate	78
- Boschi e aree a prevalente copertura forestale	79
Art. 35 - Disposizioni e criteri per le risorse e i beni di interesse storico-culturale	80
- Sistemazioni agrarie, filari alberati, percorsi storici e manufatti tradizionali	81
- Manufatti storico-tradizionali e edifici di valore storico-testimoniale	82
Art. 36 - Disposizioni e criteri per la bioedilizia e le risorse energetiche rinnovabili	83

TITOLO V – NORME DI ATTUAZIONE E OPERATIVITA' DEL P.S.....	84
Art. 37 - Attuazione e declinazione operativa del P.S.....	84
Art. 38 - Perequazione urbanistica e compensazioni ambientali.....	85
Art. 39 - Criteri ed indirizzi per i “piani e programmi di settore”.....	86
- Piano di protezione civile.....	86
- Piano comunale di classificazione acustica.....	87
- Piano della distribuzione delle funzioni.....	87
- Piano di indirizzo e di regolazione degli orari.....	87
Art. 40 - Indicazioni per la gestione del “Sistema Informativo Geografico”.....	87
Art. 41 - Misure generali di salvaguardia e norme transitorie.....	88

APPENDICE “A” – TABELLA DEL DIMENSIONAMENTO INSEDIATIVO

APPENDICE “B” – TABELLA DELLE DOTAZIONI DI STANDARD URBANISTICI

TITOLO I – DISPOSIZIONI E NORME GENERALI

Art. 1 - Finalità, contenuti e ambito di applicazione del P.S.

1. Il Piano Strutturale (P.S.), nell'ambito delle funzioni di governo del territorio e in coerenza con le disposizioni del Capo I della L.R. 1/2005, è lo strumento della pianificazione territoriale con il quale il Comune di Bagnone intende promuovere lo sviluppo sostenibile delle attività pubbliche e private che incidono sul proprio territorio. Il P.S. nel delineare una strategia di sviluppo sostenibile assicura la salvaguardia ed il mantenimento dei beni comuni e l'uguaglianza di diritti all'uso e al godimento di essi, nel rispetto delle esigenze legate alla migliore qualità della vita delle generazioni presenti e future.

2. In riferimento ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza dei diversi soggetti istituzionali interessati al governo del territorio e tenendo a riferimento gli obiettivi e le finalità fondamentali indicate dalla L.R. 1/2005 (Capo I), il P.S. è redatto in coerenza con i quadri conoscitivi e in conformità con i quadri propositivi del Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana (P.I.T.) e del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Massa Carrara (P.T.C.). Il P.S. recepisce e si conforma inoltre alle misure di salvaguardia della Variante di implementazione della disciplina paesaggistica del P.I.T. adottata dalla Regione Toscana.

3. Il P.S. costituisce il riferimento primario per l'azione ordinaria di organizzazione e gestione del territorio, dell'attività amministrativa del comune, degli enti e delle aziende che svolgono un ruolo di gestione e tutela del territorio e delle risorse. Si attua attraverso gli atti di governo del territorio ovvero il Regolamento Urbanistico (R.U.) comunale, i Piani Complessi di Intervento (P.C.I.) e i Piani attuativi (P.A.), nonché, qualora incidano sull'assetto costituito del P.S. determinando modifiche o variazione di esso, piani e programmi di settore, accordi di programma e gli altri atti della programmazione negoziata.

Art. 2 - Obiettivi generali del P.S. in rapporto al P.I.T. e al P.T.C.

1. Il P.S. di Bagnone recepisce e fa propri i meta-obiettivi e gli obiettivi conseguenti del P.I.T. della Regione Toscana, con particolare attenzione (per le specificità del territorio di Bagnone), per la definizione tematica del 3° metaobiettivo – “Conservare il valore del patrimonio territoriale della Toscana”. In questo quadro il P.S. e gli atti di governo del territorio ad esso conseguenti:

- assicurano la conservazione attiva del patrimonio territoriale nei fattori di qualità, riconoscibilità storica e culturale;
- garantiscono la verifica pregiudiziale della funzionalità strategica degli interventi sotto il profilo paesistico, ambientale, culturale ed in sequenza (subordinatamente) economico sociale;
- prevedono l'urbanizzazione e/o l'edificazione nelle campagne solo se eccezionale ed eccellente, e comunque a condizione che detti interventi concorrano complessivamente alla riqualificazione dei contesti degradati e più in generale degli insediamenti esistenti;
- riconoscono e promuovono la qualità del patrimonio paesistico ed ambientale come valore costitutivo della progettazione e come limite alla potenziale modificabilità delle sistemazioni territoriali esistenti;
- escludono gli interventi e le azioni che pretendono la loro legittimazione in virtù dell'autovalorizzazione immobiliare specifica e peculiare dei beni che ne sono oggetto (reddito vs rendita).

2. Il P.S. di Bagnone recepisce e fa propri gli obiettivi generali individuati dal P.T.C. della Provincia di Massa Carrara in specifico riferimento al Sistema territoriale della Lunigiana (di cui Bagnone fa parte) relativi all'universo urbano (città, insediamenti e rete infrastrutturale):

- il contenimento e la riduzione del fenomeno di "drenaggio" delle persone verso le zone vallive, anche attraverso il potenziamento dei servizi e delle attrezzature, l'informatizzazione e l'accessibilità dei servizi, il potenziamento delle attività produttive, manifatturiere ed agricole;
- la qualificazione insediativa e ambientale del territorio attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente a carattere diffuso e il miglioramento e il potenziamento delle attività e delle attrezzature, con particolare riferimento alle strutture commerciali di vicinato, i punti di riferimento per teleprenotazioni di beni di prima necessità (sanitari, medicinali, ecc.), le postazioni telematiche (reti di servizi pubblici, uffici U.R.P. comuni, provincia e regione);
- il recupero e la riqualificazione degli insediamenti attraverso lo sviluppo di progetti e programmi attuativi idonei a conservare le tipologie e le forme edilizie tradizionali, favorendo, al contempo, la localizzazione di attività che utilizzano risorse tipiche dei luoghi e funzioni diversificate (commerciali, turistico-ricettive, terziario, residenza) che garantiscano vitalità ai centri;
- la prevenzione del rischio sismico mediante la definizione di piani e programmi di recupero dei centri urbani e l'adeguamento della strumentazione urbanistica, con particolare attenzione per i centri storici e più in generale l'intero patrimonio edilizio esistente;
- la tutela delle aree insediate a maggiore vulnerabilità attraverso la messa in sicurezza idraulica delle aste fluviali e dei fondovalle, nonché la prevenzione degli effetti franosi, individuando prioritariamente, progetti per la mitigazione e compensazione degli effetti connessi con le previsioni di trasformazione del territorio;
- il potenziamento dei servizi puntuali per disincentivare i fenomeni di abbandono delle popolazioni residenti, attraverso l'individuazione di progetti mirati al ritorno di persone;
- il potenziamento e la riorganizzazione della rete delle infrastrutture della mobilità, con particolare riferimento alle direttrici primarie statali e provinciali devono essere oggetto di specifiche verifiche di carattere tipologico e prestazionale, atte ad individuare gli elementi di criticità e i possibili interventi di adeguamento, razionalizzazione e integrazione;

Sono altresì obiettivi generali del P.S. relativi all'universo rurale e al territorio aperto:

- il perseguimento di politiche territoriali diversificate ma sinergiche che inducano anche microeconomie, all'interno di un progetto complessivo di sviluppo e di promozione dell'economia montana, la promozione e l'incentivazione di azioni finalizzate allo sviluppo di sinergie tra risorse naturali, patrimonio storico-culturale e risorse produttive;
- la valorizzazione, il potenziamento e la qualificazione delle attività turistiche, dei servizi, delle attrezzature e delle attività produttive tradizionali (artigianato tipico, produzione agricola montana, trasformazione e conservazione dei prodotti e loro commercializzazione), incentivando il turismo rurale e l'agriturismo nonché il turismo ecologico e naturalistico, quello giovanile e scolastico, nonché il turismo escursionistico;
- la definizione operativa delle politiche di conservazione, valorizzazione e sviluppo del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano, istituito con D.P.R. 21/05/2001;
- il consolidamento e la difesa del territorio sotto l'aspetto idrogeologico attraverso opere di risanamento di situazioni instabili, di eliminazione del rischio idraulico e di prevenzione dei fenomeni franosi, nonché la salvaguardia ambientale degli ecosistemi;
- lo sviluppo economico integrato tra attività agricole e forestali, attività produttive industriali ed artigianali compatibili, attività turistiche connesse con la fruizione dell'ambiente naturale, dell'ambiente rurale e di beni di carattere storico-culturale, con particolare attenzione per la valorizzazione delle produzioni tipiche locali e le risorse ad esse collegate;
- la salvaguardia e valorizzazione delle aree di pertinenza fluviale con valenza naturalistica e ambientale nei tratti del corso d'acqua che attraversano il territorio non urbanizzato e con funzione di riequilibrio e recupero del rapporto tra corso d'acqua e insediamenti, ma anche come importante connessione ambientale tra territorio rurale ed aree ad elevata naturalità.

3. In riferimento alle misure generali di salvaguardia dello Statuto del territorio toscano di cui agli articolo 31 e 36 del P.I.T., nonché alla relativa normativa paesaggistica (così come risulta modificata dalla variante contenente l'implementazione della disciplina paesaggistica), il P.S. recepisce e fa propri gli obiettivi di qualità contenuti nella "scheda di paesaggio della Lunigiana". In particolare per gli elementi costitutivi naturali sono obiettivi di qualità:

- la valorizzazione, la tutela e la conservazione degli habitat di interesse prioritario (ambiti boschivi, praterie secondarie, torbiere, vegetazione riparia);
- la difesa del suolo sotto il profilo idrogeologico e il recupero e/o riequilibrio dei dissesti idrogeologici,
- la tutela e la conservazione dell'ecosistema dell'alveo del fiume Bagnone (tributario del Magra), quale elemento naturale generatore del paesaggio di fondovalle e fondamentale riserva di biodiversità, oltre che corridoio ecologico di valenza sovracomunale;
- la conservazione, il recupero e la riqualificazione degli assetti naturali poco modificati, quali testimonianza delle antiche attività silvo- pastorali nella montagna appenninica, oggi in abbandono (praterie, castagneti da frutto);
- la tutela, il recupero e la valorizzazione degli alpeggi;
- la tutela dell'integrità dello sfondo scenografico, delle visuali e coni ottici fruibili da e verso i rilievi appenninici e del loro valore nella percezione dei caratteri del paesaggio, anche in connessione con i piani di gestione dei parchi e delle aree protette.
- il rafforzamento delle connessioni naturali;
- il mantenimento degli elevati livelli di naturalità degli ambiti forestali e dei corsi d'acqua percepibili da e verso i rilievi appenninici e la salvaguardia delle formazioni di maggior valore naturalistico e degli habitat prioritari (praterie, ecosistemi fluviali).

Per gli elementi costitutivi antropici sono obiettivi di qualità:

- la conservazione, manutenzione e recupero del mosaico agrario a margine degli insediamenti storici e riqualificazione della diversità colturale su fondi parcellizzati, sia nel caso di colture tradizionali che di formazioni naturali, al fine di non alterare il rapporto di continuità funzionale e paesistica con il sistema insediativo di matrice rurale del quale costituisce componente strutturale, garantendo condizioni di equilibrio eco sistemico e di diversità biologica;
- la tutela della continuità ecologica tra i territori rurali e forestali;
- il mantenimento e la valorizzazione, anche in chiave produttiva, di autoconsumo e per le attività del tempo libero, degli assetti agrari consolidati che caratterizzano le aree marginali degli insediamenti storici;
- Il mantenimento e il recupero delle sistemazioni agrarie tradizionali, dei beni puntuali, dei percorsi, dei manufatti e delle opere d'arte che connotano con specifiche forme, materiali ed usi le stesse aree agricole o che risultano testimonianza di specifiche attività e tradizioni storico- culturali;
- La tutela dell'integrità percettiva degli scenari e dei contesti del paesaggio agrario percepiti e fruibili nel fondovalle principale, in valli secondarie e nei versanti insediati maggiormente esposti ed emergenti.

Per gli insediamenti e le infrastrutture sono obiettivi di qualità:

- la tutela degli spazi aperti contermini agli insediamenti montani e collinari, con particolare attenzione per quelli ad alta panoramicità e dotati di particolari visuali paesaggistiche, anche attraverso l'individuazione di specifiche modalità d'uso e valorizzazione;
- la valorizzazione, tutela e recupero del patrimonio storico- culturale ed architettonico rappresentato dal sistema degli insediamenti fortificati di crinale a controllo delle valli (quali castelli, bastioni, borghi, ruderi) e dei borghi fortificati;
- la salvaguardia dei caratteri morfologici, storico- architettonici e culturali dei valori suddetti
- la tutela, valorizzazione e riqualificazione del patrimonio storico- documentale rappresentato dal sistema degli insediamenti di altura, delle fortificazioni e dei castelli e delle necropoli poste su rilievi naturali spianati e terrazzati;
- la tutela dell'integrità visiva degli scenari paesaggistici e dei possibili punti di intervisibilità

del sistema di fortificazioni e dei siti ad essi relazionati, per la loro collocazione in posizione dominante, dai quali è possibile percepire scenari paesaggistici di grande suggestione.

4. Gli obiettivi di cui ai precedenti commi, integrati e specificati con quelli di Sistema territoriale e degli ambiti territoriali di paesaggio, nonché dei Sistemi e sub-sistemi funzionali (di cui ai successivi Titolo I Capo II e Titolo III Capo II), sono il principale riferimento normativo per la definizione delle previsioni fondamentali del Regolamento Urbanistico (R.U.) e per la conseguente individuazione di azioni programmatiche ed interventi conformativi del regime dei suoli.

Art. 3 - Articolazione “statutaria” e “strategica” del P.S.

1. Il P.S., in coerenza con le disposizioni di cui all’articolo 53 della L.R. 1/2005, disciplina per tutto il territorio comunale e a tempo indeterminato:

- lo “Statuto del territorio”, ovvero la definizione tematica, l’articolazione e le disposizioni concernenti le Invarianti strutturali, il Sistema territoriale e gli ambiti territoriali di paesaggio, ai sensi del primo comma dell’articolo 53 della L.R. 1/2005;
- la “Strategia dello sviluppo”, ovvero la determinazione del fabbisogno e del dimensionamento insediativo sostenibile, la definizione tematica, l’articolazione e le disposizioni concernenti le U.T.O.E. e i Sistemi e sub-sistemi funzionali, ai sensi del secondo e quarto comma dell’articolo 53 della L.R. 1/2005;
- le modalità per il controllo di compatibilità e conformità degli atti di governo del territorio in osservanza degli esiti della Valutazione Integrata (D.P.G.R. n. 4/R del 2007) e della Valutazione Ambientale Strategica (L.R. 10/2010), individuando altresì disposizioni per l’integrità fisica del territorio e per l’integrità delle risorse essenziali.

2. Il quadro progettuale espresso e regolato con le disposizioni (obiettivi, prescrizioni ed indirizzi) contenute nelle presenti norme trova riscontro, definizione e argomentazione nelle seguenti cartografie:

- **Statuto del territorio.** Contenente, oltre all’individuazione del territorio di Bagnone nel più ampio Sistema territoriale della Lunigiana, gli Ambiti territoriali di paesaggio, l’individuazione dei contesti, degli elementi e delle componenti delle Invarianti Strutturali.
- **Strategia dello sviluppo.** Contenente i perimetri delle U.T.O.E. e l’individuazione dei Sistemi e sub-sistemi funzionali.

3. La disciplina dello “Statuto del territorio”, secondo le indicazioni di legge, individua e definisce in particolare:

- le norme riferite alle invarianti strutturali, quali elementi cardine dell’identità dei luoghi, consentendo l’individuazione delle regole di insediamento e trasformazione del territorio la cui tutela garantisce, nei processi evolutivi sanciti e promossi dal P.S. stesso, lo sviluppo sostenibile;
- le norme e gli obiettivi generali di Sistema territoriale, gli obiettivi specifici e gli indirizzi riferiti all’articolazione del territorio in Ambiti territoriali di paesaggio, da definire in dettaglio nel R.U. e negli altri atti di governo del territorio; nonché il nucleo di regole, vincoli e prescrizioni per l’attuazione operativa delle stesse disposizioni e per la verifica di conformità degli atti di governo rispetto alla disciplina del P.S..

4. La disciplina della “Strategia dello sviluppo”, secondo le indicazioni di legge, individua e definisce in particolare:

- le norme riferite al dimensionamento insediativo, ovvero delle dimensioni massime sostenibili degli insediamenti, nonché delle infrastrutture e dei servizi necessari per le U.T.O.E. e per i Sistemi e sub-sistemi territoriali (nel rispetto della disciplina del P.I.T. e del P.T.C.), comprensive delle disposizioni per il rispetto degli standard urbanistici;
- le norme, gli obiettivi, gli indirizzi e le azioni progettuali riferite alle diverse U.T.O.E. e all’articolazione del territorio in Sistemi e sub-sistemi funzionali, da definire in dettaglio nel R.U. e negli altri atti di governo del territorio, in coerenza con le disposizioni degli Ambiti territoriali di paesaggio.

5. Il P.S. definisce altresì la disciplina per la “Sostenibilità dello sviluppo”, secondo le indicazioni regolamentari e di legge, contenente in particolare:

- le norme concernenti la compatibilità, coerenza e conformità intrinseca del P.S., i contenuti e le modalità di valutazione degli atti di governo del territorio (comprehensive della relazione di incidenza), il monitoraggio degli effetti del P.S. e degli atti di governo del territorio;
- le norme concernenti l'integrità e le classi di pericolosità idraulica, geomorfologica e sismica locale del territorio, la definizione delle classi di fattibilità nel R.U., la tutela dei Geotopi e delle emergenze geologiche;
- le norme concernenti la disciplina per l'integrità delle altre risorse essenziali ed in particolare acqua, aria, ecosistemi di flora e fauna, beni di interesse storico – culturale, la bioedilizia e le risorse energetiche rinnovabili.

6. Per il valore fondativo e costitutivo delle strutture, delle componenti e degli elementi territoriali che risultano disciplinati nell'ambito dello Statuto del territorio le disposizioni normative e i riferimenti cartografici ad esso associati prevalgono, qualora divergenti, sulle altre disposizioni normative del P.S..

Art. 4 - Elaborati costitutivi ed efficacia dei riferimenti cartografici del P.S.

1. Il P.S. è costituito dagli elaborati del quadro conoscitivo, delle indagini geologico tecniche, del quadro propositivo (progettuale) e del quadro valutativo.

2. Il **quadro conoscitivo (QC)** del P.S. è costituito dai seguenti elaborati:

QC.1. Inquadramento geografico e territoriale, scala 1:10.0000

QC.2. Quadro di riferimento del P.T.C. e del P.I.T., scala 1:10.000

QC.3. Monitoraggio dei piani

a) Tabelle stato di attuazione del P.S. e del R.U. - Previsioni di trasformazione

b) Tabelle stato di attuazione del P.S. e del R.U. - Dettaglio dei Piani Attuativi

c) Tabelle stato di attuazione del P.S. e del R.U. - Standard urbanistici e servizi

QC.4. Stato di attuazione del R.U. - Previsioni di trasformazione, scala 1.10.000

QC.5. Stato di attuazione del R.U. - Standard urbanistici e servizi, scala 1.10.000

QC.6. Aree naturali protette, Vincoli ambientali e paesaggistici sovraordinati, scala 1.10.000

QC.7. Vincoli igienico – sanitari, criticità territoriali e idrogeologiche, scala 1.10.000

QC.8. Uso del suolo e principali caratterizzazioni del territorio aperto, scala 1.10.000

QC.9. Assetto insediativo e beni culturali, scala 1.10.000

QC.10. Rete della mobilità, percorsi e trasporto pubblico locale, scala 1.10.000

QC.11. Impianti tecnologici e infrastrutture a rete, scala 1.25.000

QC.12. Attrezzature di interesse generale e standard urbanistici, scala 1.10.000

QC.13. Attività produttive, spazi e ambiti di rilevanza economico-sociale, scala 1.10.000

QC.14. Elementi di sintesi del quadro propositivo del P.S. vigente, scala 1.10.000

a) Sistemi territoriali

b) Invarianti strutturali

QC.15. Sintesi interpretative

a) Inquadramento strutturale e patrimonio territoriale, scala 1:10.000

b) Inquadramento funzionale e dotazioni territoriali, scala 1:10.000

3. Il **quadro progettuale (QP)** del P.S. è costituito dai seguenti elaborati:

QP.1. Norme per il governo del territorio

QP.2. Statuto del territorio. Sistema territoriale, ambiti territoriali di paesaggio e Invarianti strutturali, scala 1:10.000

QP.3. Statuto del territorio. Sistema territoriale, ambiti territoriali di paesaggio e Invarianti strutturali, dettagli e semplificazioni, dalla scala 10.000

QP.4. Strategia dello sviluppo. Sistemi funzionali e U.T.O.E., scala 1:10.000

QP.5. Strategia dello sviluppo. Sistemi funzionali e U.T.O.E., dettagli e semplificazioni, dalla scala 10.000

QP.6. Relazione generale

4. Il **quadro valutativo (QV)** del P.S. è costituito dai seguenti elaborati:
- QV.1. Rapporto ambientale di V.A.S. e di valutazione integrata (V.I.) intermedia
 - QV.2. Matrici e tabelle di corredo al Rapporto ambientale
 - QV.3. Sintesi non tecnica
5. Le **indagini geologiche (QG)** redatte ai sensi dell'articolo 62 della L.R. 1/2005 e in applicazione delle disposizioni di cui alla D.P.G.R. 26R/2007 e depositate al Genio civile di Massa-Carrara, fanno parte integrante e sostanziale del P.S. e sono composte dai seguenti elaborati:
- QG.1. Geologia, scala 1.10.000
 - QG.2. Geomorfologia, scala 1.10.000
 - QG.3. Litologia, scala 1.10.000
 - QG.4. Permeabilità, scala 1.10.000
 - QG.5. Pericolosità idraulica, scala 1.10.000
 - QG.6. Pericolosità geomorfologica, scala 1.10.000
 - QG.7. Pericolosità sismica locale, scala 1.10.000
 - QG.8. Relazione tecnica delle indagini geologico tecniche
6. Le indagini geologiche contengono inoltre gli adempimenti di cui al D.P.G.R. n° 204/2011 (Eventi calamitosi del 25 ottobre 2011. Misure cautelari ai sensi dell'articolo 49 della L.R. 1/2005 e articoli 24 e 25 L.R. 67/2003) ed in particolare sono corredate di uno specifico elaborato (denominato "Adempimenti e approfondimenti di natura geologico tecnica di cui al D.P.G.R. n° 204/2011 – QG.9") corredato di appositi allegati grafici e cartografici, contenente in particolare:
- le aree già identificate PG.4, PG.3, PI.4, PI.3 dal P.A.I. del Bacino del fiume Magra e del Torrente Parmignola;
 - le aree perimetrate ai sensi dell'articolo 2 del decreto richiamato interessate da dissesti idrogeologici ed idraulici colpite dagli eventi del 25 ottobre 2011, ancorchè ricomprese in quelle di cui alla precedente alinea;
 - i tratti dei corsi d'acqua "tombati" e relativo elenco di cui all'articolo 3 del decreto richiamato;
- Tale elaborato contiene inoltre la verifica delle classi di pericolosità individuate dal P.S., in relazione alle aree precedentemente elencate. In questo quadro le carte di pericolosità del P.S. unitamente alle disposizioni di cui al Titolo IV Capo II delle presenti norme rispondono alle esigenze di adeguamento degli strumenti urbanistici in attuazione delle disposizioni del decreto richiamato.
7. Il quadro conoscitivo (QC), conseguente alla lettura ed interpretazione del territorio comunale, unitamente alle indagini geologiche (QG), sono (ai sensi dell'articolo 53 comma 3) parte integrante e sostanziale del P.S. ne determinano le scelte e ne condizionano gli orientamenti. In questo quadro, il sistema di conoscenze, sintesi interpretative e classi di pericolosità in essi contenute costituiscono fondamento, giustificazione e argomentazione per la formulazione del quadro progettuale (QP) e del quadro valutativo (QV) del P.S. e per la formulazione delle classi di fattibilità degli atti di governo del territorio.
8. Il R.U., così come ogni altro atto di governo del territorio, deve essere corredato di appropriati quadri conoscitivi e valutativi che illustrino e motivino le scelte operative effettuate e garantiscano che le trasformazioni in essi previste soddisfino integralmente le condizioni di sostenibilità e conformità richieste dal P.S. e dagli strumenti di pianificazione provinciale e regionale. Tali atti e conseguenti elaborati costituiscono approfondimento ed integrazione di dettaglio del quadro conoscitivo e valutativo del P.S. e, in questo quadro, definiscono anche i fabbisogni da soddisfare nell'arco temporale di riferimento ed efficacia assunto dal R.U..
9. Gli uffici comunali, oltre a seguire l'attuazione del P.S. mediante una costante azione di verifica e di controllo delle disposizioni ivi contenute, individuate e attuate dal R.U. e dagli altri atti di governo del territorio, sono tenuti a:
- mantenere sotto controllo le variazioni del Q.C., con costante monitoraggio e con il conseguente aggiornamento dei dati;

- segnalare all'Amministrazione Comunale le variazioni di tale quadro, nonché delle risorse essenziali e/o la modifica o l'integrazione dell'insieme degli obiettivi che possono comportare varianti al P.S. vigente.

Identico monitoraggio dovrà essere effettuato per la verifica e l'aggiornamento dello stato di attuazione del R.U. e del P.S. secondo quanto indicato al successivo articolo 26.

10. Per le finalità sopracitate il Comune può predisporre un apposito sistema informativo geografico (S.I.G.), di cui al successivo articolo 40, integrando il sistema informativo realizzato con il procedimento di formazione del P.S.. Il S.I.G. costituisce il riferimento fondamentale per l'elaborazione degli atti di governo del territorio, nonché per la valutazione ambientale e strategica, ovvero integrata, dei loro effetti.

Art. 5 - Recepimento di specifiche prescrizioni e direttive del P.I.T.

1. Il P.S. si conforma, recepisce e attribuisce efficacia applicativa a specifiche prescrizioni e direttive del P.I.T. della Regione Toscana e della relativa Variante di implementazione della disciplina paesaggistica, con particolare attenzione per le disposizioni concernenti l'agenda statutaria e le disposizioni relative alle Invarianti strutturali. In particolare:

- a) Il P.S. recepisce le direttive per la conservazione delle risorse agroambientali e paesaggistiche di cui all'articolo 22 del P.I.T. e a tal fine considera il territorio rurale, così come identificato nelle tavole di quadro progettuale (sub-sistema funzionale delle aree a prevalente ed esclusiva funzione agricola QP.4), elemento imprescindibile di connessione ambientale e paesaggistica e, come tale, non suscettibile di trasformazioni urbanistiche che ne sminuiscano la rilevanza e la funzionalità sistemica. In questo quadro il P.S. e successivamente il R.U.:
 - considerano nell'ambito del territorio rurale anche i nuclei e gli insediamenti minori;
 - tutelano l'impianto morfologico ed edilizio originario e la relazione visuale con il contesto rurale in cui gli stessi insediamenti si collocano;
 - orientano le eventuali trasformazioni degli stessi insediamenti secondo principi insediativi consolidati e coerenti con il paesaggio rurale di cui sono parte.
- b) Il P.S. recepisce le prescrizioni correlate al patrimonio collinare di cui all'articolo 23 del P.I.T. e, a tal fine, considera nuovo impegno di suolo il recupero degli annessi agricoli per destinarli ad altri usi mediante interventi di ristrutturazione e trasformazione. In questo quadro, ferma restando quanto disposto in ordine al dimensionamento insediativo del P.S. di cui al successivo articolo 12, il R.U. definisce specifiche prescrizioni per gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia e per quelli infrastrutturali nel territorio rurale, così come identificato nelle tavole di quadro progettuale (sub-sistema funzionale delle aree a prevalente ed esclusiva funzione agricola QP.4), nel rispetto delle apposite direttive formulate nel "Rapporto ambientale", nonché delle caratteristiche storiche che permangono nel mosaico agrario e del valore ad esse attribuito dal P.I.T.. Nuovi impegni di suolo per destinazioni d'uso commerciali, direzionali, di servizio, turistico ricettive, non sono di norma ammessi in ambiti esterni al perimetro delle U.T.O.E. di cui al successivo Capo III del Titolo III. In questo quadro dette destinazioni sono comunque individuabili dal R.U. nell'ambito del territorio rurale nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - previa verifica di compatibilità con gli elementi strutturali dei paesaggi all'uopo individuati dal P.S. nell'ambito delle sintesi interpretative (inquadramento strutturale e patrimonio territoriale QC.15a);
 - previa definizione della relativa disciplina paesaggistica anche ai fini del corretto inserimento paesistico di un'architettura di qualità, anche secondo le prescrizioni paesaggistiche del P.I.T. e le disposizioni di cui all'articolo 14 delle presenti norme;
 - siano osservate le norme e le previsioni dei piani di bacino ed in particolare di quelle relative all'assetto idrogeologico con riferimento a nuovi impegni di suolo;
 - siano individuate soluzioni morfo-tipologiche e localizzative che concorrano complessivamente alla tutela ed alla riqualificazione degli insediamenti esistenti.

- c) Il P.S. recepisce le direttive correlate al patrimonio collinare di cui agli articoli 24 e 25 del P.I.T., e a tal fine non ammette interventi di nuova edificazione concernenti il turismo, gli impianti sportivi e per il tempo libero nei territori rurali, così come identificato nelle tavole di quadro progettuale (sub-sistema funzionale delle aree a prevalente ed esclusiva funzione agricola QP.4), ovvero in ambiti esterni al perimetro delle U.T.O.E., qualora non sussistano possibilità di recupero e adeguamento del patrimonio edilizio esistente. In ogni caso tali interventi sono individuabili dal R.U. nell'ambito del territorio rurale a condizione che:
- siano finalizzati al recupero, alla riqualificazione e alla valorizzazione paesaggistica di specifici ambiti territoriali e che comunque non alterino la struttura del paesaggio;
 - siano utilizzate tecniche edilizie sostenibili ai sensi dell'articolo 145 della LR. 1/2005, così come integrate dall'articolo 36 delle presenti norme;
 - siano contestualmente individuati interventi volti al recupero di un idoneo assetto agrario e idrogeologico del territorio interessato, anche in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 35 delle presenti norme.
- 2.** Sono indirizzi applicativi da rispettare per la localizzazione di nuove previsioni insediative nel R.U. le disposizioni e le direttive per la conservazione attiva del valore del patrimonio collinare di cui all'articolo 21 del P.I.T.. In particolare l'R.U. nell'individuare nuove previsioni insediative pone attenzione per la valutazione dell'efficacia di lungo periodo degli interventi proposti, la verifica della congruità funzionale degli interventi al fine di contrastare i processi di urbanizzazione pervasiva delle campagne e dei territori aperti tutelando e consolidando le specificità ambientali e paesaggistiche. In questo quadro l'R.U. persegue la realizzazione di tipologie progettuali avanzate e affidabili a difesa della qualità del suolo, della sua morfologia, delle risorse, dell'aria, della salute umana, delle fonti energetiche, delle risorse idriche superficiali e sotterranee e della loro persistente disponibilità quantitativa e qualitativa nei singoli ambiti territoriali interessati dagli interventi, anche nel rispetto delle disposizioni di cui al Titolo IV Capo II e III delle presenti norme.
- 3.** Sono inoltre criteri localizzativi da rispettare per l'individuazione degli insediamenti a destinazione produttiva nel R.U., le prescrizioni di cui all'articolo 19 del P.I.T.. In questo quadro il P.S. prescrive che la realizzazione degli interventi eventualmente individuati dal R.U. siano subordinati al perseguimento del risparmio delle risorse idriche ed energetiche, dell'utilizzazione di energie rinnovabili, con particolare riferimento a quelle originate localmente, della riduzione della produzione di rifiuti e la riutilizzazione ed il riciclaggio dei materiali. In questo quadro è inoltre da perseguire nel R.U. il riordino della viabilità e della sosta con l'inserimento di infrastrutture adeguate alla movimentazione del trasporto merci, la razionalizzazione degli accessi alle singole aree, allo scopo di fluidificare la viabilità principale di servizio agli insediamenti stessi. Devono infine essere adottate soluzioni progettuali di qualità funzionale, estetica e paesaggistica in grado di assicurare il più congruo inserimento di insediamenti relativi ad attività produttive e ad attività correlate nei contesti paesaggistici circostanti con specifica attenzione alla qualità architettonica e tipologica, agli arredi urbani e vegetazionali, anche in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14 delle presenti norme.

TITOLO II – NORME DELLO STATUTO DEL TERRITORIO

Art. 6 - Definizione, articolazione e contenuti dello Statuto del Territorio

1. Lo Statuto del territorio del Comune di Bagnone individua e definisce, nell'ambito dell'identificazione e del riconoscimento degli Ambiti territoriali di paesaggio del Sistema territoriale della Lunigiana, le risorse che costituiscono la struttura identitaria del territorio, disciplinandone i criteri di uso e gestione, nonché i relativi livelli minimi prestazionali e di qualità da considerarsi Invarianti strutturali. Le norme dello Statuto del territorio trovano riscontro e corrispondenza cartografica con i contenuti degli elaborati di quadro progettuale denominati "Sistema territoriale, ambiti territoriali di paesaggio e Invarianti strutturali" (QP.2. e QP.3), di cui al precedente articolo 4.

2. Lo Statuto del territorio comprende e riconosce, ai sensi dell'articolo 5 della L.R. 1/2005, le invarianti strutturali, di cui al seguente capo I, quali elementi cardine dei caratteri e dell'identità dei luoghi, consentendo l'individuazione delle regole per il controllo dell'evoluzione e della crescita degli insediamenti e più in generale delle azioni di trasformazione del territorio, la cui tutela garantisce, nei processi evolutivi sanciti e promossi dallo strumento medesimo, lo sviluppo sostenibile.

3. Lo Statuto del territorio comprende inoltre la definizione degli obiettivi generali e la "Visione guida" per il territorio di Bagnone, nonché la definizione degli obiettivi specifici, e degli indirizzi riferiti all'articolazione del Sistema territoriale della Lunigiana in Ambiti territoriali di paesaggio, di cui al successivo capo II, nonché il nucleo di regole, vincoli e prescrizioni per la verifica di conformità degli atti di governo del territorio previsti per l'attuazione del P.S.

4. In questo quadro inoltre il P.S. assume le disposizioni per la valorizzazione del paesaggio e per la tutela dell'ambiente, dei beni paesaggistici e dei beni culturali in attuazione del P.I.T. e del P.T.C., unitamente alle aree e gli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 32, comma 1 della L.R. 1/2005, ovvero degli articoli 136, 137, 138, 139, 140, 141 e 143, comma 1, lettere b) e d) del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Questi ultimi trovano riscontro e corrispondenza cartografica con i contenuti degli elaborati di quadro conoscitivo denominati "Aree naturali protette, Vincoli ambientali e paesaggistici sovraordinati QC.6" e "Vincoli igienico-sanitari, criticità territoriali e idrogeologiche QC.7", di cui al precedente articolo 4.

CAPO I – DISCIPLINA DELLE INVARIANTI STRUTTURALI

Art. 7 - Definizioni tematiche e articolazione delle Invarianti Strutturali

1. Il P.S. riconosce quali Invarianti strutturali le funzioni e i livelli di qualità non negoziabili, riferite a specifiche "strutture territoriali" costituite da contesti, elementi, componenti e beni (lineari, puntuali, concentrati e/o diffusi) che risultano di significativo interesse per le relazioni (funzionali, ambientali, storico-culturali, economico-sociali, ecc.) e le caratterizzazioni paesaggistiche che esse determinano ai fini del riconoscimento degli elementi cardine di identità dei luoghi di Bagnone.

2. La definizione delle invarianti strutturali, ovvero l'individuazione dei corrispondenti "contesti, elementi, componenti e beni", discende dall'interpretazione strutturale del territorio (sintesi interpretative) e dal riconoscimento degli specifici caratteri dei "paesaggi e/o contesti locali", che caratterizzano in maniera peculiare il territorio di Bagnone. Risultano distinguibili per il valore e l'importanza attribuita, oltre a singole strutture emergenti (monumenti, risorse di

eccezionale significato, beni vincolati, ecc.), anche per le interazioni ed le intime relazioni che i diversi contesti, elementi e componenti territoriali sono in grado di instaurare tra di loro e con il quadro territoriale di riferimento e che risultano quindi alla base delle caratterizzazioni e dei fattori costitutivi del paesaggio.

3. In questo quadro i *contesti, gli elementi e le componenti* delle invarianti strutturali del territorio di Bagnone sono in particolare individuate secondo la seguente articolazione:

- *a prevalente caratterizzazione fisica (geologica e idrogeologica);*
- *a prevalente caratterizzazione naturale (botanica e vegetazionale);*
- *a prevalente caratterizzazione rurale;*
- *a prevalente caratterizzazione insediativa (urbana);*
- *a prevalente caratterizzazione infrastrutturale;*
- *a prevalente caratterizzazione paesistico percettiva.*

4. Ai fini della disciplina delle invarianti strutturali, il P.S. per ogni contesto, elemento e/o componente, definisce la disciplina e le disposizioni normative di dettaglio indicate al successivo articolo 8. Il R.U. e gli altri atti di governo del territorio, nel rispetto delle prescrizioni del P.S., disciplinano in dettaglio le funzioni caratterizzanti attribuite alle invarianti strutturali, i conseguenti livelli di qualità prestazionale che esse devono conservare, recuperare e/o valorizzare, secondo le categorie d'intervento - ad intensità ed effetto variabile - di seguito specificate:

- *Conservazione (C).* Azioni volte prioritariamente alla salvaguardia delle risorse e ad assicurare la permanenza stabile e duratura dei caratteri che contraddistinguono l'elemento territoriale da conseguirsi esclusivamente con idonei interventi mirati alla tutela, all'attività manutentiva ed all'eventuale fruizione ove sia strettamente connessa con finalità conservative. Sono ammessi interventi migliorativi volti esclusivamente ad eliminare o mitigare eventuali fattori di degrado e criticità in modo da elevare la qualità paesistica dell'invariante strutturale o quelli necessari ad assicurare il monitoraggio delle risorse e la messa in sicurezza di persone, beni e immobili.
- *Recupero (R).* Azioni volte prioritariamente alla restituzione e al ripristino dell'equilibrio delle condizioni di stato delle risorse e ad assicurare la stabilità paesistico-ambientale dell'elemento territoriale da conseguirsi prevalentemente con interventi di manutenzione attiva, restauro ambientale, filologico o tipologico, recupero strutturale e funzionale, ovvero di ripristino, con modificazioni fisiche marginali tali comunque da non pregiudicare le situazioni di valore, ma di favorire lo sviluppo durevole attraverso uno spontaneo e armonico processo evolutivo delle componenti paesistiche dell'invariante strutturale, anche con attività mirate al consolidamento dei fattori socio-economici.
- *Valorizzazione (V).* Azioni volte prioritariamente al miglioramento delle condizioni esistenti e alla valorizzazione delle risorse e ad assicurare l'aumento del valore e della funzionalità dell'elemento territoriale da conseguirsi prevalentemente con interventi di riqualificazione e innovazione tali da orientare e organizzare il processo evolutivo senza sostanziali aumenti dei carichi ambientali e urbanistici. Sono inoltre ammessi interventi di trasformazione qualora siano esclusivamente necessari a ridurre o eliminare conflitti e/o usi impropri delle risorse e degli elementi territoriali e che siano in grado di migliorare complessivamente la qualità paesistica dell'invariante strutturale, anche attraverso l'introduzione di attività mirate al potenziamento dei fattori socio-economici.

5. Il perimetro e/o l'ubicazione cartografica dei contesti, degli elementi e delle componenti delle invarianti strutturali ha valore conformativo ai soli fini della loro identificazione; il R.U. potrà, a seguito di un più approfondito quadro conoscitivo, definirli e cartografarli a maggiore dettaglio assicurando comunque il rispetto della disciplina di P.S..

6. L'individuazione nell'ambito dello Statuto del territorio delle invarianti strutturali, costituisce infine accertamento delle caratteristiche intrinseche e connaturali dei beni immobili in esse ricompresi e pertanto le conseguenti limitazioni alle facoltà di godimento dei beni, ai sensi dell'articolo 6 della L.R. 1/2005, non dà luogo ad alcun indennizzo.

Art. 8 - Disposizioni e criteri d'intervento delle Invarianti Strutturali

1. Per le diverse caratterizzazioni dei paesaggi locali, ossia dei corrispondenti contesti, elementi, componenti delle Invarianti strutturali, il P.S. definisce le seguenti specifiche disposizioni secondo quanto indicato al precedente articolo 7. Esse si integrano con quanto ulteriormente disciplinato in dettaglio dal P.S. al successivo Titolo IV capo II e III, con particolare attenzione per la definizione ed identificazione (anche in riferimento alle indicazioni cartografiche) delle funzioni caratterizzanti non negoziabili e dei conseguenti livelli di qualità prestazionale che i diversi contesti, elementi e componenti devono conservare (C), recuperare (R) e/o valorizzare (V), secondo le specifiche categorie di intervento definite al precedente articolo 7.

2. Il R.U. e gli altri atti di governo del territorio assicurano il rispetto delle presenti disposizioni, eventualmente integrate con quelle di cui al successivo Titolo IV Capi I, II e III, individuando eventualmente disposizioni di maggiore dettaglio finalizzate anche ad individuare le azioni e gli interventi ammissibili per i diversi contesti, elementi e componenti in relazione alle specifiche categorie di intervento ad essi assegnate dal P.S..

- A PREVALENTE CARATTERIZZAZIONE FISICA (GEOLOGICA E IDROGEOLOGICA)

- *Geositi e emergenze geomorfologiche e altri elementi di interesse morfologico (orli di scarpata e di terrazzo).* Aree o località che rappresentano in modo esemplare eventi geologici, geomorfologici e geografico regionali, rivestendo la funzione di modelli per un'ampia fascia di territorio, ovvero sia quelle risorse naturali non rinnovabili di valore scientifico o educativo quali formazioni e strutture geologiche e forme di paesaggi. Pertanto costituiscono un sistema complesso di elementi, puntuali, lineari e areali, corrispondenti a diverse forme del territorio la cui collocazione è trasversale rispetto alle strutture territoriali, la cui configurazione contribuisce alla identificazione dei diversi paesaggi caratterizzanti il territorio comunale. Nello specifico si tratta dei geositi rappresentati dalla dorsale appenninica tosco – emiliana, dal circo glaciale “Poltrona del Vescovo”, dalla finestra tettonica del Bagnone, dalla Sella di Compione e dai Tornini, cui si aggiungono gli orli di scarpata e di terrazzo e in genere i circhi glaciali. Concludono il complesso degli elementi geomorfologici le faglie e sovrascorrimenti visibili. Sono funzioni caratterizzanti e prestazioni non negoziabili quelle volte alla valorizzazione naturalistica e didattico-ambientale degli elementi singoli attraverso percorsi di fruizione ed esplorazione nel rispetto delle forme di tutela della risorsa non rinnovabile. La categoria di intervento individuata dal P.S. è: conservazione (C).
- *Crinali, vette e ambiti di roccia nuda.* Rappresentano gli elementi corrispondenti alla caratterizzazione morfologica del territorio comunale con particolare riferimento alle aree montane dell'Appennino Tosco – Emiliano, nel loro complesso concorrono alla connotazione paesistico – percettiva del territorio comunale. In particolare si tratta dei crinali e delle vette: M. Brusa, M. Matto, M. Paitino, M. Sillara, M. Losanna, M. Curtiglia, M. Nagutto, M. Maltagliato, M. delle Ciliegie, M. Cimarola, la Cima della Barca. Sono funzioni caratterizzanti e prestazioni non negoziabili tutte quelle connesse con la fruizione turistica anche specialistica nel rispetto delle previsioni di pianificazione e programmazione dell'ente parco nazionale, senza escludere quelle di valorizzazione naturalistica ed escursionistica di ambiti e parti specifiche. La categoria di intervento individuata dal P.S. è: conservazione (C).
- *Rete idrografica principale e minore. Laghi ed invasi artificiali.* Rappresentano gli elementi costitutivi della risorsa acqua intesa anche nelle sue forme visibili. Per questa specifica connotazione concorrono alla caratterizzazione di specifici ambiti territoriali sotto il profilo paesaggistico e ambientale, laddove la configurazione e la forma dei singoli elementi assume valore specifico in relazione alla modellazione del terreno e agli assetti morfologici. In particolare si tratta dell'asta del Bagnone, del Torrente Mangiola, del Torrente Fiumenta, del Torrente Redivalle, del Torrente Acquetta, del Torrente

Tanagorda, del Torrente Civiglia, del Torrente Bagnolecchia, del Rio di Verbrugnola, del Torrente Visegia,. Sono funzioni caratterizzanti e prestazioni non negoziabili la proficua conservazione delle risorse per il mantenimento di elevati livelli di qualità e funzionalità ambientale, favorendo attività che assicurino l'integrazione dei fattori naturali con i segni antropici (di regimazione, regolazione e uso) che complessivamente garantiscono la tutela dell'ambiente fluviale. La categoria di intervento individuata dal P.S. è: recupero (R).

- *Sorgenti captate e non captate*. Costituiscono un sistema di elementi puntuali diffuso sul territorio con particolare riferimento alla parte montana e ai versanti sub – montani, inteso come complesso di elementi strutturanti la risorsa acqua in dotazione al territorio comunale. Sono funzioni caratterizzanti e prestazioni non negoziabili quelle di salvaguardia e presidio controllato della risorsa, senza escluderne lo sfruttamento purchè compatibile con il mantenimento della funzionalità e della consistenza attuale. La categoria di intervento individuata dal P.S. è: recupero (R).
- **A PREVALENTE CARATTERIZZAZIONE NATURALE (BOTANICA E VEGETAZIONALE)**
 - *Prati e praterie*. Distribuite con continuità in corrispondenza del crinale appenninico e dei crinali minori del M. Brusa, del M. Nagutto e del M. Sillara, rappresentano le aree e gli ambiti caratterizzanti le alte quote, il cui valore non è circoscrivibile alle sole forme di uso del suolo o a quello connesso agli aspetti paesaggistici, ma assume importanza anche come indicatore delle dinamiche in atto relativamente agli aspetti naturalistico – ambientali. Sono funzioni caratterizzanti e prestazioni non negoziabili il mantenimento delle forme tradizionali d'uso e frequentazione, contrastando fenomeni eventuali ed in atto di degradazione, al fine di mantenere gli equilibri ecosistemici, migliorare lo stato esistente ed incrementare il valore naturalistico di queste aree. La categoria di intervento individuata dal P.S. è: conservazione (C).
 - *Boschi (latifoglie, conifere e di neo formazione)*. Corrispondenti a usi del suolo rilevanti per forma e consistenza, i boschi rappresentano una copertura vegetazionale omogenea rispetto alle aree montane dell'Appennino Tosco – Emiliano e dei versanti sub – montani, tanto che forme diverse di uso del suolo o il sistema delle rocce nude tendono a configurarsi come forme episodiche e soluzioni di discontinuità rispetto al continuum delle aree boscate, escludendo dall'assetto fin qui descritto solo i bassi versanti. Sono funzioni caratterizzanti e prestazioni non negoziabili la conservazione delle valenze paesaggistiche e ambientali compatibilmente con il mantenimento delle forme d'uso collettive, produttive e di utilizzazione compatibile delle risorse forestali, nonché la valorizzazione delle funzioni collegate alle attività naturalistiche, turistiche ed escursionistiche. La categoria di intervento individuata dal P.S. è: valorizzazione (V).
 - *Vegetazione ripariale*. Rilevante sotto il profilo naturalistico – ambientale, la vegetazione ripariale sul territorio comunale costituisce una forma di uso del suolo esigua e non troppo diffusa, ma la configurazione di “filamento verde” la rende comunque importante per la connotazione naturalistica e paesistica percettiva di specifici corsi d'acqua. Sono funzioni caratterizzanti e prestazioni non negoziabili la considerazione dell'invariante nel complesso degli elementi costitutivi del fiume anche per le opere di manutenzione e/o trasformazione, che dovranno pertanto dimostrare di non sortire effetti di riduzione della consistenza dell'invariante e di proporsi come compatibili con i caratteri paesaggistici che la contraddistinguono. La categoria di intervento individuata dal P.S. è: conservazione (C).
- **A PREVALENTE CARATTERIZZAZIONE RURALE**
 - *Castagneto da frutto e relative sistemazioni forestali*. Areali estesi ma circoscritti, ubicati sempre in relazione agli insediamenti storici esistenti, rappresentano usi del suolo rilevanti non solo e non tanto per gli assetti di tipo produttivo, quanto per il valore storico – documentale che rivestono nell'ambito del contesto montano insediato. Sono funzioni caratterizzanti e prestazioni non negoziabili la conservazione delle attività produttive e di

utilizzazione agro-forestale della risorsa e le conseguenti funzioni di presidio ambientale, che devono essere finalizzate, oltre che alla produttività, anche al consolidamento del ruolo del castagneto e delle relative sistemazioni per la difesa idrogeologica del territorio. La categoria di intervento individuata dal P.S. è: valorizzazione (V).

- *Aree agricole.* Rappresentano areali spesso terrazzati anche a larghe prode di varia entità, non particolarmente estesi, generalmente a corredo o in prossimità dei centri e nuclei abitati. Sono distribuiti sui bassi versanti pedemontani del Bagnone, secondo un andamento costante per altimetria e continuità nella distribuzione degli areali. Sono funzioni caratterizzanti e prestazioni non negoziabili la conservazione dell'assetto tradizionale, della modellazione e sistemazione "tipica", dell'uso dei suoli per funzioni produttive, semi produttive e di autoconsumo (che costituiscono una irrinunciabile finalità dell'invariante stessa), di valorizzazione economica e sociale delle risorse agro-ambientali da esse generate, comunque compatibili con quelle specifiche dell'invariante strutturale. La categoria di intervento individuata dal P.S. è: valorizzazione (V).
- *Colture arboree (vigneti e oliveti) e relative sistemazioni idraulico-agrarie.* Circoscritti nel numero e non troppo diffusi, ubicati sui bassi versanti in funzione dei fattori di esposizione, rappresentano forme colturali rilevanti sotto il profilo paesaggistico visto che si distribuiscono sempre su aree terrazzate e a ridosso degli insediamenti di cui completano il mosaico agrario rappresentato dalle aree agricole. Sono funzioni caratterizzanti e prestazioni non negoziabili l'orientamento delle pratiche colturali verso azioni compatibili con la salvaguardia degli elementi di pregio paesaggistico e ambientale, mantenendo prioritariamente le funzioni produttive, semi produttive e di autoconsumo, comunque di valorizzazione economica e sociale delle risorse agro-ambientali da esse generate. La categoria di intervento individuata dal P.S. è: valorizzazione (V).
- *Alberi monumentali.* Costituiti da tre elementi arborei sempre in continuità di insediamenti storici (Castiglione del Terziere e Leugio), assumono il valore di veri e propri monumenti del territorio. Essi sono il melo e la quercia di Castiglione del Terziere e la quercia di Leugio. Sono funzioni caratterizzanti e prestazioni non negoziabili il mantenimento in essere degli individui esistenti, la loro protezione dal punto di vista ambientale e paesaggistico e la valorizzazione attraverso forme di tutela e fruizione compatibili. La categoria di intervento individuata dal P.S. è: conservazione (C).
- **A PREVALENTE CARATTERIZZAZIONE INSEDIATIVA (URBANA)**
 - *Centri e nuclei storici e/o di impianto storico.* Diffusi sui versanti e la mezzacosta del Bagnone rappresentano un patrimonio storico che caratterizza il territorio comunale. Distinti per forme accentrate i nuclei minori e per quelle più allungate sulla morfologia del versante o del crinale i centri storici, vedono la loro matrice di impianto legata all'insediamento rurale o alla presenza del castello. I principali nuclei e centri storici sono: Bagnone, Vico, Montale, Monterole, Treschietto, Iera, Compione, Mochigiano, Pastina, Collesino, Corlaga, Biglio, Agnetta, Orturano, Canale, Groppo, Pieve, Vespeno, Lusana, Gabbiana, Cassolana, Corvarola, Castiglione. Sono funzioni caratterizzanti e prestazioni non negoziabili la tutela e la conservazione dell'assetto tipologico, dell'impianto urbanistico e della forma urbana storicamente consolidate dei centri, compatibilmente con le esigenze d'uso e di gestione delle attività antropiche ed umane, perseguendo una capacità propositiva di gestione compatibile degli interventi edilizi (di mantenimento e rigenerazione) e dei progetti di valorizzazione, anche assicurando il perseguimento di elevati livelli di qualità e funzionalità a partire dalle attività e dagli assetti esistenti e con particolare attenzione per il miglioramento dello spazio pubblico e delle dotazioni territoriali. La categoria di intervento individuata dal P.S. è: recupero (R).
 - *Alpeggi ed edifici storici sparsi.* Se gli alpeggi (Tornini, Baton, Fagianei, Mattale, Garbia) presenti nel territorio comunale sono circoscritti nel numero e si collocano nelle alte quote appenniniche, sotto il crinale principale, gli edifici di impianto storico costituiscono

un patrimonio diffuso sul territorio il cui valore non è solo di tipo storico – architettonico, ma anche di valore documentale e rappresentano da un complesso di elementi permanenti a presidio del territorio. Sono funzioni caratterizzanti e prestazioni non negoziabili quelle volte ad assicurare, compatibilmente con le esigenze d’uso e di gestione dei manufatti e mediante azioni e progetti di recupero tipologico e rigenerazione funzionale, il presidio del territorio rurale e degli ambienti ad elevata naturalità ad esso correlati, anche per il mantenimento degli equilibri idrogeologici. La categoria di intervento individuata dal P.S. è: recupero (R).

- *Monumenti e beni di rilevante interesse storico-architettonico.* Patrimonio territoriale di grande interesse, documentano la storia del comune e rappresentano un patrimonio storico di grande valore anche per il riconoscimento identitario della comunità. In particolare i principali monumenti ricadenti sul territorio comunale sono: castello di Bagnone, castello di Castiglione del Terziere, ruderi del castello di Treschietto, villa Quartieri, chiesa di S. Nicolò in Bagnone, chiesa di S. Rocco di Bagnone, oratorio di S. Rocco di Corvarola, chiesa e canonica di S. Andrea di Gabbiana, oratorio di S. Maria Addolorata, chiesa annessa al cimitero di Biglio, chiesa di S. Giovanni in Treschietto, chiesa di S. Maria Assunta di Vico, cimiteri comunali. Sono funzioni caratterizzanti e funzioni non negoziabili la tutela delle architetture di valore storico culturale, seppure in molti casi disciplinata dalle normative nazionali per la tutela dei beni architettonici e ambientali (Codice per i beni culturali e il paesaggio ex L. 1089/39 e 1497/39), che regolano e salvaguardano le forme d’uso e le trasformazioni fisiche degli edifici in un quadro che assicuri al contempo l’efficace manutenzione e valorizzazione, nonché l’utilizzazione pubblica, di uso pubblico e/o comunque l’uso che assicuri il contestuale mantenimento dei valori connaturati nella consistenza e caratterizzazione morfologica delle fabbriche. La categoria di intervento individuata dal P.S. è: conservazione (C).
- *Edifici di interesse storico culturale e architettonico.* Generalmente privi dei caratteri monumentali, costituiscono un insieme di architetture diffuse sul territorio, sia quello rurale che quello interno ai centri e nuclei storici, aventi valore storico – architettonico e interesse storico – testimoniale. In particolare rientrano in questa categoria i palazzi e palazzotti storici dei principali insediamenti urbani, le architetture militari ed i castelli non ricompresi nei monumenti, le chiese, gli oratori e gli edifici di culto, le ville e i villini del XIX e XX sec. Sono funzioni caratterizzanti e prestazioni non negoziabili la tutela dei beni finalizzata non solo alla conservazione dell’oggetto in quanto tale ma anche al suo recupero e rimessa in pristino per funzioni urbane e attività umane. In questo quadro sono da perseguire azioni e forme d’uso volte alla valorizzazione e al mantenimento dell’impianto tipologico, dei materiali e delle tecniche costruttive originali costitutive delle fabbriche in un quadro che assicuri al contempo il miglioramento delle prestazioni funzionali e di qualità dell’abitare. La categoria di intervento individuata dal P.S. è: recupero (R).
- *Edifici per al produzione e proto-industriali di interesse storico tradizionale.* Generalmente privi dei caratteri monumentali, costituiscono un insieme di architetture specializzate nella produzione (molini, frantoi, fornaci, ecc.), variamente ubicate sul territorio (generalmente rurale), circoscritte nel numero, ma aventi valore storico – architettonico e valore testimoniale. Permanenze di un passato non necessariamente remoto, nel progetto di territorio assumono nell’interpretazione del valore storico documentale la funzione di poli di presidio. Sono funzioni caratterizzanti e prestazioni non negoziabili quelle volte ad assicurare la rifunzionalizzazione di tali manufatti finalizzandoli al presidio del territorio in cui ricadono, all’innalzamento delle potenzialità economiche produttive e della capacità di impresa espressa dal territorio, compatibilmente con le esigenze di ripristino degli elementi tipologici ed architettonici di interesse storico tradizionale. La categoria di intervento individuata dal P.S. è: valorizzazione (V).

- *Beni e manufatti minori di interesse storico testimoniale.* Architetture storiche minori, spesso accessorie e specializzate (lavatoi, abbeveratoi, vasche, maestà, croci, acquedotti, ecc.), rappresentano un patrimonio diffuso di beni e di valori che la comunità riconosce come proprio e connotativo della propria cultura. La funzione caratterizzante e prestazioni non negoziabili è quella di tutela e recupero dei manufatti, per il ruolo che nel tempo hanno avuto in rapporto col territorio in cui si sono collocati, al di là quindi anche del loro pregio architettonico. La categoria di intervento individuata dal P.S. è: conservazione (C).
- *Aree e siti di interesse archeologico.* Aree circoscritte all'ambito territoriale di Treschietto e Iera, sono costituite da zone di scavo oggetto di importanti ritrovamenti di statue stele e in particolare della Venere di Treschietto. Sono funzioni caratterizzanti e prestazioni non negoziabili la tutela dei siti archeologici disciplinata dalle normative e soprattutto dalle leggi nazionali per questi specifici beni, nonché quelle finalizzate alla valorizzazione e alla rigenerazione dei siti e dei beni per funzioni didattiche, scientifiche e culturali in un quadro che assicuri il ripristino degli elementi di funzionalità in rapporto all'accessibilità e alla fruizione pubblica e di uso pubblico. La categoria di intervento individuata dal P.S. è: recupero (R).
- **A PREVALENTE CARATTERIZZAZIONE INFRASTRUTTURALE**
 - *Viabilità storica, di impianto storico e di valore riconosciuto.* Corrispondente al sistema dei percorsi storici e a quelli che seppure di impianto meno antico hanno nel tempo e per la comunità assunto un valore documentale e testimoniale, l'insieme di percorsi si suddivide nei tracciati storici e di matrice antica, in quelli di valore riconosciuto e nei percorsi – sentieri di impianto storico. Sono funzioni caratterizzanti e prestazioni non negoziabili quelle finalizzate ad assicurare il ripristino delle antiche percorrenze come strumenti di accessibilità alternativa al territorio aperto e di collegamento fra i diversi insediamenti e il patrimonio di risorse culturali e ambientali, mediante modalità e pratiche d'utilizzazione alternative a quelle veicolari. La categoria di intervento individuata dal P.S. è: recupero (R).
 - *Opere d'arte delle infrastrutture storiche.* Ponti, muri a retta. Passerella, strutture di sostegno e riempimento, ovvero il complesso delle opere d'arte a corredo delle infrastrutture storiche diffuse sul territorio, che, seppure prive dei caratteri monumentali, rappresenta un patrimonio di strutture architettoniche connotativo dei paesaggi antropici e di interesse storico – documentale. Sono funzioni caratterizzanti e prestazioni non negoziabili quelle volte ad assicurare il ripristino e il recupero dei beni al fine di garantire il mantenimento delle prestazioni d'uso e il permanere delle funzionalità assegnate alle infrastrutture storiche di cui sono corredo, in un quadro che assicuri comunque il miglioramento complessivo della funzionalità e dell'efficienza in rapporto alle attività umane ad esse correlate. La categoria di intervento individuata dal P.S. è: valorizzazione (V).
- **A PREVALENTE CARATTERIZZAZIONE PAESISTICO-PERCETTIVA**
 - *Spazi identitari e per le attività comunitarie e luoghi di identificazione collettiva.* Il centro storico di Bagnone e il Parco polifunzionale e area attrezzata del Grottò, rappresentano i principali luoghi di identificazione collettiva del territorio, secondo due profili distinti. Bagnone, capoluogo comunale, rappresenta il centro del territorio, il “salotto buono”, l'insediamento di rappresentanza, la sede istituzionale, il cuore del commercio, la passeggiata pubblica (piazza e portici), in cui le condizioni ambientali (fiume) e gli assetti urbani sembrano accentuare questo ruolo; l'area del Grottò, concentra le principali funzioni scolastiche e quelle polivalenti per l'intera comunità, divenendo centralità rispetto al resto del territorio comunale ed elemento funzionale complesso, ma complementare a quello del capoluogo. Sono funzioni caratterizzanti e prestazioni non negoziabili l'incentivazione del ruolo di luoghi di riferimento per l'aggregazione della

comunità insediata, per l'innalzamento delle attrezzature e delle dotazioni territoriali pubbliche e di uso pubblico, per il mantenimento e la conservazione della memoria storica e i valori identitari del territorio, per lo svolgimento delle attività sociali, aggregative (ricreative, sportive, per il tempo libero e lo svago) e della tradizione popolare, in un quadro che assicuri al contempo la fattiva realizzazione di azioni ed interventi per la competitività e lo sviluppo economico. La categoria di intervento individuata dal P.S. è: valorizzazione (V).

- *Strade, visuali e punti panoramici.* . Diffusi sul territorio, si definiscono per caratteri urbani o naturali, di fatto accumulate dalle visuali e dal godimento di panorami e scenari paesaggistici, sono rappresentate da strade di mezzacosta, crinali minori, terrazzi e terrapieni, piazze a margine degli insediamenti e sommità collinari. Sono funzioni caratterizzanti e prestazioni non negoziabili la salvaguardia delle visuali e dei punti panoramici di particolare rilevanza, senza distinzione tra paesaggi di eccellenza e ambiti ordinari di paesaggio che si possono potenzialmente osservare utilizzando l'elemento fisico dell'invariante strutturale, con particolare attenzione per le azioni e gli interventi volti al perseguimento di funzioni turistico-ricettive e ricreative. La finalità ultima è pertanto quella della conservazione e della tutela in quanto elemento per la fruizione paesistico-percettiva di ambiti territoriali specifici. La categoria di intervento individuata dal P.S. è: recupero (R).
- *Percorsi di identificazione collettiva.* . Non necessariamente di valore storico, ma di alto valore simbolico ed identitario, non necessariamente utilizzate con continuità, corrispondono a percorsi che la comunità ha con il tempo selezionato come rappresentativi del proprio vivere e della propria fede (via del Volto Santo, vie del Sale, via Francigena, ecc.). Sono funzioni caratterizzanti e prestazioni non negoziabili la valorizzazione delle tradizioni locali che tipicamente risultano relazionate con i percorsi di identificazione collettiva, attraverso progetti di recupero e valorizzazione della sentieristica locale volti alla contemporaneo miglioramento della funzionalità e della qualità delle strutture esistenti, anche con la contestuale attivazione di politiche di valorizzazione turistico-ricettive e ricreative. La categoria di intervento individuata dal P.S. è: recupero (R).
- *Elementi in emergenza visiva.* Connessi con gli aspetti estetico – percettivi del paesaggio e del territorio, costituiti da elementi di tipo naturale (sommità anche inaccessibili) o antropico (torri, campanili, ecc.), rappresentano un patrimonio di elementi di discontinuità nel complesso degli scenari paesistici riscontrati nell'ambito territoriale comunale, la cui qualità e caratterizzazione formale consente di definirli quali punti di "emergenza". Sono funzioni caratterizzanti e prestazioni non negoziabili la realizzazione dei progetti e l'attuazione di interventi, volti a realizzare un itinerario per la fruizione naturalistico ambientale, ma soprattutto paesaggistica, del territorio da raccordare con gli altri itinerari escursionistici e di fruizione (naturalistica e culturale). La categoria di intervento individuata dal P.S. è: conservazione (C).

CAPO II – DISCIPLINA DI SISTEMA E DEGLI AMBITI TERRITORIALI DI PAESAGGIO

Art. 9 - Sistema territoriale della Lunigiana e territorio di Bagnone

1. Secondo l'articolazione del P.I.T. della Regione Toscana e del P.T.C. della Provincia di Massa-Carrara, il Comune di Bagnone appartiene al più ampio "Territorio della Lunigiana" (P.I.T.), coincidente con il "Sistema territoriale locale della Lunigiana" (P.T.C.).
2. Il Sistema territoriale della Lunigiana è in particolare costituito da un insieme di ambienti e paesaggi che si qualificano per continuità e organicità territoriale e presentano strutture di

sostanziale omogeneità per caratteristiche morfologiche, sia naturali che artificiali (climatiche, orografiche, vegetazionali, antropiche, culturali, ecc.), nonché amministrative e spaziali, costituendo pertanto, come riconosciuto dal P.I.T. e dal P.T.C., unità geograficamente caratterizzata da una organicità delle componenti strutturali, da un ordine interno e da coerenze facilmente riconoscibili ed identificabili. In questo quadro pertanto il P.S. riconosce il territorio di Bagnone come una porzione di detto Sistema territoriale, definendo al contempo:

- le risorse essenziali e le Invarianti Strutturali che lo compongono e caratterizzano, secondo le disposizioni di cui al precedente Capo I Titolo II,
- gli obiettivi strategici e la “Visione guida” per lo sviluppo durevole e sostenibile delle capacità territoriali riconoscibili alla scala locale, in sinergia con le politiche di area vasta, di cui ai successivi articoli del presente capo.

3. Il P.S. individua e riconosce altresì, nell’ambito del territorio di Bagnone, specifici “Ambiti territoriali di paesaggio” che discendono dall’interpretazione strutturale del territorio (sintesi interpretative), ovvero dall’analisi dell’insieme delle componenti e delle relazioni con cui l’organizzazione dei contesti locali si manifesta concretamente ed adattivamente, ossia dei principali elementi che connotano e caratterizzano il territorio conferendogli un’identità tale da distinguerlo da altri con strutture simili. Gli ambiti territoriali di paesaggio sono da considerarsi, a tutti gli effetti, partizioni paesistico-ambientali del sistema territoriale. La cartografia dello Statuto del territorio del P.S. riporta in forma sintetica (unitamente ai contesti agli elementi e alle componenti delle Invarianti strutturali) la perimetrazione degli ambiti territoriali di paesaggio al fine di cogliere gli specifici contenuti caratterizzanti e le relazioni intrinseche tra le diverse forme paesaggistiche riconoscibili nel quadro del più ampio Sistema territoriale della Lunigiana. In particolare sono riconosciuti ed individuati dal P.S.:

- *ambito di paesaggio di fondovalle e delle coste pedemontane di Bagnone (AP.1)*
- *ambito di paesaggio dei versanti collinari e submontani orientali della Lunigiana (AP.2)*
- *ambito di paesaggio delle aree montane dell’Appennino Tosco - Emiliano (AP.3)*

4. Gli “Ambiti territoriali di paesaggio” del territorio di Bagnone, definiti secondo quanto indicato al precedente comma 3, trovano corrispondenza con le Unità di paesaggio individuate dal P.T.C. nell’ambito del Sistema territoriale della Lunigiana, così come ulteriormente specificato al successivo articolo 11.

5. Il contenuto spiccatamente geografico che sta alla base del riconoscimento degli ambiti territoriali di paesaggio, relazionandosi metodologicamente con il processo di partecipazione e comunicazione attivato nell’ambito del procedimento di formazione del P.S., risulta inoltre ancorato ai principi fondamentali contenuti della “Convenzione Europea del Paesaggio” (recepita nell’ordinamento normativo italiano con la Legge n. 14 del 09/01/06) dove il paesaggio è considerato fattore di benessere sociale ed individuale, fondamento di identità, ma anche della volontà di una comunità di intraprendere e di accogliere.

6. Le disposizioni riferite al territorio di Bagnone, nell’ambito del Sistema territoriale della Lunigiana, unitamente a quelle riferite agli Ambiti territoriali di paesaggio, ha diretta applicazione negli atti di governo del territorio ed in particolare informa ed orienta, con puntuali disposizioni, la costruzione del R.U.. In particolare per il Sistema territoriale il P.S. individua uno specifico scenario di riferimento strategico (denominato Visione guida, di cui al successivo articolo 10) e sulla base di questo definisce a maggiore dettaglio e livello di ogni ambito territoriale di paesaggio obiettivi specifici ed eventuali direttive riferite alle modalità di declinazione operativa della visione guida e delle disposizioni concernenti la strategia dello sviluppo indicata per le U.T.O.E. e i diversi sistemi e sub-sistemi funzionali, al successivo Titolo III Capo II.

Art. 10 - Obiettivi di sistema e “Visione guida” per il territorio di Bagnone

1. Per il territorio di Bagnone, nell’ambito del più ampio Sistema territoriale della Lunigiana, il P.S. persegue lo sviluppo ordinato del territorio comunale, indirizzato a realizzare un modello sociale ben strutturato, partecipato, razionale, giusto e attento all’interesse pubblico ed alle

necessità di tutta la cittadinanza; preservando e valorizzando le risorse essenziali del territorio, dell'ambiente e del paesaggio locale e privilegiando il metodo del recupero e della riqualificazione di fronte alla possibilità di utilizzare nuovi spazi di suolo a fini insediativi ed infrastrutturali.

2. In coerenza con gli obiettivi richiamati al precedente articolo 2, anche sulla base della lettura e l'interpretazione di nuovi fatti e conoscenze (cambiamenti normativi, dinamiche socio-economiche, studi di dettaglio, esiti del monitoraggio, politiche di sviluppo e valorizzazione, ecc.), il P.S. persegue a livello locale una propria "Visione guida", ovvero uno scenario di lungo periodo, attraverso la definizione di "strategie e conseguenti obiettivi generali di governo", coerenti con lo stato dei luoghi e con le caratteristiche ambientali e storico-culturali del Comune di Bagnone, coese e solidali con le aspettative e le attese della comunità locale ed in sintonia (coerenza-cooperazione) con le politiche sovracomunali, capaci al contempo di dare risposta ai bisogni e alle esigenze che emergono anche a seguito dei mutamenti culturali, sociali ed economici tuttora in fase di significativa evoluzione.

Le strategie e i conseguenti obiettivi generali del P.S., da realizzare con il R.U. e gli altri Atti del governo del territorio - anche con accordi tra i comuni della Lunigiana, la Provincia di Massa-Carrara, il Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano, nonché con gli altri enti interessati - sono:

- **NATURA, AMBIENTE E PAESAGGIO (A)**

La prevenzione dei rischi, il controllo delle vulnerabilità, la tutela "attiva" dell'ambiente e del paesaggio locale, come opportunità di valorizzazione delle risorse territoriali e strumento di sviluppo (sostenibile) della comunità. Tale strategia è conseguibile mediante la declinazione operativa dei seguenti obiettivi generali:

a.1. Valorizzare e promuovere il territorio comunale nella parte montana anche proseguendo nell'azione di ripristino, promozione e valorizzazione del sistema dei bivacchi-alpeggi (già in parte avviato con progetti mirati) e della estesa rete dei sentieri e itinerari per l'escursionismo, il tempo libero e lo sport anche in relazione ai progetti di sviluppo connessi con il Parco Nazionale. In questo quadro andranno inoltre consolidate le opportunità di sviluppo economico e sociale con particolare attenzione per la valorizzazione dei beni pubblici e dei beni collettivi di uso civico che interessano numerose frazioni del territorio comunale (Iera, Compione, Vico, Treschietto, ecc.), promuovendo la partecipazione e il coinvolgimento della popolazione e delle comunità locali interessate.

a.2. Concorrere, unitamente all'Amministrazione comunale di Villafranca in L., alla creazione e realizzazione di un'area protetta / parco fluviale che interessi gli ambiti e le aree di stretta pertinenza e di relazione ecologico funzionale del Torrente Bagnone, al fine di valorizzare le aree agricole contermini, gli spazi aperti di interesse naturalistico e idrogeologico, favorendo il corretto uso non solo agricolo ma anche per il tempo libero del territorio (trekking, canoa, mountain bike) e realizzando al contempo percorsi ed itinerari ciclo-pedonali e ippovie con mettano in connessione il corso d'acqua che con gli insediamenti storici contermini.

a.3. Promuovere politiche e azioni di difesa idrogeologica, finalizzate alla prevenzione dei dissesti e delle calamità naturali, anche al fine di contrastare situazioni di particolare criticità legate a fenomeni di dissesto geomorfologico e idraulico, anche attraverso lo studio puntuale delle dinamiche e delle problematiche relative ai bacini idrografici e dei conseguenti interventi di messa in sicurezza (di infrastrutture ed insediamenti) al fine di superare la logica dell'emergenza. In questo quadro dovranno essere in particolare privilegiati gli interventi di ingegneria naturalistica e quelli in grado di assicurare la tutela delle risorse naturali e dei equilibri paesaggistico-ambientali.

- **CIVILTÀ, IDENTITÀ E QUALITÀ (B)**

La tutela e il recupero del patrimonio edilizio, la rigenerazione e il ripristino dei contesti degradati e abbandonati, il miglioramento delle "prestazioni" ecologiche e morfo-tipologiche

degli insediamenti. Tale strategia è conseguibile mediante la declinazione operativa dei seguenti obiettivi generali:

b.1. Guidare e favorire il processo di trasformazione e riuso di particolari aree e/o immobili dismessi, attraverso atti di governo del territorio (piani di recupero, piani attuativi, piani complessi di intervento) e conseguenti interventi attuativi in grado di assicurare la prioritaria rimozione delle situazioni di criticità, forte degrado ed impatto e consentire al contempo utilizzi e funzioni compatibili con il contesto paesaggistico (area ex Fornace di Vallescura, complesso di Colle Smeraldo), tecnicamente ed economicamente fattibili.

b.2. Tutelare il paesaggio agrario, della campagna e dei nuclei rurali di antica formazione, consolidando e valorizzando la disciplina per le zone ad esclusiva e/o prevalente funzione agricola e perseguendo al contempo la definizione e individuazione di criteri e azioni per l'attento e appropriato recupero sostenibile del patrimonio edilizio esistente, con la massima attenzione per la manutenzione delle sistemazioni e delle tecniche costruttive tradizionali. In questo quadro dovrà inoltre essere garantito il contemporaneo adeguamento della dotazione di opere di urbanizzazione (soprattutto a rete) e la definizione di interventi e azioni di recupero ambientale e di manutenzione delle opere di assetto idraulico – agrario, con l'obiettivo generale di garantire il presidio e la sicurezza del territorio aperto.

b.3. Garantire i processi di manutenzione, recupero e ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente di proprietà privata, finalizzando gli interventi alla riorganizzazione ambientale dei tessuti abitativi, nonché all'adeguamento funzionale e prestazionale, con criteri di omogeneità e coerenza comunque in grado di consolidare e migliorare le condizioni abitative dei residenti, anche incentivando il riuso degli edifici a fini residenziali, produttivi e turistico - ricettivi (albergo diffuso). In questo quadro dovrà essere rivista la disciplina e le norme edilizie individuando categorie e tipologie di intervento che favoriscano modesti interventi di ampliamento degli edifici, il recupero dei manufatti precari e secondari, favorendo politiche rigenerative del patrimonio edilizio con costi di realizzazione economicamente accettabili, con particolare riguardo per la flessibile applicazione dei parametri e dei requisiti igienico sanitari.

- **SERVIZI, CAPACITÀ E MOBILITÀ (C)**

La realizzazione di una efficiente, integrata e solidale “rete diffusa di possibilità e opportunità” a servizio della comunità (attrezzature, infrastrutture, dotazioni territoriali e standard urbanistici).

c.1. Favorire e potenziare i processi già in atto di manutenzione, ristrutturazione e valorizzazione (in chiave pubblica e di uso collettivo) del patrimonio immobiliare esistente di proprietà comunale in località Grottò (Centro polifunzionale, polo scolastico, impianto sportivo, edilizia popolare) e del patrimonio sanitario - pubblico e privato, finalizzando le azioni e gli interventi (anche con la sperimentazione di iniziative innovative di finanza pubblica - privata) alla riorganizzazione insediativa e alla riqualificazione ambientale dei tessuti abitativi, nonché al complessivo riordino degli spazi aperti e dei percorsi (viari e pedonali) creando le condizioni per la definizione di una rete di servizi tali da formare un vero e proprio “parco urbano attrezzato”. In questo quadro sono da confermare gli interventi pubblici già in atto quali la predisposizione del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile, la creazione di un'area sosta-camper con pensilina-fotovoltaica.

c.2. Riquilibrare, riorganizzare e ove necessario potenziare il sistema della mobilità complessiva (veicolare e lenta) e della sosta, con particolare attenzione per le problematiche connesse con il miglioramento dell'accessibilità e della fruibilità del centro storico, confermando la volontà di dotare il capoluogo di una viabilità di circonvallazione sulla sponda sinistra del torrente Bagnone (progettazione preliminare in corso), stralciando la previsione della viabilità in galleria sulla sponda destra. In questo quadro si dovrà inoltre fare attenzione ai problemi di mobilità locale che dovrà risultare compatibile con criteri di sicurezza e di sostenibilità ambientale, mediante il perseguimento di una generale manutenzione e ove necessario adeguamento infrastrutturale della rete esistente.

c.3. Realizzare un sistema integrato e interconnesse per la fruizione sostenibile del territorio adeguatamente attrezzato con spazi, aree di servizi e infrastrutture di supporto, attraverso la individuazione di percorsi lenti quali piste ciclabili, ippovie, percorsi pedonali e sistemi accessibili ad anziani, bambini e disabili, con rimozione degli ostacoli che aggravano situazioni esistenti. In questo quadro dovrà inoltre essere perseguito il prioritario recupero delle antiche percorrenze, delle mulattiere e dei sentieri di collegamento tra diversi centri urbani e quelli di attraversamento dell'Appennino, ma anche i percorsi per la fruibilità della viabilità storica dismessa nell'area del capoluogo (Grottò, Mulini di Marzo, Via della Fontanella, Piallastra ecc.).

- ORIGINALITÀ, COMPETITIVITÀ E SVILUPPO INTEGRATO (D)

La "rinnovata" rete di risorse economiche e sociali caratterizzanti il territorio, le potenziali capacità di impresa e lo sviluppo integrato nell'area vasta.

d.1. Proseguire nella già avviata politica di impiego di fonti rinnovabili (impianti fotovoltaici, idroelettrici) sia attraverso progettualità di iniziativa pubblica sia attraverso la diffusione della consapevolezza dei benefici derivanti dal loro utilizzo, introducendo regole per un attento uso nel territorio aperto e nei centri storici. In questo quadro si dovranno quindi favorire previsioni ad alto contenuto di eco-sostenibilità, nonchè gli interventi volti a realizzare soluzioni tecnico-progettuali tendenti all'ottimizzazione dei fabbisogni energetici complessivi (riduzione e razionalizzazione dei consumi, utilizzo attivo e passivo di fonti di energia rinnovabili, utilizzo di tecnologie evolute ed innovative in grado di sfruttare razionalmente ed efficientemente le fonti energetiche tradizionali).

d.2. Incentivare il settore turistico ambientale e naturalistico con la definizione di circuiti che favoriscano la conoscenza e la fruizione attiva del territorio - dopo un'attenta ricognizione del patrimonio diffuso di manufatti e opere minori (*segni*) di rilevante valore storico documentale (ponti, maestà, manufatti devozionali, ecc.) - anche attraverso la costruzione e promozione di una "rete dei beni culturali" (centri storici, aree archeologiche, principali monumenti, musei, viabilità storica) e di un eco-museo per la valorizzazione e promozione della cultura, delle tradizioni e dei prodotti tipici locali (quali ad esempio cipolla di Treschietto).

d.3. Favorire il mantenimento e consolidamento delle attività produttive esistenti nei settori agricolo (con particolare attenzione ai prodotti agro ambientali, quali funghi, castagne, cipolle), zootecnico, turistico-ricettivo, manifatturiero (falegnameria, carpenteria), convegnistico-formativo, ecc., anche attraverso il reperimento di maggiori spazi e lo sviluppo di attrezzature e infrastrutture di supporto in grado di assicurare efficienza, incremento delle capacità produttive e possibilità di competizione in relazione al più ampio contesto territoriale.

3. Le strategie e i conseguenti obiettivi generali risultano inoltre il riferimento per l'individuazione delle azioni progettuali che permettano di realizzare equilibri: fra gli elementi naturali e antropici; fra la storia e il proponimento del futuro; fra il recupero e la valorizzazione del patrimonio territoriale caratterizzante il Comune di Bagnone.

Art. 11 - Disposizioni operative per gli "Ambiti territoriali di paesaggio".

- FONDOVALLE E DELLE COSTE PEDEMONTANE DI BAGNONE (AP.1)

1. L'ambito territoriale di paesaggio del "fondo valle e delle coste pedemontane di Bagnone" è parte di una più ampia unità di paesaggio, con struttura e conformazione valliva, che si estende dal fiume Magra alle propaggini pedemontane che trovano nella valle incisa di Bagnone il punto di contatto e delimitazione paesaggistica con le propaggini pedemontane dell'Appennino e quindi con altri ambiti. Importante elemento geomorfologico per il riconoscimento dell'ambito è il potente cono alluvionale di deiezione depositato dal torrente Bagnone, a composizione ciottolosa-limosa e sede di una ricca falda acquifera che si imposta su sedimenti più antichi di

origine fluvio-lacustre ben visibili ai bordi dello stesso (bordi di terrazzo e salti morfologici). Il territorio pianeggiante è prevalentemente interessato da coltivi (seminativi semplici e arborati) che rivestono ancora oggi un forte ruolo produttivo, mentre la vegetazione forestale è localizzata in alcune parti specifiche, lungo il torrente a monte del castello e del borgo di Bagnone. Il territorio di costa è invece caratterizzato da colture arboree e seminativi parcellizzati che si alternano a macchie diffuse di bosco alberi isolati e filari.

L'assetto insediativo comprende il centro storico di Bagnone, articolato nel Castello antico posto in emergenza al di sopra della forra alluvionale e il borgo relativamente recente generatosi lungo l'antica direttrice mercatale di collegamento tra Lunigiana e Appennino, ma anche dalle conurbazioni (prevalentemente residenziali e a bassa densità edilizia) realizzate in epoca recente in corrispondenza dei principali collegamenti viari di fondovalle, a cui corrispondono le principali attrezzature e i servizi comunali. Sui terrazzi sono presenti centri storici (Orturano e Corlaga) con episodiche addizioni recenti, nuclei e agglomerati di origine rurale (Mochignano Leugio, Agnetta).

2. L'ambito territoriale di paesaggio corrisponde alla conseguente declinazione alla scala locale dell'ambito denominato "SP.1. Fondovalli interni" di cui all'articolo 22 del P.T.C. (integrità dei paesaggi).

3. Costituiscono principali risorse essenziali, già riconosciute come contesti, elementi e componenti delle Invarianti Strutturali, che connotano l'ambito di paesaggio:

- *Rete idrografica principale e minore. Laghi ed invasi artificiali.*
- *Vegetazione ripariale.*
- *Aree agricole.*
- *Colture arboree (vigneti e oliveti) e relative sistemazioni idraulico-agrarie.*
- *Alberi monumentali.*
- *Centri e nuclei storici e/o di impianto storico.*
- *Monumenti e beni di rilevante interesse storico-architettonico..*
- *Edifici di interesse storico culturale e architettonico.*
- *Edifici per al produzione e proto-industriali di interesse storico tradizionale.*
- *Beni e manufatti minori di interesse storico testimoniale.*
- *Viabilità storica, di impianto storico e di valore riconosciuto.*
- *Opere d'arte delle infrastrutture storiche.*
- *Spazi identitari e per le attività comunitarie e luoghi di identificazione collettiva.*
- *Percorsi di identificazione collettiva.*
- *Elementi in emergenza visiva.*

4. Sono obiettivi specifici per l'ambito, da perseguire negli atti di governo del territorio comunale ed in particolare nel R.U. in sinergia con le indicazioni relative alla Strategia dello sviluppo (di cui al successivo Titolo III):

- valorizzazione e recupero paesaggistico-ambientale degli ambiti contermini all'asta del Torrente Bagnone, anche con il recupero e la riqualificazione degli insediamenti contermini, con la finalità di favorire il ripristino delle relazioni culturali, funzionali e ambientali tra corso d'acqua e centri abitati in coerenza con le esigenze di difesa idrogeologica del territorio, ciò anche al fine di ricondurre il corso d'acqua al ruolo di primaria importanza per la fruizione paesaggistico-ambientale del territorio;
- l'individuazione e il riconoscimento dei contesti agricoli dove le lavorazioni umane e le attività agrarie hanno caratterizzato il paesaggio, attraverso azioni di tutela e di supporto delle funzioni in grado di garantire il mantenimento della tipica struttura rurale e del mosaico agrario;
- la riqualificazione delle aree marginali e di frangia dei centri abitati mediante l'eliminazione di eventuali funzioni incompatibili e l'inserimento di nuove qualificanti, attraverso l'incentivazione di interventi di ricucitura e ridisegno urbanistico e la definizione univoca di margini urbani chiari e inequivocabili, con il contestuale mantenimento di elevati gradienti verdi in relazione alla conservazione delle aree agricole periurbane riconosciute di pregio paesaggistico e ambientale;

- la definizione, per i centri storici e i borghi rurali, di criteri e metodiche per la valutazione del “valore” culturale e ambientale degli edifici e dei relativi spazi di pertinenza - considerati “documenti” materiali dei tradizionali modelli di vita rurale, civile e sociale - finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione del patrimonio edilizio, con particolare attenzione per le fabbriche del Capoluogo (borgo, castello, teatro, municipio, villa Quartieri, ecc.), per quelle riconosciute dalla comunità per il valore identificativo (religioso, storico, documentale, ecc.), di quelle legate ad antiche attività produttive e manifatturiere (molini, centraline elettriche, ecc.);
- la definizione di politiche e azioni tese a consolidare e promuovere la qualificazione dei centri storici e dei centri abitati, favorendo l’integrazione della residenza con altre funzioni compatibili (commerciali, ricettive e di servizio), in grado di consolidare e migliorare le condizioni abitative dei residenti e incrementare l’offerta turistica, confermando in questo quadro il ruolo strategico del capoluogo attraverso il miglioramento e potenziamento delle attrezzature generali, dei servizi al cittadino con particolare attenzione per gli spazi ad uso collettivo e i parcheggi;
- il consolidamento delle attività produttive (commerciali, turistico-ricettive, socio-assistenziali e artigianali) esistenti, anche attraverso il reperimento di maggiori spazi e lo sviluppo di attrezzature di supporto, nonché con funzioni anche in parte diverse da quelli attuali, garantendo al contempo la conservazione dei siti e dei manufatti tradizionali eventualmente presenti che hanno contribuito, in modo determinante, alla formazione di dei centri abitati,
- la valorizzazione socio-economica e il riuso virtuoso degli insediamenti abbandonati esistenti, degradati e/o sotto utilizzati, con particolare attenzione per la Fornace di Vallescura, l’insediamento di Colle Smeraldo e le attrezzature pubbliche dismesse o in fase di dismissione, al fine di favorire le potenzialità di sviluppo delle stesse, creando le premesse per un loro complessivo recupero strutturale, funzionale e qualitativo, maggiormente compatibile con l’ambiente e il contesto paesaggistico circostante, in grado al contempo di generare opportunità di sviluppo sostenibile;
- la tutela e conservazione della complessa trama di viabilità e percorsi locali che ricalcano i vecchi tracciati delineati in epoca antica, talvolta di valenza storico-ambientale, corredati da filari di olivi, chiusi da siepi e da muri di pietra, in relazione allo sviluppo di una rete comunale di percorsi ciclabili e pedonali;
- il miglioramento della rete di comunicazione viaria tra pianura di fondovalle e ambiti collinari e montani, attraverso la definizione di una gerarchia di spazi per la sosta e il parcheggio, di funzioni correlate e relative tratte viarie interessate, che salvaguardino e tutelino i centri abitati e le aree maggiormente urbanizzate, con particolare attenzione per la salvaguardia dal traffico veicolare del Capoluogo. In particolare, in coerenza con il “sistema funzionale della mobilità”, sono da cercare soluzioni che permettano di spostare all’esterno degli insediamenti il traffico di transito e di collegamento;
- il potenziamento degli spazi pubblici e dei servizi alla persona, anche perseguendo nell’ambito della formazione delle nuove previsioni insediative delle U.T.O.E. i principi della perequazione urbanistica e compensazione ambientale di cui al successivo articolo 38. In particolare dovrà essere garantita la ricucitura dei tessuti edilizi disarticolati e/o dequalificati, attraverso la definizione di un disegno organico, razionale e funzionale degli spazi e delle infrastrutture pubbliche, con equilibrati rapporti tra aree a standard (verde, parcheggi, ecc.) e aree destinate all’edificazione;
- il consolidamento di alcune piccole frazioni di fondovalle in considerazione della specifica localizzazione in relazione con le aree destinate ad interventi speciali di rigenerazione insediativa, attraverso interventi di riordino del tessuto edilizio esistente e limitati interventi di addizione urbanistica finalizzati al miglioramento dell’offerta di spazi per funzioni produttive;
- il recupero, l’ammodernamento e il potenziamento delle attrezzature pubbliche con particolare attenzione per quelle socio-culturali e per i servizi di base. In questo quadro

dovranno essere perseguite tutte le azioni tese a favorire la riqualificazione dei manufatti e degli spazi del Grottò con l'obiettivo di realizzare un parco urbano attrezzato polifunzionale, nonché degli interventi volti ad assicurare il consolidamento delle funzioni di aggregazione e coesione sociale negli altri centri storici;

- il perseguimento di azioni ed interventi per qualificare la valle del Bagnone come “porta del parco” dell’Appennino, proseguendo nell’azione di consolidamento del principali funzioni pubbliche del capoluogo, nello sviluppo di progetti ad elevato contenuto informativo, ambientale e di eco-compatibilità, nell’accrescimento delle opportunità per la creazione di imprese nell’ambito dell’offerta turistica e agro-ambientale anche in relazione al recupero del patrimonio edilizio esistente.

- **VERSANTI COLLINARI E SUB-MONTANI ORIENTALI DELLA LUNIGIANA (AP.2)**

1. L’ambito territoriale di paesaggio dei “versanti collinari e submontani orientali della Lunigiana è caratterizzato da un sistema vallivo articolato ma non particolarmente acclive che trova si stende ben oltre i rigidi confini amministrativi essendo strutturalmente costituito dalla lunga fascia collinare e pedemontana posta in riva sinistra del Magra. Delimitato a nord-est dalle propaggini inferiori del crinale appenninico, a nord-ovest dallo spartiacque tra il Torrente Monia e il Torrente Bagnone a sud est dal versante destro dello spartiacque del torrente Magriola e si chiude sul centro abitato di Bagnone. Si tratta di un ambito caratterizzato dai segni di importanti movimenti neotettonici evidenziati da un'intensa attività erosiva recente ed attuale. La presenza di lembi di terrazzi alluvionali, unitamente agli estesi fenomeni franosi, agli alvei incassati e soggetti ad intensa erosione verticale che evidenziano la diversità delle litologie, sono fenomeni caratteristici di aree tettonicamente ancora attive.

La copertura vegetale è rappresentata in prevalenza da vegetazione arborea con prevalenza di castagneto (in progressiva degenerazione), mentre le colture agricole (caratterizzate dalla promiscuità delle colture arboree con i seminativi e le aree orticole) sono assai diffuse nelle zone collinari in adiacenza ai nuclei abitati mantenendo una significativa caratterizzazione delle sistemazioni idraulico-agrarie e una consistente valenza produttiva e agro-ambientale.

Il sistema insediativo è caratterizzato da centri di antica formazione (Pastina, Pieve, Groppo, Corvarola, Gabbiana, Lusana, ecc.) con episodiche addizioni recenti, alcuni insediamenti di significativo interesse archeologico e storico-documentale (Castiglione del Terziere), nuclei e agglomerati di origine rurale (Monterole, Biglio, Collesino, Canale, Agnetta, Stazzone, Darbia, Vespeno, Casa Croce, Nola, Grecciola, Baratti, Cassolana, La Fornace), ma anche un diffuso sistema di beni e manufatti (cascine e relativi annessi e dipendenze) di origine rurale posti a presidio e gestione del territorio aperto.

2. L’ambito territoriale di paesaggio corrisponde alla conseguente declinazione alla scala locale degli ambiti denominati “Sm.2b. Versanti orientali delle dorsali dell’Appennino Tosco-Emiliano” e “Sc.1b. Ambiti delle aree collinari in riva sinistra del Magra” di cui all’articolo 22 del P.T.C. (integrità dei paesaggi).

3. Costituiscono principali risorse essenziali, già riconosciute come contesti, elementi e componenti delle Invarianti Strutturali, che connotano l’ambito di paesaggio::

- *Rete idrografica principale e minore. Laghi ed invasi artificiali.*
- *Boschi (latifoglie, conifere e di neo formazione.*
- *Castagneto da frutto e relative sistemazioni forestali.*
- *Aree agricole.*
- *Colture arboree (vigneti e oliveti) e relative sistemazioni idraulico-agrarie.*
- *Alberi monumentali.*
- *Centri e nuclei storici e/o di impianto storico.*
- *Monumenti e beni di rilevante interesse storico-architettonico..*
- *Edifici di interesse storico culturale e architettonico.*
- *Edifici per al produzione e proto-industriali di interesse storico tradizionale.*
- *Beni e manufatti minori di interesse storico testimoniale.*
- *Strade, visuali e punti panoramici.*

- *Elementi in emergenza visiva.*
4. Sono obiettivi specifici per l'ambito, da perseguire negli atti di governo del territorio comunale ed in particolare nel R.U. in sinergia con le indicazioni relative alla Strategia dello sviluppo (di cui al successivo Titolo III):
- il riconoscimento e tutela delle aree agricole e più in generale degli ambienti e delle funzioni caratterizzanti il territorio aperto, favorendo azioni per la valorizzazione delle risorse agro-ambientali locali e delle attività produttive ad esse connesse, con innovazione nelle tecniche e nelle pratiche, tali da ridurre gli impatti negativi sugli ecosistemi e con particolare attenzione per il mantenimento, il recupero e la valorizzazione (preferibilmente produttiva) delle colture tipiche e delle corrispondenti sistemazioni agrarie tradizionali, anche in relazione al recupero (funzionale e tipologico) degli edifici storici ad esse relazionati;
 - il riconoscimento e tutela delle aree agricole marginali e/o residuali agli insediamenti esistenti, con particolare attenzione per quelli con sistemazioni agrarie tradizionali conservate, di significativa importanza per il mantenimento di elevati gradienti verdi, ovvero per la costituzione di essenziali connessioni ambientali con i territori aperti esterni, mediante una disciplina tale comunque da garantire il consolidamento e il miglioramento delle prestazioni ambientali da tutelare e in grado di assicurare la ricostituzione delle matrici paesistico-ambientali esistenti e/o originarie;
 - la salvaguardia e tutela dei complessi di valore architettonico e storico-testimoniale, con particolare attenzione per la conservazione delle fabbriche originarie, dei percorsi di accesso e degli spazi aperti ad essi relazionati, mediante la preservazione delle principali visuali paesaggistiche e degli elementi in emergenza visiva o panoramici, anche con la promozione di interventi tesi alla formazione di circuiti ed itinerari per la valorizzazione turistica e ambientale dei luoghi, nonché per la fruizione culturale e documentale, debitamente infrastrutturati con spazi e attrezzature per la sosta, la ricreazione e lo svago;
 - la tutela, il recupero e la valorizzazione del patrimonio edilizio e dei nuclei di impianto storico attraverso il riconoscimento e la decodifica dei caratteri morfo-tipologici e delle componenti che caratterizzano l'architettura tradizionale, promuovendo azioni che favoriscano il restauro filologico e/o il risanamento conservativo dei manufatti con materiali e tecniche tradizionali, ma anche l'adeguamento igienico-sanitario e funzionale compatibilmente con il riuso degli immobili a fini abitativi e turistico-ricettivi;
 - la definizione, per i centri di antica formazione, di criteri e metodiche per la valutazione del "valore" culturale e ambientale degli edifici e dei relativi spazi di pertinenza - considerati "documenti" materiali dei secolari modelli di vita rurale, civile e sociale, finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione del patrimonio edilizio, con particolare riferimento per il riuso a fini abitativi connesso con il consolidamento di una residenza stabile, nonché per la promozione di funzioni e utilizzazioni compatibili (turistico-ricettive, commerciali, di servizio);
 - la valorizzazione, il riuso e la trasformazione compatibile del patrimonio insediativo diffuso in area agricola e in particolare degli edifici rurali dismessi ed ex rurali, anche a fini residenziali e di presidio sul territorio, costituendo inoltre occasioni di crescita economica con attività legate al turismo sostenibile e a quelle ricreative a basso impatto ambientale;
 - la valorizzazione e potenziamento del patrimonio e delle funzioni produttive esistenti con particolare attenzione per quelle agricole turistico-ricettive e socio-sanitarie nonché per quelle connesse con la produzione e commercializzazione di prodotti tipici locali, attraverso il miglioramento e l'ampliamento delle strutture edilizie, l'aumento delle dotazioni territoriali ed ambientali e degli spazi di uso pubblico ed esse relazionate;
 - il potenziamento degli spazi pubblici e dei servizi alla persona nei centri abitati, anche perseguendo nell'ambito della formazione delle nuove previsioni insediative delle U.T.O.E. i principi della perequazione urbanistica e compensazione ambientale di cui al successivo articolo 38. In particolare dovrà essere garantita l'organica continuità tipologica con i tessuti edilizi esistenti, prevedendo al contempo la riorganizzazione delle parti degradate e/o dequalificate, attraverso la definizione di un disegno razionale e funzionale degli spazi e

delle infrastrutture pubbliche, con equilibrati rapporti tra aree a standard (verde, parcheggi, ecc.) e aree destinate alla trasformazione;

- il miglioramento dell'accessibilità dei principali insediamenti e delle aree urbane ai sistemi viari e modali comunali e intercomunali di fondovalle anche in ragione della valorizzazione residenziale e turistica del territorio con particolare attenzione per la razionalizzazione dei collegamenti con il Capoluogo e con le direttrici principali di fondovalle, attraverso l'esclusivo adeguamento dei tracciati esistenti.

- **AREA MONTANA DELL'APPENNINO TOSCO - EMILIANO (AP.3)**

1. L'ambito territoriale di paesaggio delle "aree montane dell'Appennino Tosco-Emiliano" comprende la dorsale e l'ampio crinale montano delimitato dalle cime dei Monti Losanna, Sillara e Brusa, dalle propaggini inferiori delle dorsali che dal crinale scendono ortogonalmente all'andamento del Magra con un sistema di valli profondamente incise, fino ai fondovali torrentizi (Bagnone, Tanagorda, Acquetta, Redivalle) posti alla base delle dei terrazzi montani di Compione, Iera, Treschietto, Vico. Da un punto di vista paesaggistico si tratta dell'"alto strutturale" principale presente lungo il lato nordorientale della "fossa tettonica" dell'Alta Val di Magra, caratterizzato da una forte azione erosiva operata dai torrenti che determina versanti generalmente ripidi e un reticolo idrografico disposto prevalentemente "a graticcio" e quindi fortemente condizionato dalle discontinuità delle unità geologiche presenti.

La copertura vegetale è costituita, alle quote più basse, da cerreto carpineto, alle quote maggiori da faggete con presenza di pascoli ricavati da faggete, in parte caratterizzate da degrado del manto boschivo e da pascoli abbandonati, e nelle zone apicali del crinale appenninico, da praterie che derivano da vaccinetto.

In questo ambito si riconoscono è caratterizzato da centri di antica formazione di origine medievale (tra i quali emerge il Castello Malaspina di Treschietto) già richiamati, cresciuti su sedimenti di attività umane e forme insediative assai più antiche (ne sono testimonianza i ritrovamenti di statue stele) cui corrispondono relazioni storiche con antiche forme di Alpeggio che caratterizzano il sistema insediativo secondo la struttura del "doppio villaggio" ; in cui permangono ruderi di fabbriche sparse legate all'attività silvo-pastorale, in passato molto sviluppata.

2. L'ambito territoriale di paesaggio corrisponde alla conseguente declinazione alla scala locale dell'ambito denominato "Sm.2. Appennino Tosco-Emiliano" di cui all'articolo 22 del P.T.C. (integrità dei paesaggi).

3. Costituiscono principali risorse essenziali, già riconosciute come contesti, elementi e componenti delle Invarianti Strutturali, che connotano l'ambito di paesaggio::

- *Geositi, emergenze geomorfologiche(orli di scarpata e di terrazzo).*
- *Crinali, vette e ambiti di roccia nuda.*
- *Rete idrografica principale e minore. Laghi ed invasi artificiali.*
- *Sorgenti captate e non captate.*
- *Prati e praterie.*
- *Boschi (latifoglie, conifere e di neo formazione.*
- *Castagneto da frutto e relative sistemazioni forestali.*
- *Culture arboree (vigneti e oliveti) e relative sistemazioni idraulico-agrarie.*
- *Centri e nuclei storici e/o di impianto storico.*
- *Alpeggi ed edifici storici sparsi.*
- *Monumenti e beni di rilevante interesse storico-architettonico..*
- *Edifici di interesse storico culturale e architettonico.*
- *Beni e manufatti minori di interesse storico testimoniale.*
- *Aree e siti di interesse archeologico.*
- *Viabilità storica, di impianto storico e di valore riconosciuto.*
- *Strade, visuali e punti panoramici.*
- *Percorsi di identificazione collettiva.*
- *Elementi in emergenza visiva.*

4. Sono obiettivi specifici per l'ambito, da perseguire negli atti di governo del territorio comunale ed in particolare nel R.U. in sinergia con le indicazioni relative alla Strategia dello sviluppo (di cui al successivo Titolo III):

- la difesa idrogeologica, finalizzata alla prevenzione dei dissesti e delle calamità naturali, nonché la tutela e valorizzazione ambientale della rete idrica superficiale e sotterranea, mediante la prioritaria conservazione degli equilibri ecosistemici, anche al fine di assicurare il controllo e la gestione del rischio idrogeologico, riconducendo il reticolo idrografico al ruolo di primaria importanza paesaggistico-ambientale che gli compete;
- la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali che caratterizzano il paesaggio appenninico e che costituiscono elementi di grande interesse conservazionistico e di grande attrattiva da parte del turismo naturalistico ed escursionistico, in sinergia con le politiche di conservazione e sviluppo sostenibile promosse dal Parco Nazionale;
- il sostegno all'attività produttive tipiche del territorio rurale (agricole e silvo-pastorali) attraverso la promozione di azioni ed interventi compatibili tali da garantire gli equilibri ecosistemici nonché da favorire il presidio stabile sul territorio con il mantenimento e il ripristino delle risorse vegetazionali (prioritariamente boschi e pascoli), ambientali e delle sistemazioni agrarie;
- lo sviluppo e la piena applicazione della disposizioni regolamentari e normative concernenti il territorio rurale favorendo specifiche opportunità per l'insediamento e la realizzazione di nuove strutture produttive ad uso agricolo e silvo-pastorale, con particolare attenzione per il sostegno di quelle già esistenti e per quelle legate alla produzione di prodotti tipici locali (cipolla di Treschietto, funghi Porcini, castagne, miele DOP della Lunigiana, ecc.);
- la definizione di norme per la valorizzazione, il riuso e la trasformazione del patrimonio insediativo diffuso ed in particolare degli edifici rurali ed ex rurali (costituendo occasioni di crescita economica con attività legate al turismo sostenibile e a quelle ricreative a basso impatto ambientale), anche allo scopo di salvaguardare l'equilibrio del paesaggio ed il presidio sul territorio;
- la definizione, per i centri di antica formazione, di criteri e metodiche per la valutazione del "valore" culturale e ambientale degli edifici e dei relativi spazi di pertinenza - considerati "documenti" materiali dei secolari modelli di vita rurale, civile e sociale - finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione del patrimonio edilizio, con particolare riferimento per i centri di attestamento dei principali percorsi escursionistici dell'Appennino;
- la definizione di politiche tese a favorire lo sviluppo produttivo e l'inserimento di servizi e attività commerciali, artigianali, terziarie nei centri di antica formazione che in sinergia con attività e servizi alle persone, contribuiscano alla ricostituzione del tessuto economico e sociale dei paesi, di supporto anche alla eventuale permanenza turistica o all'integrazione dei redditi principali;
- la definizione di politiche tese alla valorizzazione dei beni pubblici e di uso pubblico con particolare riferimento ai beni collettivi di uso civico promuovendo la partecipazione e il coinvolgimento della popolazione e delle comunità locali anche al fine di contrastare i fenomeni di abbandono e di utilizzare le risorse demaniali a fini della creazione di iniziative per lo sviluppo di imprenditorialità locale (cooperazione sociale, consorzi forestali, ecc.);
- la tutela e valorizzazione delle attività culturali, dei beni e delle aree di interesse archeologico e architettonico presenti all'interno dei centri antichi e nei nuclei sparsi, attraverso la realizzazione, anche mediante il recupero del patrimonio edilizio non utilizzato e delle aree maggiormente degradate, di punti di aggregazione spaziale e sociale, con prioritaria attenzione per la formazione di un "circuito tematico" di parchi attrezzati;
- l'attivazione di circuiti e modalità per la promozione e fruizione turistica del territorio e per il tempo libero che integrino e qualificano le attività e i percorsi locali con particolare riguardo al recupero e valorizzazione dei principali itinerari storico-culturali e per quelli dell'escursionismo naturalistico e ambientale;
- la messa in sicurezza della viabilità della montagna da raggiungere attraverso opere di sistemazione, potenziamento ed adeguamento estetico funzionale, con particolare riguardo ai

tratti stradali che collegano i Centri antichi con il Capoluogo, che tengano conto delle caratteristiche degli stessi, dei dissesti idrogeologici in atto, della rete idrografica, dell'organizzazione delle colture agrarie e del paesaggio;

- il miglioramento della viabilità locale e l'agevolazione del raggiungimento ed accessibilità dei paesi montani, inserendo idonei parcheggi a supporto della residenza ed assicurando la presenza di un servizio pubblico adeguato; ma anche di spazi attrezzati per la sosta in attestamento ai parchi tematici, alle attrezzature ricettive e ai principali itinerari escursionistici.

TITOLO III – NORME DELLA STRATEGIA PER LO SVILUPPO

CAPO I – FABBISOGNO E DIMENSIONAMENTO SOSTENIBILE

Art. 12 - Dimensionamento e “Carico massimo ammissibile” del territorio

1. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 53 comma 2 lettera c) della L.R. 1/2005, il dimensionamento complessivo indicato dal P.S., ossia le dimensioni massime degli insediamenti per il territorio di Bagnone tali da garantire la sostenibilità complessiva delle trasformazioni territoriali in esso previste (da attuarsi con più regolamenti urbanistici), verificato (nell'ambito del procedimento di Valutazione ambientale e strategica, ovvero integrata) in riferimento agli obiettivi strategici di sviluppo e al grado di vulnerabilità e riproducibilità delle risorse essenziali, la cui consistenza e caratterizzazione è riconosciuta nel quadro conoscitivo, è calcolato e misurato in “superficie utile lorda” (S.U.L.).

2. Ferma restando quanto ulteriormente disciplinato al successivo articolo 13 ed in coerenza con le indicazioni di cui alla D.P.G.R. n° 3R/2007, il P.S. definisce ed identifica il dimensionamento, ovvero la S.U.L., in riferimento principale alle partizioni territoriali delle U.T.O.E., nonché alle rimanenti partizioni territoriali esterne ad esse ricomprese negli Ambiti territoriali di paesaggio del Sistema territoriale, secondo quanto specificatamente indicato nella tabella allegata in appendice alle presenti norme (appendice “A”).

3. Nel dimensionamento generale così definito non sono computati e da computare gli interventi di minima entità riguardanti gli interventi edilizi concernenti il patrimonio edilizio esistente, compreso gli ampliamenti degli edifici esistenti e le trasformazioni degli immobili di piccole dimensioni con cambio di destinazione d'uso che, non avendo carattere strutturale, rientrano nelle dinamiche evolutive connesse con l'ordinario mutamento della composizione sociale della comunità e della struttura economica locale. In questo quadro, anche ai fini delle attività di monitoraggio di cui al successivo articolo 26, sono da considerarsi interventi urbanistici ed edilizi individuati dal R.U. che afferiscono al dimensionamento insediativo del P.S. i seguenti interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia:

- nuova edificazione, di cui all'articolo 78 comma 1 lettera a) della L.R. 1/2005;
- ristrutturazione urbanistica e sostituzione edilizia, di cui all'articolo 78 comma 1 lettere f) e h) della L.R. 1/2005, qualora comportino il contestuale cambio di destinazione d'uso degli immobili esistenti.

4. In aggiunta a quanto disposto al precedente comma 3, secondo quanto indicato dall'articolo 45 della L.R. 1/2005, sono inoltre computati nel dimensionamento del P.S. gli interventi comportanti il mutamento di destinazione d'uso di edifici a destinazione agricola.

Art. 13 - Applicazione e traduzione nel R.U. del dimensionamento di P.S.

1. Il R.U. definisce le previsioni conformative del regime dei suoli attenendosi alle disposizioni del P.S., mediante un'attuazione programmata delle nuove quantità insediative sostenibili, avendo come riferimento prioritario le prescrizioni di seguito elencate. In particolare l'R.U.:

- è orientato a soddisfare le esigenze di edilizia residenziale anche attraverso interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, di ristrutturazione urbanistica, di sostituzione, di riuso e di completamento urbanistico di aree interstiziali e di frangia;
- verifica la disponibilità dei servizi e dei finanziamenti per la realizzazione delle opere pubbliche e delle opere di urbanizzazione necessarie per l'efficienza e la qualità degli insediamenti esistenti;

- dà attuazione agli obiettivi indicati come prioritari dal P.S., concretizzando l'opportunità di sviluppo sostenibile anche in relazione alle reali esigenze manifestate dagli operatori, dando omogeneità e coerenza agli interventi pubblici e privati e di tutela del territorio;
 - nella prima stesura conseguente al presente P.S., dispone e attua una quota parte non superiore al 75% del dimensionamento complessivo.
- 2.** Il P.S., in conformità con le indicazioni regolamentari richiamate al precedente articolo 12 e tenendo conto delle specifiche caratteristiche del Comune di Bagnone (che si contraddistinguono per l'esigua e irrilevante presenza di funzioni specialistiche e produttive), definisce ed articola il dimensionamento secondo le seguenti funzioni:
- residenziale (pubblica e privata), comprensiva delle destinazioni commerciali e dei servizi di vicinato ad integrazione della residenza;
 - produttiva, comprensiva delle destinazioni industriale, artigianale, commerciale limitatamente alle medie strutture di vendita, commerciale all'ingrosso, direzionale, di servizio;
 - turistico ricettiva, comprensiva delle destinazioni per residenze sanitarie assistite;
 - agricola, comprensiva delle funzioni connesse e/o complementari all'attività agricola, incluso l'agriturismo.
- 3.** Il P.S. indica ed articola inoltre la quota parte di dimensionamento da destinare rispettivamente negli atti di governo del territorio, ovvero nel R.U.:
- alla realizzazione degli interventi di nuova edificazione, ovvero alla individuazione di nuovi insediamenti attraverso previsioni di "lotti liberi per l'edificazione" ed "aree di nuovo impianto";
 - alla realizzazione degli interventi di recupero degli insediamenti esistenti, ovvero alla individuazione di "aree di recupero e rinnovo urbano", nonché di "piani di recupero in territorio rurale" (assimilabili ai precedenti).
- 4.** In coerenza con quanto disciplinato al successivo Titolo III Capo II, il P.S. indica infine la ripartizione del dimensionamento secondo le diverse U.T.O.E., che risultano gli ambiti territoriali di riferimento entro cui contenere gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia e quelli di sviluppo territoriale, nonché la quota parte rimanente destinata ad interventi da localizzarsi in aree esterne ad esse ricomprese negli Ambiti territoriali di paesaggio, ferma restando le limitazioni eventualmente indicate nello Statuto del territorio e le specifiche prescrizioni riferite all'attuazione della Strategia di sviluppo.
- 5.** Al fine del conseguimento di appropriate strategie di sviluppo territoriale individuate e disciplinate nell'ambito del "Sistema funzionale per la competitività e lo sviluppo economico", il P.S., secondo quanto ulteriormente indicato nella tabella allegata in appendice alle presenti norme (appendice "A"), definisce inoltre il dimensionamento riservato ad interventi speciali di recupero e rigenerazione di specifici contesti urbani ed ambiti territoriali caratterizzati da degrado urbanistico e socio-economico. In questo caso la S.U.L., determinata in funzione della consistenza del patrimonio edilizio esistente ricadente in detti contesti e/o ambiti, è destinata ad una "pluralità" di funzioni che il R.U. localizza, puntualizza ed individua previa definizione di uno specifico studio di fattibilità finalizzato a determinare, in relazione agli interventi eventualmente ammissibili, le corrispondenti misure compensative e/o perequative, di cui al successivo articolo 38, ritenute necessarie per rimuovere le condizioni di degrado e per assicurare il perseguimento degli obiettivi e delle disposizioni indicate dal P.S..
- 6.** Ai fini di garantire l'efficace declinazione operativa delle indicazioni di P.S. negli atti di governo del territorio e il fattivo perseguimento delle strategie di sviluppo territoriale, il P.S. consente al R.U. la modifica e/o il trasferimento della superficie utile lorda (di cui all'appendice A alle presenti norme) individuata per le singole U.T.O.E. e per gli interventi da localizzarsi in aree esterne ad esse ricompresi negli Ambiti territoriali di paesaggio, tanto in più quanto in meno, nella misura comunque non superiore al 15% della superficie utile lorda complessiva prevista. Inoltre il dimensionamento previsto per le "aree di nuovo impianto" e per i "lotti liberi per l'edificazione" potrà essere sempre utilizzato per aumentare il dimensionamento previsto per le aree di recupero e rinnovo urbano e per i piani di recupero in territorio rurale.

7. I “singoli lotti liberi per l’edificazione”, le “aree di nuovo impianto” e le “aree di recupero e rinnovo urbano”, unitamente ai “piani di recupero in territorio rurale” da individuare nel R.U., rappresentano quelle unità di spazio (libere da insediamenti le prime due, insediate o comunque trasformate le altre) che risultano il principale riferimento operativo per il raggiungimento degli obiettivi strategici, generali e specifici, definiti per il Sistema territoriale e i relativi Ambiti di paesaggio, i Sistemi e sub-sistemi funzionali e le U.T.O.E.. Secondo le definizioni di legge le ultime tre categorie di aree sono generalmente attinenti alla disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio (articolo 55 comma 1 lettera b L.R. 1/2005) ed esprimono pertanto il legame esecutivo tra P.S. e R.U. per il soddisfacimento del fabbisogno e per l’attuazione del dimensionamento previsto dal P.S. stesso.

8. Le “aree di nuovo impianto” ed in alcuni limitati casi da valutare e precisare con il R.U. anche le altre categorie di aree trasformabili, sono inoltre necessarie a realizzare parti organiche di insediamento e devono generalmente essere costituite da superfici fondiari (destinate alle trasformazioni urbanistiche ed edilizie) e superfici da cedere gratuitamente al comune per viabilità e percorsi (pedonali e ciclabili), parcheggi e aree di sosta, attrezzature ed impianti di interesse generale, servizi e spazi pubblici, aree e zone a verde. Esse si attuano generalmente con Piani attuativi (articolo 65 della L.R. 1/2005) – ad esclusione dei lotti liberi per l’edificazione e delle aree di recupero e rinnovo urbano di piccola entità - per i quali si devono sviluppare le verifiche e le valutazioni integrate (strategiche e degli effetti ambientali) ai sensi dell’articolo 12 della L.R. 1/2005.

9. Il P.S. definisce i seguenti criteri per la definizione e localizzazione nel R.U. delle aree di cui ai precedenti commi:

- le “aree di recupero e rinnovo urbano”, sono individuati dal R.U. in contesti e ambiti urbanizzati che presentando criticità, dequalificazione e/o degrado devono essere interessati per questo da interventi di riorganizzazione del tessuto urbanistico e/o edilizio sui quali perseguire prioritariamente la riqualificazione ambientale ed insediativa. Con analoghe caratteristiche possono essere considerati assimilati i piani di recupero nel territorio rurale;
- i “singoli lotti liberi per l’edificazione”, assimilabili alle zone B di completamento ai sensi del D.M. 1444/68, sono di norma porzioni di territorio di limitate dimensioni e devono essere generalmente localizzati dal R.U. in ambiti adiacenti, contermini o interclusi ad insediamenti esistenti e comunque ubicati in contesti sostanzialmente insediati e serviti di urbanizzazioni primaria;
- le “aree di nuovo impianto”, assimilabili alle zone C di espansione ai sensi del D.M. 1444/68, si caratterizzano come porzioni di territorio non insediato prossimo ad insediamenti e possono essere localizzate dal R.U. esclusivamente all’interno del perimetro delle U.T.O.E. e il loro utilizzo è subordinato alla dimostrazione che non sussistano prioritariamente alternative di riuso, riorganizzazione degli insediamenti ed infrastrutture esistenti;
- il P.S. consente inoltre al R.U. l’individuazione di una sola “area di nuovo impianto” anche in ambiti territoriali esterni al perimetro delle U.T.O.E. finalizzata alla esclusiva realizzazione di un progetto sperimentale ad impatto zero sulle risorse essenziali potenzialmente interessate, da destinarsi alla formazione di un eco-insediamento con funzioni residenziali pubbliche e/o convenzionate. Tale progetto deve in particolare garantire la completa applicazione delle disposizioni di cui ai successivi articoli 14 e 36 e non potrà essere complessivamente superiore a 900 mq di S.U.L..

10. Ai fini dell’attuazione delle strategie indicate dal P.S., in riferimento alle aree elencate ai precedenti commi del presente articolo, sono definiti, per ogni U.T.O.E. e per i sistemi funzionali, obiettivi specifici, azioni prioritarie, destinazioni d’uso, quantità e istruzioni per l’edificazione o la trasformazione, parametri per la realizzazione degli spazi e attrezzature pubbliche, prestazioni e indicazioni qualitative. Il R.U. ha il compito di precisare queste indicazioni, mediante “prescrizioni esecutive” che contengano gli elementi progettuali essenziali, i parametri urbanistici, i contenuti delle valutazioni integrate e schemi grafici e tipologici. Qualora il P.S. indichi la necessità o l’obbligatorietà di interventi compensativi – ovvero di cessione gratuita di aree per viabilità, impianti, spazi e attrezzature pubbliche – o di

perequazione urbanistica, il R.U. provvederà inoltre a dettagliare le prescrizioni con specifici parametri e/o indicazioni di dettaglio.

11. Il P.S. definisce infine al successivo articolo 14 indicazioni e prescrizioni specifiche per le “aree di nuovo impianto” e le “aree di recupero e rinnovo urbano”, ovvero obiettivi e requisiti di qualità (insediativa e ambientale) da perseguire nella progettazione esecutiva e di dettaglio al fine di garantire lo sviluppo sostenibile. Detti criteri dovranno essere dettagliati e particolareggiati nel R.U. e, ove ritenuto necessario e pertinente, nel R.E. comunale.

Art. 14 - Disposizioni per la qualità degli interventi di trasformazione

1. Sono obiettivi e requisiti di qualità da perseguire nella progettazione delle “aree di nuovo impianto” e delle “aree di recupero e rinnovo urbano”, nonché nei piani di recupero in territorio rurale, al fine di garantire lo sviluppo sostenibile:

a) Qualità paesaggistica.

- il disegno urbano delle aree deve essere capace di armonizzarsi con l’intorno paesaggistico e ambientale e deve tendere a valorizzare il rapporto con la campagna e la vicinanza di eventuali emergenze storico-culturali;
- le aree devono essere caratterizzate da una struttura urbanistica “interna” ad elevato standard di qualità residenziale, sia nelle soluzioni tipo-morfologiche dell’insediamento, sia nella dotazione dei servizi, delle attrezzature e del verde, sia nel sistema della mobilità a basso tenore di traffico;
- le aree devono avere una struttura fondata su un’armatura infrastrutturale capace di integrare pienamente gli ambiti di espansione urbana con gli insediamenti esistenti, con particolare riferimento per il verde urbano e l’accessibilità multi-modale (pedonale e ciclabile);
- le previsioni urbanistiche devono essere caratterizzate da un quadro pianificatorio (procedurale, normativo e finanziario) che sia capace di determinare con precisione modi, tempi, discipline di riferimento e indicazioni-prescrizioni progettuali attraverso cui garantire il perseguimento degli obiettivi;

b) Qualità ambientale.

- le aree devono essere ad alto contenuto di ecosostenibilità, puntando con decisione su usi intensi di tecnologie a basso consumo energetico e a minor impatto ambientale;
- le previsioni e le soluzioni tecnico-progettuali devono tendere all’ottimizzazione dei fabbisogni energetici complessivi (riduzione e razionalizzazione dei consumi, utilizzo attivo e passivo di fonti di energia rinnovabili, utilizzo di tecnologie evolute ed innovative in grado di sfruttare razionalmente ed efficientemente le fonti energetiche tradizionali);
- le previsioni e le soluzioni tecnico-progettuali devono essere finalizzate a garantire la tutela e il corretto uso della risorsa idrica (realizzazione di reti duali fra uso potabili e altri usi anche al fine dell’utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili, raccolta e impiego di acque meteoriche per usi compatibili, reimpiego delle acque reflue depurate e non, utilizzo di acque di ricircolo delle attività di produzione di beni, impiego di metodi e tecniche di risparmio idrico domestico e nei settori industriale, terziario e agricolo);
- nelle aree dovranno essere adottati strumenti di mitigazione e compensazione ambientale che integrino tecnologie di gestione, recupero, infiltrazione e smaltimento in superficie delle acque meteoriche con le tecnologie del verde pensile, dell’ingegneria naturalistica e del verde tradizionale (contenimento delle superficie impermeabilizzate e sigillate, sistemi decentrati di infiltrazione delle acque meteoriche pulite, raccolta e riutilizzo delle acque piovane, tetti verdi con contenuti bio-micro-climatici);
- le previsioni e i progetti devono verificare che, in accordo con le autorità competenti alla gestione, sia garantita la disponibilità della risorsa idrica tale da soddisfare il fabbisogno e l’adeguatezza della rete di approvvigionamento, ovvero siano attivate e realizzate le necessarie derivazioni e opere di captazione, valutando complessivamente l’impatto e gli

effetti complessivi sul sistema idrogeologico e tenendo conto della necessità di riservare le acque di migliore qualità al consumo umano;

- le previsioni e i progetti devono verificare che, in accordo con le autorità competenti alla gestione, sia garantita l'adeguatezza della rete fognaria e del sistema di depurazione esistente tale da soddisfare le necessità di collettamento e depurazione dei reflui prodotti, ovvero siano attivati e realizzati specifici sistemi alternativi, dando priorità alla realizzazione di reti separate per la raccolta dei reflui e lo smaltimento delle acque meteoriche ed in particolare, per le piccole comunità montane laddove esistano spazi adeguati, al ricorso ai sistemi di fitodepurazione;
- le previsioni devono inoltre assicurare e garantire appositi e adeguati spazi necessari a soddisfare le esigenze di raccolta, differenziata e non, dei rifiuti prodotti (isole ecologiche, riciclerie, aree per ubicazione di campane e cassonetti, spazi per il transito e la manovra dei mezzi adibiti alla raccolta);
- i progetti devono prevedere misure specifiche di riduzione e mitigazione del rumore e di inquinamento atmosferico (miglioramento del sito con barriere verdi naturali o artificiali, impiego di asfalti drenanti e fonoassorbenti, insonorizzazione delle sorgenti di rumore, riduzione del traffico veicolare, impiego di fonti energetiche a basso impatto quali gas metano, solare, fotovoltaico, ecc.);
- le previsioni e i progetti devono prevedere idonee distanze degli edifici adibiti alla permanenza di persone da eventuali fonti di inquinamento elettromagnetico (linee elettriche, cabine di trasformazione, stazioni radio base, ecc.);
- le previsioni e i progetti devono redigere un bilancio energetico globale, includendo i benefici ambientali determinati dalla riduzione dei consumi delle risorse energetici tradizionali e dal conseguente minore inquinamento, tenendo conto delle indicazioni contenute nelle specifiche linee guida della regione Toscana,
- le previsioni devono tenere conto di ogni eventuale incidenza diretta o indiretta, a breve o a lungo termine sulle risorse naturali (habitat, flora e fauna).

2. I criteri di cui al precedente comma 1 sono da recepire e definire a maggiore dettaglio nel R.U. e ove ritenuto necessario e pertinente nel Regolamento Edilizio (R.E.) comunale.

Art. 15 - Disposizioni per il soddisfacimento degli Standard Urbanistici

1. Ai sensi dell'articolo 3 del D.M. n° 1444/68, anche ai fini del perseguimento della qualità degli insediamenti secondo le disposizioni di cui all'articolo 37 della D.P.G.R. n° 2R/2007 (Regolamento di attuazione dell'articolo 3 della L.R.1/2005) la verifica della dotazione di standard urbanistici, ovvero dei rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico e parcheggi, è effettuata dal P.S. su base comunale, ferma restando le successive specifiche direttive individuate a livello di sistema territoriale e delle singole U.T.O.E..

2. L'attuale dotazione di aree per spazi pubblici e/o ad uso pubblico del Comune di Bagnone è stimata in 100.510 mq, corrispondenti a circa 52 mq per abitante (1.930 abitanti a dicembre 2010).

3. Ai fini della determinazione degli Standard urbanistici il P.S., sulla base delle indicazioni e dei dati desumibili dal quadro conoscitivo (indagini demografiche e socio-economiche), assume i seguenti parametri di riferimento:

- Numero medio dei componenti il nucleo familiare: 1,96 arrotondato a 2;
- Dimensione media delle unità immobiliari residenziali: 120 mq di S.U.L.;
- Incremento massimo di S.U.L. residenziale: 20.300 mq;
- Incremento potenziale massimo di abitanti: 338 abitanti (20.300 / 120 x 2);

4. Tenuto conto del dimensionamento e del carico massimo ammissibile degli insediamenti di cui ai precedenti articoli 12 e 13, il P.S. individua come parametro generale di riferimento, ovvero di standard urbanistici (ritenuti in grado di garantire lo sviluppo sostenibile e di assicurare la compatibilità delle previsioni di trasformazione territoriale), riferiti all'intero

territorio comunale, nella misura compresa tra 108.000 e 120.000 mq. Considerando infatti l'attuale dotazione pro-capite per abitante, che risulta significativamente superiore ai minimi di legge, l'obiettivo del P.S. è quello di assicurare il consolidamento e il mantenimento di tale dotazione, anche in relazione alle modeste dinamiche di crescita demografica individuate dal P.S., perseguendo piuttosto la riqualificazione e il miglioramento prestazionale delle attrezzature esistenti. In questo quadro gli atti del governo del territorio e il R.U. assicurano:

- la razionalizzazione e il recupero qualitativo degli spazi destinati all'istruzione nell'ambito degli obiettivi assegnati all'U.T.O.E. 1 e al corrispondente Ambito territoriale di paesaggio, secondo politiche e programmi già avviati dal comune;
- la valorizzazione e l'adeguamento degli spazi destinati ad attrezzature nell'ambito degli obiettivi assegnati all'U.T.O.E. 1 e in misura minore alle altre U.T.O.E. 2 e 3, e ai corrispondenti Ambiti territoriali di paesaggio, secondo politiche e programma da definire nell'ambito dei Sistemi funzionali;
- il mantenimento e consolidamento degli spazi a verde, anche il relazione delle specifiche caratteristiche del territorio di Bagnone che presenta intime relazioni tra insediamenti e spazi aperti rurali;
- il potenziamento e l'incremento degli spazi destinati a parcheggi nell'ambito degli obiettivi assegnati a tutte le U.T.O.E., secondo politiche e programma da definire nell'ambito dei Sistemi funzionali.

5. Il P.S. in coerenza con quanto indicato ai precedenti commi 3 e 4 stabilisce inoltre ulteriori obiettivi relativi alle dotazioni di Standard urbanistici per le singole U.T.O.E. e per l'intero territorio comunale, secondo quanto specificatamente indicato nella tabella allegata in appendice alle presenti norme (appendice "B"). In particolare sono indicati rispettivamente per ogni U.T.O.E. e complessivamente per l'intero territorio comunale:

- a) la dotazione complessiva e pro-capite di standard urbanistici esistenti destinati all'istruzione, alle attrezzature, al verde e ai parcheggi, secondo l'articolazione e le definizioni di legge;
- b) gli obiettivi da perseguire con il R.U. per il soddisfacimento della dotazione generale indicata al precedente comma 4 dal P.S., secondo le seguenti opzioni operative e attuative da definire con specifiche previsioni conformative del regime dei suoli.
 - (-) Razionalizzazione di quelli esistenti;
 - (=) Mantenimento e consolidamento di quelli esistenti;
 - (+) Valorizzazione e adeguamento di quelli esistenti;
 - (++) Potenziamento ed incremento di quelli esistenti.

6. Le presenti disposizioni si integrano con quelle relative al "Sistema funzionale della rete di capacità e possibilità" di cui al successivo articolo 20. In particolare il R.U. assicura la declinazione operativa degli obiettivi indicati per il "Sub-sistema funzionale delle attrezzature pubbliche e di interesse collettivo" anche in relazione al fattivo conseguimento degli obiettivi di soddisfacimento delle dotazioni di standard urbanistici.

CAPO II – DISCIPLINA DEI SISTEMI E SUB-SISTEMI FUNZIONALI

Art. 16 - Definizione, articolazione e contenuti dei Sistemi Funzionali

1. La disciplina dei sistemi funzionali, in linea con gli orientamenti e gli obiettivi del P.I.T. vigente (in relazione alla definizione tematica di "moderna Toscana rurale e urbana"), ha la finalità di perseguire ed attuare la strategia di sviluppo prefigurata dal P.S. in riferimento a specifiche politiche, contribuendo al contempo a definire e/o irrobustire le relazioni tra il sistema territoriale e i relativi ambiti di paesaggio con specifiche indicazioni e prescrizioni integrando, attivando e controllando i flussi e le interazioni fra di essi.

2. Tali sistemi sono pertanto "funzionali" alla definizione di obiettivi strategici di sviluppo che assicurano l'efficace organizzazione ed elevati livelli di qualità del territorio garantendo, al

contempo, le necessarie interconnessioni ed integrazioni nei diversi sistemi territoriali. Essi possono inoltre contribuire a garantire la coerenza a scala territoriale delle diverse politiche di settore che hanno effetto su determinate risorse territoriali. Le disposizioni e le norme dei sistemi funzionali integrano ed arricchiscono quelle degli ambiti territoriali di paesaggio e assumono le regole fissate da quelli su cui insistono, rendendo ad essi congruenti le azioni che realizzano gli obiettivi strategici del sistema funzionale stesso.

3. Il P.S. di Bagnone, tenendo conto delle problematiche emerse dal quadro conoscitivo e secondo le specifiche finalità operative attribuite ai sistemi funzionali nell'ambito della strategia dello sviluppo, anche declinando ed integrando i sistemi funzionali del P.I.T. (Toscana dell'attrattività e dell'accoglienza, Toscana delle reti, Toscana della qualità e della conoscenza, Toscana della coesione sociale e territoriale) e del P.T.C. (Sistema funzionale dell'ambiente, sistema funzionale del patrimonio ad elevato valore economico e sociale) individua i seguenti sistemi funzionali:

- il Sistema funzionale per "l'ambiente e il paesaggio locale";
- il Sistema funzionale per "l'identità urbana e la qualità degli insediamenti";
- il Sistema funzionale per "la competitività e lo sviluppo economico";
- il Sistema funzionale "della rete di capacità e possibilità".

4. Gli elementi, gli ambiti e le componenti territoriali che caratterizzano i diversi Sistemi e Sub-sistemi funzionali trovano riscontro e corrispondenza cartografica con i contenuti degli elaborati di quadro progettuale denominati "Sistemi funzionali e Unità Territoriali Organiche elementari" (QP.4. e QP.5). Essi potranno essere individuati e particolareggiati nel R.U. ad una scala di maggior dettaglio al fine di sviluppare e articolare i contenuti e le azioni indicati nelle norme per ogni sub-sistema, anche in conseguenza di specifici approfondimenti analitici e progettuali.

5. La disciplina dei Sistemi e Sub-sistemi funzionali è costituita ed articolata in obiettivi generali e criteri guida di sistema, nonché obiettivi e/o indirizzi specifici di sub-sistema per la redazione del R.U. e degli atti di governo del territorio.

6. Le strategie di sviluppo sostenibile che sono alla base del P.S. prefigurano il consolidamento delle funzioni attribuite ad ogni sub-sistema funzionale e ai corrispondenti ambiti territoriali individuati in virtù del ruolo delle sinergie e del sistema di relazioni che sono in grado di generare.

Art. 17 - Sistema funzionale per l'ambiente e il paesaggio locale

1. Il Sistema funzionale per "l'ambiente e il paesaggio locale", discende dal riconoscimento e dall'interpretazione territoriale ed urbanistica definita dal quadro conoscitivo, considerando i principali fattori di rilevanza ambientale e paesaggistica e risulta costituito prevalentemente da territori che risultano strategici al fine di attivare politiche per il consolidamento e il rafforzamento dei processi di valorizzazione del patrimonio ambientale, del territorio a prevalente naturalità e di quello con forti qualità paesaggistiche. In questo quadro il P.S. riconosce un'articolazione del sistema funzionale secondo i seguenti sub-sistemi funzionali: del Parco Nazionale dell'Appennino, del Parco urbano e fluviale del Torrente Bagnone, delle aree agricole di valore paesaggistico e di presidio ambientale, delle aree a prevalente ed esclusiva funzione agricola.

2. Il sistema che trova specifiche sinergie e raccordi con la disciplina delle Invarianti Strutturali (di cui ai precedenti articoli 7 e 8) ha come obiettivo prioritario quella di garantire elevati livelli di accessibilità, godimento e fruizione delle risorse interessate nonché di mantenere idonee condizioni di funzionalità ecologica dei luoghi (ambiti territoriali) anche allo scopo di sostenere gli equilibri eco-sistemici.

- SUB-SISTEMA DEL PARCO NAZIONALE DELL'APPENNINO TOSCO-EMILIANO

1. Il sub-sistema funzionale corrisponde ai territori e alle aree che fanno parte del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano di cui al D.P.R. 21 maggio 2001 (Istituzione del parco nazionale dell'Appennino Tosco - Emiliano) così come risultano definitivamente

ampliate a seguito dell'adesione del Comune di Bagnone al parco medesimo. Il P.S., nel quadro delle attività di collaborazione interistituzionale promosse tra Comune ed Ente parco, ha quindi sostenuto lo cambio delle conoscenze e la fattiva integrazione, secondo le diverse competenze, dei contenuti progettuali dei rispettivi strumenti di pianificazione (Piano del parco e Piano Strutturale) stante la contemporaneità delle fasi di rispettiva formazione.

2. In coerenza con le finalità del Parco Nazionale, obiettivo generale del sub-sistema è quello di perseguire una pianificazione e programmazione olistica volta a ricercare l'integrazione tra i diversi elementi fisici, biologici e antropici, in una logica che valuta i sistemi naturali come risorsa fondamentale, senza però trascurare l'opera che l'uomo ha lasciato come segno di cultura. In questo quadro l'obiettivo generale si configura come punto d'incontro e di equilibrio delle principali finalità di gestione, conservazione e restauro dei valori naturali e culturali e promozione dello sviluppo economico e sociale del territorio locale che sono alla base del riconoscimento ed istituzione dell'area protetta.

3. In questo quadro il P.S. recepisce, fa proprie e attribuisce efficacia applicativa alle disposizioni e previsioni contenuti nella proposta di "Piano del parco", individuando in particolare, anche mediante specificazioni e proposte di integrazione di maggiore dettaglio:

- a) l'articolazione in "zone assoggettate a diverso grado di protezione", con riferimento alle categorie di cui all'art.12 della L. 394/91, ovvero
 - le riserve generali orientate (zone B), coincidenti con il crinale delle rocce affioranti ed acclivi e le corrispondenti praterie cacuminali, posti a cavallo della catena appenninica;
 - le aree di protezione (Zone C), coincidenti con i versanti montani e le dorsali secondarie prevalentemente boscate, posti tra il crinale principale e i centri montani;
 - le aree di promozione economica e sociale (Zone D), coincidente con le aree agricole e gli spazi contermini al centro storico di Copione;
- b) i principali sistemi di accessibilità veicolare e pedonale al parco (accessi e viabilità, rete dei sentieri, ecc.), ovvero:
 - la dorsale sentieristica principale, coincidente con il sentiero 00 che, nel caso di Bagnone si disloca lungo il crinale appenninico con alcune diramazioni lungo direttrici secondarie di collegamento con gli alpeggi;
 - i sentieri di sostegno alla fruizione del parco, coincidenti con la rete escursionista dei sentieri (di antico impianto quali ad esempio la via Longobarda) che dai centri montani di Vico, Treschietto, Iera e Compione salgono fino a connettersi con la dorsale principale;
 - la viabilità di sostegno, che dal centro di Compione sale fino agli alpeggi dei Tornini recentemente recuperati per finalità connesse con la fruizione del parco, la cui utilizzazione carrabile deve essere adeguatamente limitata all'uso esclusivo di vigilanza e controllo, protezione civile e soccorso alpino, mobilità collettiva pubblica appositamente convenzionata (servizio navetta).
- c) le attività economiche e di fruizione ritenute attinenti e correlate alle finalità istitutive del parco, ovvero:
 - le polarità turistico ricettive, riconosciute nell'insediamento e nelle attrezzature di servizio di Treschietto, nonché nelle funzioni di "porta del parco" attribuibili al Capoluogo,
 - i rifugi e i bivacchi (di sostegno alla rete di fruizione), riconosciuti e localizzati nel centro di Treschietto e negli alpeggi dei Tornini e Baton;
 - gli accessi privilegiati ai sentieri di sostegno alla fruizione del parco, localizzati a Vico, Treschietto, Iera e Compione.

4. I riferimenti spaziali precedentemente elencati trovano riscontro e corrispondenza nelle norme tecniche di attuazione del Piano del parco che disciplinano i diversi elementi secondo differenti gradi di coerenza: norme prescrittive (vincoli), di indirizzo (per la gestione), di intervento (come strumento di verifica e perfezionamento del dispositivo normativo).

5. Il R.U. provvederà a recepire e specificare le indicazioni spaziali del Piano del parco, qualora approvato e reso conformativo secondo le procedure di cui alla Legge 394/91, ovvero quelle indicate ed integrate dal P.S., esplicitando al contempo le relative norme con prescrizioni e direttive di maggiore dettaglio. In attesa dell'approvazione del Piano del parco si applicano le

norme di cui al presente articolo, nonché quelle eventualmente più restrittive indicate all'allegato "A" del D.P.R. 21 maggio 2001 (Istituzione del parco nazionale dell'Appennino Tosco - Emiliano).

- SUB-SISTEMA DEL PARCO URBANO E FLUVIALE DEL TORRENTE BAGNONE

1. Il Sub-sistema funzionale del Parco urbano e fluviale del Torrente Bagnone è costituito dall'asta dell'omonimo Torrente dalle infrastrutture ed opere idrauliche ad esso pertinenti (briglie, argini, chiuse, muraglioni, opere di presa, casse di laminazione, ecc.), nonché dagli ambiti territoriali di stretta pertinenza sia da un punto di vista idraulico (ambiti di naturale esondazione) che da un punto di vista paesaggistico, storico-culturale e ambientale. Il sub-sistema che interseca l'U.T.O.E. del Capoluogo si prefigge la creazione di un parco fluviale a scala ed estensione comprensoriale, in sinergia con analoghe politiche del Comune di Villafranca L., che ricomprenda al suo interno anche un parco urbano di livello locale che assicuri la fruizione pubblica delle aree a stretto contatto con il Capoluogo.

2. Obiettivo prioritario del Sub-sistema è la creazione e realizzazione di un'area protetta, che assicuri la conservazione degli ambienti di valenza ecologico-funzionale, la valorizzazione delle aree agricole, la fruizione del fiume e delle aree di interesse naturalistico, assicurando al contempo la salvaguardia degli equilibri idrogeologico e idraulici, favorendo il corretto uso agricolo delle aree aperte, per il tempo libero (trekking, canoa, mountain bike, pesca, ecc.) recuperando e ove necessario ripristinando le necessarie relazioni modali e funzionali tra corso d'acqua ed insediamenti storici contermini. A tal fine il P.S. individua in particolare:

- gli ambiti destinati a misure di tutela e conservazione e quelli altresì destinati ad interventi di valorizzazione e promozione economica e sociale;
- gli ambiti destinati alla localizzazione di spazi, attrezzature e servizi del parco (porte e accessi al parco), unitamente alla rete sentieristica e di fruizione.

3. Coerentemente con le finalità generali precedentemente indicate si potrà al contempo perseguire, di intesa con la Provincia di Massa-Carrara, il Comune di Villafranca in L. e l'Autorità di Bacino e l'Unione dei comuni della Lunigiana, l'istituzione di un'area naturale protetta di interesse locale (A.N.P.I.L.) ai sensi della L.R. 49/1990 e s.m.i..

4. Sono obiettivi specifici di sub-sistema da perseguire e conseguire nel R.U. e negli altri atti di governo del territorio:

- la creazione di un sistema di spazi aperti attrezzati polifunzionali per la fruizione ricreativa e sportiva degli ambiti pertinenti al fiume anche con l'intento di riequilibrare la dotazione complessiva di attrezzature per il tempo libero relazionate e connesse con gli insediamenti e le corrispondenti U.T.O.E. che risultano contermini al fiume stesso, con particolare attenzione per il Capoluogo;
- la riscoperta del fiume e delle specifiche aree di pertinenza fluviale, favorendo funzioni ricreative e per il tempo libero, con particolare attenzione per quelle connesse al godimento delle acque per attività sportive e la balneazione e degli spazi vegetati per attività ludiche e lo svago, anche mediante la valorizzazione di specifici luoghi storicamente frequentati;
- la tutela dell'integrità degli spazi aperti naturali e rurali da considerare come serbatoio di aree a "verde" non suscettibili di trasformazione, garantendo in particolare la continuità funzionale e l'efficienza ecologica dell'intera asta fluviale, tra la zona montana appenninica e il fondovalle del Magra;
- il recupero degli edifici e dei manufatti rurali, con particolare attenzione per quelli di interesse storico testimoniale connessi con lo sfruttamento della forza propulsiva dell'acqua (molini, ecc.) e del restante patrimonio edilizio esistente con l'introduzione di funzioni capaci di rispondere adeguatamente agli obiettivi generali di sub-sistema, anche con interventi di riqualificazione e riconversione funzionale in relazione a quelli degradati e/o abbandonati;
- l'organizzazione di un sistema di percorsi lenti (pedonali e ciclabili), che comprenda anche parcheggi di interscambio rispetto ai percorsi viari, mediante il prioritario riordino e

- l'adeguamento dei tracciati storici e dei percorsi esistenti, che consenta una facile accessibilità al fiume dagli insediamenti e dalle infrastrutture limitrofe;
- il raggiungimento del massimo livello di messa in sicurezza idraulica e idrogeologica del territorio ed in particolare degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti, in coerenza con le politiche di programmazione della competente Autorità di bacino;
 - il consolidamento e il potenziamento delle azioni e degli interventi per la produzione di energia dalla fonte rinnovabile intrinsecamente rappresentata dal fiume, con particolare attenzione per il prioritario ripristino delle antiche opere di presa e delle sistemazioni idrauliche dei salti naturali a scopi idroelettrici.
- 3. Il Regolamento Urbanistico e gli atti di governo del territorio dovranno:**
- a) individuare un insieme complesso di previsioni specifiche ed interventi mirati, costituiti da diversi progetti unitari riferiti ad ambiti spaziali definiti in riferimento a quelli preliminarmente indicati dal P.S., da realizzarsi preferibilmente con piano attuativo, tali da garantire, anche attraverso l'attuazione programmata, la continuità e la rispondenza con gli obiettivi strategici di sub-sistema. Il R.U. dovrà inoltre individuare l'esatta perimetrazione del parco urbano e degli ambiti interessati da specifici interventi urbanistici e territoriali;
 - b) localizzare specifici ambiti del fiume, con priorità per quelli di particolare interesse paesaggistico e per quelli preliminarmente indicati dal P.S., da destinare ad attività sportive e ricreative, per lo svago e il tempo libero, legate alla fruizione naturalistica ed ambientale del corso d'acqua;
 - c) predisporre un'accurata analisi delle aree interessate dal sub-sistema che partendo dalla schedatura del patrimonio edilizio e dei manufatti proto-industriali e di interesse storico testimoniale esistenti, estenda le conoscenze di base al rilievo degli spazi aperti e dei percorsi, alla verifica della consistenza e delle dimensioni dei manufatti, all'indagine sulle condizioni socio-economiche e sugli assetti del mosaico agrario e delle strutture fondiarie;
 - d) sulle altre aree agricole e sugli altri spazi aperti, interni al perimetro del parco, definire gli usi e le trasformazioni ammesse, attraverso una disciplina che vieti di norma la nuova edificazione e più in generale il consumo di suolo ad uso esclusivamente privato e regolamenti le trasformazioni e l'uso del patrimonio edilizio esistente. Su tali aree dovranno essere riconosciute e mantenute le attività agricole tradizionali e gli interventi infrastrutturali dovranno essere dotati di apposite misure compensative;
 - e) individuare un sistema di percorsi esclusivamente ciclo-pedonali di fruizione dell'asta fluviale e degli spazi aperti contermini che consenta la connessione tra parco, insediamenti e rete viaria contermini assicurando l'efficace accessibilità al parco;
 - f) predisporre studi e progetti per incrementare le capacità di utilizzo della risorsa fiume per la produzione di energia elettrica, partendo dal prioritario potenziamento degli interventi e delle politiche già in atto e dal ripristino funzionale a scopi idroelettrici di opere d'arte e infrastrutture idrauliche già esistenti, in coerenza con analoghi obiettivi del sub-sistema funzionale per l'efficienza delle infrastrutture e delle dotazioni territoriali.
- **SUB-SISTEMA DELLE AREE A PREVALENTE ED ESCLUSIVA FUNZIONE AGRICOLA**
- 1.** Il sub-sistema funzionale delle "aree a prevalente ed esclusiva funzione agricola" discende dal riconoscimento e dall'interpretazione (tipologia, funzionale, storico-culturale e socio-economica) delle categorie di uso del suolo definite dal quadro conoscitivo, considerando i fattori caratterizzanti il territorio rurale, partendo dai criteri di classificazione indicati e prescritti dal P.T.C. della Provincia di Massa-Carrara e tenendo conto della lettura degli elementi costitutivi e dell'articolazione morfo-tipologica degli assetti paesistici (cui corrispondono elementi e componenti indicati nello Statuto del territorio) in coerenza con il P.I.T..
 - 2.** Il P.S. individua, anche in coerenza con le specifiche prescrizioni di cui all'articolo 28 del P.T.C., i seguenti obiettivi generali di sub-sistema che si integrano con quelli del sistema funzionale per la competitività e lo sviluppo economico:
 - tutela del paesaggio e delle risorse culturali e ambientali caratterizzanti e costitutive del territorio rurale, con la valorizzazione e il consolidamento delle funzioni agricole e silvo-

forestali e delle attività connesse con la promozione dei prodotti agro-ambientali, nonché con il mantenimento e il controllo delle attività connesse con l'agricoltura part-time e di autoconsumo al fine di assicurare il presidio umano nei territori aperti;

- conservazione delle risorse naturali, degli habitat e delle specie animali o vegetali di significativo interesse per la biodiversità, di associazioni vegetali o forestali, di formazioni geologiche, di singolarità paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;
- qualificazione delle aree agricole con funzione produttiva, con particolare riferimento all'agricoltura biologica, per aumentarne le prestazioni ambientali sia rispetto alle funzioni di presidio ambientale che al rafforzamento delle specificità proprie delle produzioni locali, anche con l'introduzione controllata di nuove funzioni produttive che, nel rispetto dei valori ambientali e paesaggistici degli ambienti agricoli e rurali, possano consentire la valorizzazione dell'economia rurale;
- recupero del patrimonio edilizio esistente atto a mantenere le condizioni territoriali per la permanenza e/o il ritorno delle imprenditorialità agricole e della residenzialità rurale, attraverso interventi di adeguamento funzionale e di recupero architettonico, nonché la conservazione dei manufatti rurali di maggior pregio e delle tipologie edilizie tradizionali ricorrenti orientando il recupero alla conservazione dell'impianto architettonico originario e incentivando le tecniche costruttive che utilizzano materiali eco-compatibili;
- applicazione di metodi di gestione e di restauro ambientale, in modo particolare per le aree degradate, idonei a realizzare un'integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali;
- valorizzazione e sviluppo di attività integrative dei redditi in relazione alle funzioni agricole e alle caratteristiche del territorio rurale anche attraverso il recupero, ai fini turistici ricettivi abitativi e/o di attività di agriturismo e dei servizi del terzo settore nonché con l'individuazione di attività ricreative compatibili con il territorio, dei nuclei e delle case sparse di impianto storico a destinazione originaria agricola;
- recupero delle infrastrutture viarie esistenti e dei percorsi ed itinerari storici e loro valorizzazione e riqualificazione all'interno di un processo economico dinamico che favorisca l'integrazione tra usi agricoli e silvo-pastorali con altre funzioni compatibili con il mantenimento del territorio rurale.

3. In riferimento alla declinazione operativa degli obiettivi precedentemente indicati per il Sub-sistema e in applicazione delle norme di cui alla D.P.G.R. n° 5R/2007 e delle disposizioni di cui al Titolo IV, capo III della L.R. 1/2005, il R.U. dovrà:

- a) dettagliare le aree agricole da sottoporre alla specifica disciplina sul territorio rurale – ed in particolare quelle definite al comma 2 dell'articolo 40 della L.R. 1/2005, in relazione alla funzione agricola e in rapporto alla caratterizzazione sociale, ambientale e paesaggistica degli ambiti territoriali di paesaggio interessati - nonché quelle escluse da tale applicazione come indicato dal P.I.T. (territorio aperto), tenendo conto delle specifiche indicazioni di quadro conoscitivo del P.S. e delle specifiche prescrizioni del P.T.C.;
- b) nelle aree riconosciute a destinazione agricola e comunque più in generale nel territorio aperto, ovvero nelle aree naturali caratterizzate per la prevalenza di boschi, praterie, pascoli, arbusteti, ecc., definire una disciplina dettagliata consentendo le seguenti attività e trasformazioni ammesse:
 - la manutenzione, l'adeguamento e la realizzazione di strutture e opere di difesa del suolo, idraulica e idrogeologica e di protezione dei terreni, con particolare attenzione per il recupero del rapporto e delle relazioni naturali tra Torrente Bagnone – comprensivo dei suoi principali affluenti - e spazi aperti contermini; nonché per il recupero delle sistemazioni idraulico-agrarie esistenti (terrazzamenti, ciglionamenti e lunette) tipicamente relazionate alle attività colturali tradizionali;
 - la protezione degli alberi monumentali, delle alberate e degli altri filari con colture arboree di vite e olivo, delle siepi, delle altre sistemazioni agrarie di collina (terrazze a

- gradoni, ciglioni e muri a secco lungo strada, scoline, gorili, bottacci, ecc.);
- la protezione delle aree riparali e delle macchie di bosco anche con l'esecuzione di interventi di ingegneria idraulica, naturalistica e di recupero ambientale, con particolare attenzione per le conversioni e le trasformazioni vegetazionali volte a migliorare la stabilità biologica e a migliorare l'assetto dei terreni nudi degradati o in abbandono;
 - l'esercizio delle attività selvicolturali e degli interventi di rinaturalizzazione e di riforestazione, la manutenzione, l'adeguamento delle piste di esbosco e di servizio forestale; con particolare attenzione per le conversioni e le trasformazioni boschive volte a migliorare la stabilità biologica e un migliore assetto ambientale delle aree boscate degradate
 - l'esercizio di servizi e la realizzazione di opere volte a prevenire gli incendi boschivi e a difendere il bosco da attacchi parassitari e da danni di altra origine; con particolare attenzione per la realizzazione di piste frangifuoco e di punti e spazi di riserva d'acqua per lo spegnimento del fuoco, anche attraverso la modifica dei tracciati delle piste pubbliche o di uso pubblico che potranno essere variati al fine di assicurare la necessaria l'esercizio e l'ordinaria coltivazione del suolo e delle attività selvicolturali, con particolare attenzione per la manutenzione degli orti urbani e periurbani, comprensivi dei percorsi e delle strade poderali e interpoderali; nonché per gli interventi di rinaturalizzazione e di riforestazione, comprendenti l'eventuale adeguamento delle piste di esbosco e di servizio forestale;
 - l'esercizio del pascolo, dell'attività di ceduzione e dell'ordinaria coltivazione del suolo, nonché la manutenzione e l'adeguamento dei percorsi e delle strade poderali e interpoderali, con esclusione della nuova realizzazione;
 - la manutenzione e l'adeguamento delle opere e degli impianti e delle infrastrutture tecnologiche a rete esistenti, nonché l'eventuale nuova realizzazione di strutture e impianti, limitatamente a quelli esclusivamente connessi e relazionati con il perseguimento di obiettivi del Sistema funzionale della rete di capacità e possibilità;
 - l'esercizio delle attività sportive e ricreative, la manutenzione e l'adeguamento delle opere, degli impianti e delle strutture esistenti, nonché l'eventuale nuova realizzazione di strutture e impianti limitatamente a quelli esclusivamente connessi e relazionati con le attività escursionistiche e alpinistiche;
- c) nelle sole aree riconosciute ad "esclusiva e prevalente funzione agricola", disciplinare la costruzione di nuovi edifici rurali, nonché di nuovi annessi agricoli connessi e necessari alla conduzione dei fondi e all'esercizio dell'attività agricola, da realizzarsi previo Programma Aziendale Pluriennale di miglioramento agricolo ambientale (P.A.P.M.A.A.), secondo quanto indicato dall'articolo 41 della L.R. 1/2005, nel rispetto delle prescrizioni e dei parametri indicati dal P.T.C. con particolare riferimento alle superfici minime fondiaria da mantenere in produzione. In particolare sono prescritti per il R.U.:
- nuovi edifici rurali ad uso abitativo, di cui all'articolo 41 comma 2 della L.R. 1/2005, sono ammessi di norma dal P.S. nelle sole "aree ad esclusiva funzione agricola"; essi non potranno avere superficie utile lorda superiore a 120 mq;
 - nuovi annessi agricoli sono ammessi conformemente alle necessità aziendali da dimostrare con il P.A.P.M.A.A. secondo i disposti della lettera a) del comma 4 dell'articolo 41 della stessa L.R. 1/2005 e previo impegno dell'imprenditore agricolo a mantenere in produzione superfici fondiaria minime secondo i disposti della lettera b) del medesimo comma 4;
- d) allo scopo di garantire comunque, anche nei casi di agricoltura part/time e/o di autoconsumo o per hobby, il presidio del coltivatore agricolo nel territorio rurale, come condizione necessaria per il mantenimento dei caratteri e delle qualità ambientali del territorio rurale, è ammessa la costruzione di annessi agricoli anche per fondi aventi superficie fondiaria inferiore ai minimi indicati dal P.T.C., ovvero per quelli eccedenti le capacità produttive del fondo in attuazione di quanto indicato dall'articolo 41 commi 5, 6 e 7 della L.R. 1/2005 e sulla base delle norme indicate dalla D.P.G.R. n° 5R/2007, subordinando la realizzazione

degli stessi alla previsione e realizzazione di interventi di recupero ambientale; essi non potranno comunque avere S.U.L. superiore a 50 mq. In questo quadro il R.U. definirà inoltre i criteri localizzativi, le tipologie e le dimensioni edilizie ed i materiali dei manufatti precari per lo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 41 comma 8 della L.R. 1/2005; essi non potranno comunque avere S.U.L. superiore a 20 mq. I manufatti precedentemente indicati dovranno avere limitate dimensioni ed essere realizzati con materiali e tecniche compatibili e comunque facilmente rimovibili che non comportino modificazione dello stato dei luoghi;

e) definire la disciplina degli interventi sul patrimonio edilizio esistente e diffuso nel territorio rurale, anche in coerenza con gli obiettivi del sistema funzionale per l'identità urbana e la qualità degli insediamenti. In particolare, secondo i caratteri indicati dal P.S., si dovrà:

- riconoscere ed identificare gli edifici storici e di impianto storico, ovvero di interesse tipologico e storico tradizionale, definendo una disciplina puntuale degli interventi ammessi, secondo i diversi caratteri, prevalentemente orientata al restauro, al risanamento, al recupero conservativo e alla ristrutturazione edilizia, che garantisca il rispetto degli elementi architettonici storico-tradizionali ritenuti di valore, compatibilmente con le necessità di adeguamento strutturale, funzionale e igienico sanitario;
- definire gli edifici e i manufatti di recente costruzione con destinazione d'uso agricola per i quali, secondo i caratteri di ognuno e in relazione al contesto territoriale e paesaggistico, devono essere prescritti gli interventi ammessi, che potranno essere anche di sostituzione edilizia, trasferimento di volumetria e ampliamento secondo quanto indicato dall'articolo 43 della L.R. 1/2005, al fine di favorire il mantenimento e la crescita delle attività agricole;
- definire le modalità e le indicazioni normative per la realizzazione degli interventi di recupero e/o ampliamento degli edifici e dei manufatti a destinazione d'uso agricola finalizzati ad attività agricole e agrituristiche, previo P.A.P.M.A.A.;
- definire gli edifici e i manufatti estranei all'attività agricola per i quali, secondo i caratteri di ognuno e in relazione al contesto territoriale e paesaggistico, devono essere prescritti gli interventi ammessi che potranno essere anche di ristrutturazione edilizia (comprensiva dell'adeguamento igienico – funzionale), di sostituzione edilizia e ristrutturazione urbanistica, secondo quanto indicato dall'articolo 44 della L.R. 1/2005, in funzione degli specifici caratteri tipologici e ambientali, anche al fine di garantire un presidio stabile sul territorio;
- individuare in dettaglio le aree e i manufatti caratterizzati da evidenti condizioni di degrado fisico, socio-economico, igienico e ambientale per i quali possono essere predisposti anche piani di recupero, compatibilmente con il dimensionamento del P.S., che prevedano progetti di recupero funzionale, tipologico e ambientale, con interventi di sostituzione edilizia e ristrutturazione urbanistica in cui l'ampliamento della consistenza edilizia esistente risulti vincolato alla eliminazione dei fenomeni di degrado e alla formazione di spazi, infrastrutture e attrezzature pubbliche o di uso pubblico anche in sinergia con il Piano di Sviluppo Rurale;

4. Il mutamento di destinazione d'uso degli edifici rurali non più utilizzati a fini agricoli potrà essere ammesso, compatibilmente col dimensionamento individuato del P.S. (di cui al precedente articolo 12) e nel rispetto delle prescrizioni indicate dal P.T.C., con prioritario riferimento agli edifici storici e di impianto storico e ferma restando la necessità di individuare specifici interventi di sistemazione ambientale delle aree agricole ad essi relazionate in coerenza con quanto indicato all'articolo 45 della L.R. 1/2005 e dal relativo regolamento di attuazione.

- **SUB-SISTEMA DELLE AREE AGRICOLE DI VALORE PAESAGGISTICO E DI PRESIDIO AMBIENTALE**

1. Il Sub-sistema delle "aree agricole di valore paesaggistico e presidio ambientale" discende dal riconoscimento, nell'ambito delle categorie tipologiche di uso del suolo definite dal quadro

conoscitivo, di ambiti spaziali di particolare interesse ambientale e paesistico per la particolarità e tipicità dei caratteri costitutivi e dell'articolazione morfo-tipologica degli assetti agrari (cui corrispondono elementi e componenti indicati nello Statuto del territorio). Si tratta di norma delle aree agricole di stretta pertinenza e interconnessione funzionale con i centri e i nuclei storici di antica formazione (aree di alimentazione degli insediamenti) in cui il mosaico agrario si distingue per la permanenza di antiche trame colturali, di sistemazioni tradizionali e colture agrarie (orti, vigneti, oliveti, frutteti, ecc.) tipiche dei contesti sub-montani e collinari della Lunigiana.

2. Obiettivo principale del sub-sistema è il mantenimento e la conservazione attiva delle funzionalità ambientali, storico-culturali e socio-economiche che caratterizzano le aree agricole di valore paesaggistico e presidio ambientale al fine di assicurare il mantenimento e, ove possibile, la ricostituzione delle tradizionali relazioni tra territori aperti (la campagna) e aree urbane (la città). La prioritaria tutela e la salvaguardia di queste aree, che rappresentano anche importanti componenti paesistiche da destinare prioritariamente alle funzioni agricole tradizionali e a quelle periurbane, è orientata anche ad assicurare l'efficace contrasto alla crescita degli insediamenti e a garantire il controllo e la regolazione della forma urbana rispetto al corrispondente intorno rurale e naturale. In questo quadro esse possono essere anche destinate a supporto prioritario di attività ricreative, di sostegno e integrazione delle funzioni urbane.

3. Il R.U. e gli atti di governo del territorio dettagliano e articolano le partizioni spaziali individuate dal P.S. in relazione alle diverse funzioni agricole e in rapporto alla caratterizzazione storico-culturale, ambientale e paesaggistica degli ambiti territoriali di paesaggio interessati, definendo conseguentemente le specifiche disposizioni di tutela, conservazione e rigenerazione. In questo quadro il R.U.:

- a) garantisce la prioritaria salvaguardia dall'edificazione e dalla trasformazione insediativa ed infrastrutturale, dei contesti e degli ambiti individuati dal P.S., favorendo al contempo gli usi che assicurino il mantenimento e lo sviluppo qualitativo sia in termini di superficie che in termini di valore paesaggistico, ambientale ed ecologico funzionale;
- b) definisce politiche e azioni volte a contenere e attenuare la frammentazione e l'alterazione degli ambienti per cause antropiche (nuovi insediamenti e infrastrutture) attraverso la rigorosa tutela delle aree indicate dal P.S. ritenute capaci di garantire, oltre alla funzionalità ecologiche, il contenimento della crescita degli insediamenti, individuando elementi connettivi del paesaggio rurale da valorizzare con il consolidamento delle funzioni agricole e/o con l'eventuale limitata individuazione di attrezzature leggere di supporto ad attività ricreative e/o connesse con il tempo libero;
- c) individua specifiche prescrizioni normative, anche in coerenza con la disciplina delle Invarianti Strutturali, volte a puntualizzare e ulteriormente specificare le disposizioni di tutela e conservazione riferite alle diverse componenti che caratterizzano la struttura e il mosaico agrario. In particolare il R.U. individua norme per :
 - la salvaguardia e la tutela di siepi, fossi e canalette di scolo, formazioni arboree ed arbustive non colturali, individui arborei di carattere monumentale, ciglionamenti, terrazzamenti, lunette, viabilità minore, rete scolante principale e secondaria;
 - il mantenimento della destinazione agricola, degli attuali impianti e delle colture arboree e agrarie tradizionali. Interventi di agricoltura specializzata di ogni genere e la realizzazione di serre e vivai sono di norma considerati incongrui con questi ambienti;
 - il ripristino delle mulattiere e delle antiche percorrenze interne, dei sentieri poderali e dei relativi manufatti, al fine di facilitare la fruizione del territorio e di incentivare attività integrative quella agricola (agriturismo, turismo rurale);
 - l'introduzione di tecniche rispettose delle esigenze biologiche e paesaggistiche per la gestione della rete scolante e delle opere idraulico-agrarie e delle sistemazioni superficiali dei suoli agricoli (interventi monolaterali per la ripulitura della vegetazione e della sedimentazione dei fossi principali, artificiali o naturali).

Art. 18 - Sistema funzionale per l'identità urbana e la qualità e degli insediamenti

1. Il Sistema funzionale per “l'identità urbana e la qualità degli insediamenti” discende dal riconoscimento e dall'interpretazione territoriale ed urbanistica definita dal quadro conoscitivo, considerando i fattori costitutivi e caratterizzanti le forme urbane e più in generale i caratteri dell'assetto insediativo. In questo quadro il P.S. riconosce un'articolazione del sistema funzionale secondo i seguenti sub-sistemi funzionali: degli insediamenti a significativa complessità funzionale, degli insediamenti a bassa complessità funzionale, degli insediamenti e nuclei sparsi, del patrimonio edilizio in territorio rurale.

2. Il sistema, che trova specifiche sinergie e raccordi con la disciplina delle Unità Territoriali Organiche Elementari (di cui ai successivi articoli 21 e 22), ha come obiettivo prioritario di elevare i livelli di qualità delle aree urbane e più in generale del patrimonio insediativo (prevalentemente costituito da centri storici, nuclei, borghi e agglomerati rurali), individuando le regole per la corretta gestione degli interventi urbanistici ed edilizi orientando l'attività pubblica e privata al miglioramento e alla qualificazione delle strutture e dei relativi spazi pertinenziali incrementando complessivamente l'efficienza e le prestazioni ambientali, funzionali e sociali con particolare attenzione per gli spazi pubblici e di relazione comunitaria e per quelli periurbani e rurali ad essi intimamente relazionati.

- SUB-SISTEMA DEGLI INSEDIAMENTI COMPLESSI

1. Il sub-sistema funzionale degli “insediamenti a significativa complessità funzionale” è in particolare costituito dalle aree urbane di maggiore dimensione prevalentemente costituite da tessuti urbani di fondazione e impianto storico a cui si sono aggiunte addizioni ed espansioni relativamente recenti. Si tratta di aree urbane caratterizzate da una pluralità di funzioni e di tessuti urbani, in cui si distinguono parti con destinazioni miste (tipicamente nelle parti di impianto storico) e parti monofunzionali tipicamente destinati alla residenza, ovvero alle attrezzature pubbliche e ai servizi di interesse generale. Oltre al Capoluogo si individuano gli altri centri contermini distribuiti a grappolo in corrispondenza dei versanti di mezzacosta del fondovalle principale di Bagnone (Corlaga e Orturano), nonché quelli di maggiore dimensioni posti sui versanti sub-montani (Vico, Treschietto e Iera) e collinari (Mochignano, Pastina, Pieve, Groppo, Corvarola, Gabbiana, Castiglione del Terziere e Lusana); in questo caso si riconoscono inoltre ambiti caratterizzati dalla morfologia incerta, dallo sconfinare delle parti insediate nel territorio aperto con specializzazioni funzionali o densità dei contesti ibride e di complessa identificazione.

2. Il R.U. e gli atti di governo del territorio, partendo dall'articolazione delle previsioni del vigente R.U., dettagliano e articolano le diverse partizioni spaziali costitutive del sub-sistema in rapporto alle funzioni urbane esistenti e in relazione alla caratterizzazione morfo-tipologica, storico-culturale, ambientale e paesaggistica delle diverse parti urbane e degli spazi aperti ad essi relazionati, definendo conseguentemente le specifiche disposizioni volte in particolare a:

- assicurare l'integrazione delle tipologie di intervento e delle funzioni nell'ambito dei contesti urbanizzati, limitando la monofunzionalità residenziale e la dispersione insediativa (sprawl) per singole addizioni edilizie, perseguendo un disegno unitario ed organico delle principali trasformazioni urbanistiche in stretta relazione con i tessuti urbani esistenti, anche al fine di superare le condizioni di disparità e di svantaggio in rapporto ai servizi disponibili, risaldare i rapporti sociali e creare condizioni di un più equilibrato mix di servizi, usi e destinazioni, accrescendo il grado di integrazione urbana;
- garantire l'efficace e fattiva declinazione operativa delle previsioni di sviluppo insediativo, con particolare attenzione per il capoluogo ed i centri dell'ambito territoriale di paesaggio del fondovalle e delle coste pedemontane di Bagnone, attraverso il prioritario ripensamento e la nuova configurazione degli assetti urbanistici ed edilizi delle aree di nuovo impianto e dei singoli lotti liberi per l'edificazione individuati nel vigente R.U. e non attuati, analizzando preliminarmente i motivi della mancata realizzazione, gli elementi e i fattori territoriali che possono costituire opportunità e/o criticità alla fattiva attuazione ed individuando

successivamente un disegno complessivo degli assetti insediativi ed infrastrutturali (comprensivo degli spazi pubblici) che assicuri reale definizione attuativa, compatibilità ambientale ed elevati livelli di qualità;

- favorire il miglioramento e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente (con bassi costi di realizzazione economicamente accettabili e sostenibili), anche in funzione di migliorare l'attrattività dei centri per l'accoglienza di nuovi nuclei familiari, con la definizione di una specifica disciplina che favorisca il riuso e l'adeguamento funzionale degli edifici, individuando categorie e tipologie di intervento che consentano e disciplinino interventi di ampliamento e sopraelevazione degli edifici, o il recupero dei manufatti precari e secondari, con particolare riguardo per gli interventi di adeguamento degli immobili alle esigenze dei delle categorie sociali deboli o maggiormente vulnerabili (giovani, anziani, ecc.);
- aumentare l'attuale dotazione di aree pubbliche destinate alla definizione di politiche e conseguenti azioni di qualificazione e sviluppo insediativo, mediante la previsione di interventi ed azioni e di una conseguente disciplina urbanistica che favorisca la realizzazione di interventi finalizzati all'incremento e alla diversificazione dell'offerta di abitazione, nonché l'eventuale acquisizione gratuita all'amministrazione comunale di "terreni" da destinare alla realizzazione di edilizia residenziale pubblica e/o alla realizzazione di spazi, infrastrutture e attrezzature di interesse generale e di pubblica utilità;
- affermare e consolidare il ruolo strategico e polarizzante dei centri storici attraverso il miglioramento e potenziamento delle attrezzature generali, dei servizi al cittadino con particolare attenzione per i parcheggi e gli spazi pubblici attrezzati (verde e piazze), nonché la valorizzazione delle permanenze antiche con l'individuazione di strumenti di programmazione capaci di rafforzare e talvolta ricostruire un tessuto socio-economico a cui devono concorrere come principali fattori il settore commerciale, l'animazione culturale, i servizi direzionali e le attività commerciali e artigianali tipiche;
- incrementare la qualità e la dotazione ambientale del "gradiente verde" degli insediamenti esistenti con la prioritaria riqualificazione delle aree marginali e di frangia dei centri, assicurando la contestuale tutela degli elementi caratterizzanti e continui del paesaggio (siepi, filari alberati, macchie, formazioni riparali, sistemazioni agrarie, ecc.), mediante l'eliminazione di eventuali funzioni incompatibili e l'inserimento di nuove qualificanti, attraverso l'incentivazione di interventi di ricucitura e ridisegno urbanistico collegati alla formazione di spazi aperti attrezzati e la conseguente definizione univoca di margini urbani chiari e inequivocabili;
- perseguire il miglioramento della mobilità e della viabilità locale e l'agevolazione del raggiungimento e dell'accessibilità alle principali funzioni ed attrezzature urbane, inserendo idonei parcheggi a supporto degli insediamenti, percorsi ed itinerari pedonali ad essi collegati ed assicurando al contempo la presenza di un servizio pubblico adeguato.

- SUB-SISTEMA DEI NUCLEI SPARSI

1. Il Sub-sistema funzionale degli "insediamenti e nuclei sparsi" è caratterizzato da strutture urbane di fondazione ed impianto storico, usualmente caratterizzate da attività ed economie (agricole, silvo-pastorali e residenziali) tipiche della Lunigiana collinare e montana con tessuti e fabbriche urbane tradizionali sostanzialmente conservati, fatta eccezione per le parti che sono state interessate da interventi di rifunionalizzazione recente. In questi insediamenti (Compione, Monterole, Biglio, Collesino, Canale, Agnetta, Stazzone, Leugio, Darbia, Vespeno, Casa Croce, Nola, Grecciola, Baratti, Cassolana, La Fornace) prevalgono impianti a corte e tipologie edilizie caratteristiche con materiali e tecniche locali, spazi aperti con sistemazioni agricole, orti, coltivi e oliveti e/o vigneti, in cui risulta ancora leggibile la storia e le tradizioni che legano la comunità all'insediamento e al territorio aperto ad esso relazionati.

2. Il R.U. e gli atti di governo del territorio, partendo dall'articolazione delle previsioni del vigente R.U., dettagliano e articolano le diverse partizioni spaziali costitutive del sub-sistema in rapporto alle diverse funzioni esistenti e in relazione alla caratterizzazione morfo-tipologica, storico-culturale, ambientale e paesaggistica delle diverse parti urbane e degli spazi aperti ad

essi relazionati, definendo conseguentemente le specifiche disposizioni volte in particolare a

- tutelare e valorizzare le permanenze e i caratteri storici attraverso il riconoscimento degli elementi costitutivi e tipologici e dei valori identitari, promovendo azioni che favoriscano il recupero del patrimonio edilizio esistente anche a fini residenziali e turistici. Potranno essere previsti limitati casi di nuova costruzione intorno ai borghi, prevalentemente mirati al miglioramento degli standard urbanistici, che dovranno comunque escludere alterazioni del mosaico agrario tradizionale e di pregio, interferenze con le strutture e i tessuti storici, interruzione delle principali visuali di interesse paesistico-percettivo. Per il “rilancio” degli insediamenti collinari e di quelli posti in ambiti sub-montani e in posizione più sfavorevole per il recupero ai fini residenziali, potranno essere previste anche limitate addizioni edilizie per nuove funzioni turistico ricettive connesse con la valorizzazione dei siti e dei beni storico-culturali e delle risorse agro-ambientali contermini, nonché la fruizione dei luoghi di particolare interesse naturalistico;
- assicurare il recupero conservativo e la manutenzione attiva del patrimonio edilizio esistente di impianto storico, anche con l’introduzione di azioni ed interventi finalizzati all’adeguamento igienico-sanitario e funzionale delle unità immobiliari, alla riqualificazione tipo-morfologica delle superfetazioni e dei manufatti incongrui, nonché il riutilizzo e la rifunzionalizzazione, in chiave moderna, degli edifici abbandonati e non utilizzati, con particolare attenzione per gli annessi e gli spazi pertinenziali agricoli non più utilizzati e connessi con le funzioni rurali, la ricostruzione dei ruderi abbandonati e/o degradati;
- determinare la riqualificazione della maglia viaria e dei servizi di base, attraverso il potenziamento e/o il completamento delle dotazioni e delle attrezzature pubbliche e di uso pubblico esistenti ed in particolare dei parcheggi, con l’eventuale individuazione di interventi pubblici in grado di favorire il ripopolamento dei paesi, anche con l’introduzione di strutture tecnologiche avanzate (ad elevato livello di informazione) capaci di garantire i prioritari servizi al cittadino in modo da evitare e/o limitare gli spostamenti;
- garantire il recupero produttivo delle aree agricole abbandonate, con particolare attenzione per gli oliveti, vigneti e i frutteti, nonché il mantenimento e il riutilizzo degli orti e delle aree agricole periurbane a fini agricoli produttivi e di autoconsumo, come forma prioritaria di valorizzazione dell’insediamento, capace di caratterizzare positivamente il paesaggio, favorendo e sostenendo tale attività attraverso la piena attuazione del regolamento regionale in materia e le forme di integrazione e di aiuto come l’agriturismo e il turismo rurale.

- SUB-SISTEMA DEL PATRIMONIO EDILIZIO IN TERRITORIO RURALE

1. Il Sub-sistema funzionale del “patrimonio edilizio in territorio rurale” è costituito dall’ampio sistema della casa isolata di origine rurale e silvo-pastorale, presidio del territorio aperto con funzioni tradizionali che nei casi delle forme storiche presenta anche gradi di conservazione tipologica di un certo interesse architettonico e morfologico. La diffusione e il numero delle case isolate varia in funzione della morfologia del territorio e degli usi del suolo caratterizzando per lo più l’ambito collinare e sub-montano e le parti altimetricamente basse dei principali versanti insediati.

2. Obiettivo prioritario del sub-sistema è il consolidamento del presidio e delle attività di manutenzione dei territori rurali garantendo il recupero e il risanamento conservativo, nonché la ristrutturazione, l’adeguamento e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente a fini residenziali, agricoli e per il turismo rurale, anche mediante l’impiego di tecniche e soluzioni progettuali che garantiscano la continuità e il rispetto degli organismi tipologici tradizionali e senza incremento della viabilità minore. In questo quadro è perseguito inoltre il recupero dei manufatti e degli edifici incongrui, la sostituzione e la ristrutturazione urbanistica degli edifici ritenuti incompatibili e la contestuale riqualificazione degli spazi aperti di pertinenza e relazione e dei percorsi storici esistenti, anche per la formazione di aree per l’autoconsumo, l’agricoltura part-time, nonché per la realizzazione di attrezzature e servizi all’aria aperta di supporto alle attività residenziali e ricettive con particolare attenzione per il recupero degli ambiti marginali e/o abbandonati.

3. In particolare l'obiettivo generale di cui al precedente comma 2 si integra con le disposizioni concernenti gli obiettivi specifici da perseguire e i criteri operativi per la declinazione nel R.U. delle indicazioni di P.S. individuati e definiti per il Sistema funzionale per l'ambiente e il paesaggio locale di cui al precedente articolo 17.

Art. 19 - Sistema Funzionale per la competitività e lo sviluppo economico integrato

1. Il Sistema funzionale per "la competitività e lo sviluppo economico", discende dal riconoscimento e dall'interpretazione territoriale ed urbanistica definita dal quadro conoscitivo, considerando i fattori socio economici, le realtà produttive e del mercato del lavoro presenti alla scala comunale. In questo quadro il P.S. riconosce un'articolazione del sistema funzionale secondo i seguenti sub-sistemi funzionali: degli insediamenti produttivi, turistico-ricettivi e socio-assistenziali, degli insediamenti degradati da riqualificare e rigenerare, delle imprese recuperare e delle imprese e attività agricole, silvo-pastorali e delle produzioni tipiche locali, dei beni sociali e di uso civico.

2. Obiettivo principale del sistema è quello di delineare una strategia complessiva per l'insieme delle attività produttive presenti (artigianali, commerciali, ricettive, agricole, direzionali e del terzo settore tecnologiche, ecc.) che assicuri la competitività e più in generale il consolidamento, a livello locale, di opportunità e occasioni per il rilancio e la promozione delle economie locali, il consolidamento delle imprese esistenti e lo sviluppo di nuova imprenditorialità. In questo quadro il P.S. riconosce un'articolazione del sistema funzionale secondo i seguenti sub-sistemi funzionali: degli insediamenti produttivi, degli insediamenti turistico-ricettivi e socio-assistenziali, dei contesti insediativi degradati da riqualificare e rigenerare, delle imprese e delle attività agricole e silvo-pastorali, degli ambiti specifici delle produzioni tipiche locali, dei beni sociali e di uso civico.

- SUB-SISTEMI DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI, TURISTICO-RICETTIVI E SOCIO-ASSISTENZIALI

1. Il Sub-sistema funzionale degli "insediamenti produttivi, turistico-ricettivi e socio assistenziali" è costituito da un insieme non particolarmente rilevante di insediamenti che rappresentano il patrimonio di risorse da valenza economica e sociale di Bagnone. Si tratta di insediamenti puntuali a destinazione produttiva (intesa nel caso di Bagnone in una pluralità di funzioni e attività che complessivamente sono in grado di offrire e generare opportunità di sviluppo economico), turistico ricettiva e socio-assistenziale, per lo più ubicati nel capoluogo comunale o comunque nel fondovalle insediato del Bagnone.

3. Obiettivo prioritario del sub-sistema è la creazione e la crescita delle opportunità che favoriscano l'attività imprenditoriale anche attraverso il miglioramento delle condizioni intrinseche alle aziende esistenti, la dotazione di adeguate strutture a sostegno delle attività, la promozione e individuazione di specifici progetti tesi all'incremento dell'offerta di aree per la produzione, ovvero per l'ampliamento e l'incremento di dette attività, con contestuale individuazione di spazi pubblici e servizi infrastrutturali di supporto, agevolando in particolare le forme di lavoro tipiche e tradizionali presenti nel territorio comunale.

4. Il R.U. e gli atti di governo del territorio, partendo dall'articolazione delle previsioni del vigente R.U., dettagliano e articolano le diverse partizioni spaziali con destinazione produttiva (artigianale, industriale, direzionale, commerciale, commerciale all'ingrosso, di servizio), definendo conseguentemente le specifiche disposizioni volte in particolare a:

- garantire il consolidamento, l'efficientamento e il potenziamento degli edifici e delle aree produttive esistenti assicurando adeguate infrastrutture di supporto (parcheggi, viabilità, ecc.) alle aziende e privilegiando lo sviluppo tecnologico e l'adeguamento a standard qualitativi di tutela ambientale, favorendo il massimo delle possibilità di innovazione e ammodernamento delle strutture e dei manufatti esistenti;

- assicurare lo sviluppo socio-economico e produttivo degli insediamenti anche attraverso la localizzazione di nuove puntuali previsioni in grado di assicurare la disponibilità di spazi per lo sviluppo dell'impresa locale, ovvero il potenziamento delle strutture esistenti; al fine di rilanciare e riqualificare le attività tipiche del territorio e promuovere nuove iniziative capaci di incidere positivamente sugli aspetti socio-economici;
- assicurare una adeguata dotazione di superfici con destinazione artigianale, commerciale e direzionale, di servizio per i centri principali, con particolare attenzione per le strutture di vicinato interne ai centri storici, per ampliare l'offerta di mercato, incentivare le nuove forme di lavoro terziario, la libera professione e le iniziative del terzo settore.

5. Al fine di dare piena attuazione agli obiettivi di sub-sistema funzionale, il P.S. prevede eventualmente la possibilità di localizzare una nuova area artigianale nell'U.T.O.E. dell'Ambito territoriale di paesaggio del fondovalle e delle coste pedemontane di Bagnone, di modeste dimensioni che potrà essere localizzata dal R.U. in ambiti marginali agli insediamenti individuando contestualmente le opportune modalità di dislocazione spaziale che assicurino comunque una efficace e organica integrazione con gli insediamenti esistenti.

6. In relazione alle funzioni turistico-ricettive e socio assistenziali il P.S. persegue inoltre il consolidamento e il rafforzamento degli insediamenti esistenti (anch'essi prevalentemente ubicati nel capoluogo) favorendo al contempo la creazione di nuove strutture e spazi al fine di ampliare l'offerta oggi disponibile, con prioritario riferimento al recupero del P.E.E.. In questo quadro il R.U. definisce specifiche disposizioni volte in particolare a:

- assicurare l'ampliamento e il potenziamento delle strutture esistenti e più in generale il consolidamento di nuove dotazioni turistico ricettive attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente, con particolare attenzione per le funzioni e le attività integrative di quella agricola;
- individuare modeste previsioni di completamento ed integrazione urbanistica in continuità con le strutture e le funzioni esistenti, comunque all'interno dei limiti delle U.T.O.E. definite dal P.S.;
- garantire la fattibile realizzazione di nuove forme di ricettività diffusa caratterizzate da modalità di impresa leggera (agriturismo, affittacamere, bed & breakfast, albergo diffuso ecc.) e di strutture alternative strategiche per il presidio territoriale e la promozione dei beni culturali e ambientali (rifugi, foresterie, bivacchi, ecc.), con il prioritario riutilizzo del patrimonio edilizio esistente di interesse storico, anche da porre in relazione con il sistema funzionale per la valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio di cui al precedente articolo 17.

- SUB-SISTEMA DEI CONTESTI ED INSEDIAMENTI DEGRADATI DA RIQUALIFICARE E RIGENERARE

1. Il Sub-sistema funzionale dei "contesti ed insediamenti degradati da riqualificare e rigenerare" è costituito da specifici contesti e aree, appositamente individuate nell'ambito del quadro conoscitivo (area ex Fornace di Vallescura, complesso di Colle Smeraldo, istituto e scuola provinciale superiore di Bagnone), caratterizzati da degrado urbanistico e socio-economico e appositamente destinati, in coerenza con le disposizioni di cui al precedente articolo 13, alla formazione di interventi speciali di recupero e rigenerazione insediativa, ambientale e paesaggistica.

2. Obiettivo prioritario del sub-sistema è quello di guidare e favorire il processo di trasformazione e riuso delle aree e degli immobili dismessi, attraverso atti di governo del territorio (piani di recupero, piani attuativi, piani complessi di intervento) e conseguenti interventi attuativi in grado di assicurare la prioritaria rimozione delle situazioni di criticità, forte degrado ed impatto ambientale, in modo da consentire al contempo utilizzi e funzioni compatibili con il contesto paesaggistico tecnicamente ed economicamente fattibili.

3. Il R.U. localizza, puntualizza ed individua dette partizioni spaziali previa definizione di uno specifico studio di fattibilità finalizzato a determinare, in relazione agli interventi eventualmente ammissibili, le corrispondenti misure compensative e/o perequative, di cui al successivo articolo

38, ritenute necessarie per rimuovere le condizioni di degrado e ad assicurare il perseguimento degli obiettivi e delle disposizioni indicate dal P.S..

4. Sulla base agli esiti dello studio di fattibilità il R.U. definisce in dettaglio la disciplina delle trasformazioni per il recupero degli ambiti e dei relativi manufatti, con interventi di ristrutturazione edilizia, sostituzione edilizia ed eventualmente di ristrutturazione urbanistica che prevedano una pluralità di destinazioni d'uso (residenziali, ricettive, ricreative artigianali e commerciali) che qualifichino le diverse partizioni spaziali e siano di incentivo per il recupero degli spazi contermini. Per questi ambiti devono essere predisposti, secondo il dimensionamento del P.S., piani attuativi di iniziativa pubblica e/o privata e in questo quadro dovrà essere garantita, la realizzazione e la cessione gratuita di spazi pubblici e di uso pubblico o la perequazione urbanistica (articolo 60 della L.R. 1/2005), mediante specifici interventi realizzativi, finalizzata al perseguimento di obiettivi indicati per il Sub-sistema. In questo quadro il R.U. dovrà in particolare:

- predisporre un'accurata analisi delle aree interessate dal sub-sistema che, partendo dalla schedatura del patrimonio edilizio esistente, estenda le conoscenze di base all'analisi degli spazi aperti e dei percorsi, alla verifica della consistenza e delle dimensioni dei manufatti, all'indagine sulle condizioni di degrado, alla valutazione degli assetti socio-economici e di proprietà fondiaria;
- verificare (in termini di effetti ambientali, paesaggistici socio-economici) le diverse alternative di riutilizzo funzionale (secondo la pluralità di funzioni che il P.S. ammette) e le conseguenti opzioni di assetto infrastrutturale, urbanistico ed edilizio, determinando conseguentemente le conseguenti misure di mitigazione, nonché quelle di compensazione e perequazione nell'ottica di un'attenta analisi costi-benefici;
- individuare un insieme complesso di previsioni specifiche ed interventi mirati, costituiti da diversi progetti unitari riferiti ad ambiti spaziali definiti da realizzarsi per unità minime di intervento, tali da garantire anche attraverso l'attuazione programmata, la continuità e la rispondenza con degli obiettivi strategici di sub-sistema.

- SUB-SISTEMI DELLE IMPRESE E ATTIVITÀ AGRICOLE E SILVO-PASTORALI, DELLE PRODUZIONI TIPICHE LOCALI

1. I Sub-sistemi funzionali delle "imprese e delle attività agricole e silvo-pastorali", che discende dalla puntuale analisi svolta nell'ambito del quadro conoscitivo, riconosce e localizza le imprese agricole professionali (aziende agricole, agriturismo, ricettività rurale, attività produttive, ecc.) presenti nel territorio di Bagnone e le aree agricole attualmente utilizzate per la produzione di risorse agro-ambientali (prodotti specifici, di nicchia e di filiera) tipiche della Lunigiana che concorrono a determinare e caratterizzare l'identità e la specificità del territorio rurale, anche in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 del P.T.C. concernenti il sistema funzionale del patrimonio ad elevato valore economico e sociale.

2. Il R.U. e gli atti di governo del territorio, in relazione alle diverse attività agricole e in rapporto alla caratterizzazione funzionale e paesaggistica degli ambiti territoriali di paesaggio interessati, definiscono specifiche disposizioni volte in particolare ad assicurare:

- il consolidamento e, ove necessario, il potenziamento delle attrezzature, infrastrutture e manufatti di supporto e sostegno alla conduzione delle attività produttive agricole, con particolare attenzione per il massimo utilizzo delle opportunità offerte dalla D.P.G.R. n° 3R/2007, nonché di quelle eventualmente realizzabili per funzioni e attività integrative del reddito agricolo;
- la tutela, il sostegno e la manutenzione delle aree specificatamente indicate dal P.S. attualmente destinate alla produzione dei prodotti tipici locali o alle produzioni di eccellenza (ed in particolare la cipolla di Treschietto, allevamenti di bovini da carne di Deglio - Angus), castagne e miele DOP della Lunigiana, ecc.), nonché delle aree riconosciute ad alta specializzazione produttiva che sono anche oggetto di interventi strutturali di sostegno alle imprese locali;
- la qualificazione della rete fruitiva connessa con la promozione dei prodotti tipici locali e più

in generale del territorio rurale in tutte le sue forme, nel rispetto dei valori storici, culturali e ambientali del territorio con la finalità di valorizzarne la specificità;

- l'organizzazione di strutture ed infrastrutture in dipendenza degli elementi da valorizzare, favorendo in particolare lo sviluppo di circuiti turistici per il tempo libero da attivare in complementarietà con quelli tradizionali, anche al fine del loro sviluppo e di loro una distribuzione equilibrata sul territorio.
3. L'obiettivo generale di cui al precedente comma 2 si integra con le disposizioni concernenti gli obiettivi specifici da perseguire e i criteri operativi per la declinazione nel R.U. delle indicazioni di P.S. individuati e definiti per il Sistema funzionale per l'ambiente e il paesaggio locale di cui al precedente articolo 17.

- **SUB-SISTEMA DEI BENI SOCIALI E DI USO CIVICO**

1. Il Sub-sistema funzionale "dei beni sociali e di uso civico" è costituito dall'ampio sistema delle aree agricole, dei boschi, dei castagneti e dei pascoli, giuridicamente assoggettate a diritti di uso civico. Si tratta aree in cui è imposto un diritto (tipicamente conformatosi in periodo medievale e che ha trovato organica regolazione legislativa nel secolo scorso) all'uso a favore di una specifica comunità che usufruisce (per titolarità riconosciuta dalla legge) dei beni e dei frutti che ne derivano. Sono aree strategiche per il mantenimento del presidio umano nel territorio aperto e per il mantenimento di elevati livelli di manutenzione e controllo delle coperture di suolo interessate.
2. Obiettivo prioritario del sub-sistema è il consolidamento del presidio e delle attività di manutenzione dei territori rurali attraverso il riconoscimento, la tutela e la valorizzazione degli usi e dei costumi ancora attivi, delle consuetudini e delle attività tradizionali ancora esercitate dalle popolazioni locali, nonché delle espressioni culturali proprie dell'uso che viene mantenuto.
3. Nei demani civici riconosciuti e ove persistono gli usi civici spettanti alle comunità locali, il P.S. conferma, recepisce e fa proprie le modalità di conduzione legittimamente in essere purché queste non contrastino con le disposizioni delle invariants strutturali (Capo Titolo II) e rispettino al contempo le disposizioni relative all'integrità delle risorse essenziali di cui al Capo III Titolo IV delle presenti norme.

Art. 20 - Sistema funzionale della rete di capacità e possibilità

1. Il Sistema funzionale della rete di capacità e possibilità" discende dal riconoscimento e dall'interpretazione territoriale ed urbanistica definita dal quadro conoscitivo, considerando i fattori infrastrutturali, dei servizi e delle dotazioni tecnologiche. In questo quadro il P.S. riconosce un'articolazione del sistema funzionale secondo i seguenti sub-sistemi funzionali: della mobilità sostenibile, delle attrezzature pubbliche e di interesse collettivo, dell'efficienza delle infrastrutture e dotazioni territoriali.
2. Il sistema funzionale ha come obiettivo generale la riorganizzazione e il potenziamento delle risorse e delle corrispondenti componenti territoriali capaci di garantire l'efficienza del territorio comunale attraverso la promozione di azioni finalizzate all'inserimento ed integrazione del comune di Bagnone, con la propria specificità e ruolo, nel più ampio sistema policentrico della Lunigiana, individuando un insieme di moderne attrezzature e di adeguate infrastrutture tecnologiche rispondenti alle reali esigenze dei cittadini e ai loro bisogni, anche in relazione alle capacità di nuovo carico insediativo individuate dal P.S. nell'ambito del dimensionamento (di cui al precedente articolo 12).

- **SUB-SISTEMA DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE**

1. Il sub-sistema funzionale "della Mobilità sostenibile" è costituito da tutte le strutture preposte allo spostamento di persone, merci e servizi. In particolare le infrastrutture viarie sono classificate dal P.S. secondo una gerarchia che individua una rete di interconnessioni dal livello sovracomunale, a quello di servizio agli ambiti territoriali, a quella di raccordo e di supporto ai

sistemi insediativi locali, fino alla rete interna di servizio alle aree urbane e quella destinata alla mobilità lenta e/o leggera (pedonale e ciclabile).

2. Secondo la differente classificazione dei tracciati viari indicata dal P.S. sono definite le tratte cui assicurare la manutenzione, quelle da migliorare e qualificare, nonché quelle di nuova previsione e di potenziamento e/o completamento dei tracciati esistenti anche tenendo conto della programmazione e delle intese stabilite a livello sovralocale. Sono inoltre individuati e localizzati i parcheggi e le aree di sosta esistenti da potenziare, nonché indicati i principali ambiti che necessitano di tale funzione e che dovranno essere specificatamente studiati e valutati in sede di R.U. per la potenziale realizzazione di nuovi spazi destinati alla sosta e al parcheggio. In questo quadro è infine individuata la rete dei percorsi destinati alla mobilità leggera (pedonale, ciclabile, ecc.).

3. Il R.U. e gli atti di governo del territorio, in relazione alle diverse indicazioni del P.S. in rapporto alla caratterizzazione funzionale e tipologica della rete, definiscono specifiche disposizioni volte in particolare ad assicurare:

- la capacità operativa di affrontare i problemi del traffico, della viabilità e del trasporto pubblico locale con un'ottica territoriale e specificatamente intercomunale in modo da definire la progettazione degli interventi in una logica globale, in sinergia e coerenza con gli strumenti della pianificazione urbanistica e programmazione che governano il sistema territoriale della Lunigiana;
- il miglioramento delle relazioni modali alla scala sovracomunale e l'accessibilità alle aree più marginali, mediante l'adeguamento strutturale e funzionale della rete viaria esistente, con l'individuazione delle tratte e dei nodi critici, anche in relazione alle problematiche di vulnerabilità idrogeologica, da migliorare con specifici interventi;
- la risoluzione delle problematiche legate all'attraversamento del centro storico del capoluogo al fine di migliorare la vivibilità e la funzionalità pedonale interna, mediante un progetto unitario di interventi in grado di esaminare la complessità e le priorità e di individuare le idonee soluzioni la localizzazione della nuova viabilità di superamento del Capoluogo, nonché per la localizzazione di parcheggi scambiatori, percorsi e itinerari di accesso al centro, funzionalmente connessi ad essa. In questo quadro sono da preferire e favorire prioritariamente le soluzioni volte al riutilizzo e l'ottimizzazione dei tracciati viari esistenti tramite interventi di rifunzionalizzazione, adeguamento ed ampliamento dei tracciati esistenti;
- l'individuazione di azioni idonee a migliorare la mobilità e la qualità della vita nelle frazioni e dei centri urbani, nonché di garantire la sicurezza nei collegamenti stradali con i nuclei isolati, migliorando la relativa viabilità locale ed inserendo aree di sosta adeguate;
- la valorizzazione del complesso sistema degli antichi tracciati e delle storiche mulattiere con le loro valenze ambientali e paesaggistiche, per rafforzare l'identità storico-culturale del territorio comunale, offrendo al contempo alternative ludico-ricreative all'uso dell'auto per l'accessibilità alle aree agricole e il collegamento tra i centri, nonché ai fini di migliorare la fruizione del paesaggio e delle risorse naturali e culturali, nonché per incentivare le attività turistico-ricettive.

4. In riferimento alla declinazione operativa degli obiettivi precedentemente indicati per il sub-sistema il R.U., sulla base delle indicazioni del P.S., dovrà in particolare:

- svolgere un'analisi dettagliata della capacità e funzionalità delle diverse tratte viarie di collegamento tra il capoluogo e i centri collinari e montani, individuando i punti e gli elementi di criticità e problematicità e definendo al contempo gli interventi di adeguamento e miglioramento infrastrutturale;
- confermare gli interventi di manutenzione e quelli di qualificazione delle prestazioni funzionali delle strade Provinciali, su cui sono già stati da tempo realizzati interventi di adeguamento funzionale e per le quali potranno essere individuati ulteriori interventi integrativi di miglioramento e adeguamento;
- definire in dettaglio il tracciato alternativo all'attraversamento del capoluogo, indicativamente individuato dal P.S. in riva sinistra del Bagnone. Le indicazioni di P.S. che

devono intendersi prescrittive solo in termini di localizzazione dell'origine e della destinazione del tracciato, possono essere adeguatamente puntualizzate e definite dal R.U. adottando il criterio guida dell'utilizzo prioritario degli itinerari e dei percorsi esistenti (sulla base degli accordi di programma stipulati con gli altri soggetti interessati, Provincia, e comuni limitrofi);

- individuare e localizzare, partendo dall'attenta valutazione delle destinazioni di zona individuate dal vigente R.U., spazi e aree preferibilmente contermini ai principali centri storici e facilmente accessibili dalla rete viaria esistente da destinare alla sosta e al parcheggio, nonché all'efficace e sicura dislocazione delle fermate del servizio pubblico locale;
- dettagliare le analisi e i rilievi sui percorsi storici e le mulattiere esistenti al fine di individuare gli itinerari già utilizzati e in condizioni di facile accessibilità, quelli facilmente ripristinabili con interventi manutentivi, quelli infine che necessitano di interventi strutturali di recupero e ripristino funzionale. In questo quadro l'R.U., partendo dal riconoscimento degli itinerari escursionisti già funzionanti, individua una rete integrata di percorsi da realizzare nel lungo periodo e le priorità in ordine temporale.

5. In generale, le nuove previsioni riportate nelle cartografie di P.S. sono da intendersi come itinerari nel caso dei nuovi tracciati e come indirizzi localizzativi nei casi di adeguamento e miglioramento della rete, ossia indicazioni di massima senza alcuna cogenza diretta sul regime dei suoli, i cui tracciati ed interventi definitivi dovranno essere studiati ed individuati in sede di R.U..

- **SUB-SISTEMA DELLE ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI INTERESSE COLLETTIVO**

1. Il sub-sistema funzionale delle "attrezzature pubbliche e di interesse collettivo" è costituito dall'insieme degli spazi pubblici, di uso pubblico formalmente riconosciuti (scuole e spazi per l'istruzione ed educazione, uffici pubblici e servizi per il cittadino, servizi e attrezzature culturali, servizi e attività socio-sanitarie, spazi a verde, parchi attrezzati, attrezzature sportive, ricreative e per il tempo libero) e concorrenti alla determinazione delle dotazioni di standard urbanistici. In questo quadro, considerando l'elevata dotazione pro-capite di standard per abitante e la significativa dislocazione in relazione all'accessibilità dai diversi centri abitati, obiettivo prioritario di sub-sistema è il consolidamento il miglioramento qualitativo e funzionale e la riqualificazione formale degli spazi e delle attrezzature esistenti con particolare attenzione per quelle poste nel Capoluogo.

2. In riferimento alla declinazione operativa dell'obiettivo generale precedentemente indicato per il sub-sistema il R.U., sulla base delle indicazioni e delle disposizioni definite al precedente articolo 15, dovrà in particolare:

- assicurare il mantenimento e il radicamento delle attività e delle attrezzature culturali con particolare attenzione per il teatro Quartieri e per gli spazi destinati alla promozione delle attività culturali, alla custodia della memoria storica e delle tradizioni locali (anche in connessione con il sistema funzionale per l'ambiente e il paesaggio);
- individuare interventi per la riqualificazione e l'ammodernamento delle attrezzature per l'istruzione (sostanzialmente ubicate nell'area del Grottò), assicurando interventi per la definizione di proficue relazioni funzionali tra polo scolastico ed impianti sportivi, nonché il potenziamento di attività ed attrezzature di supporto per l'educazione istituzionale e formale e per quella non formale (biblioteca, ludoteca, ecc.);
- incrementare la dotazione di spazi a verde pubblico attrezzati per il tempo libero, lo svago e le attività sportivo-ricreative, nell'ambito delle aree insediate (U.T.O.E.), con particolare attenzione per il perseguimento di politiche che assicurino, mediante l'applicazione dei principi di perequazione urbanistica, la realizzazione delle dotazioni territoriali anche con iniziative private orientate con progetto pubblico;
- assicurare, all'interno dei centri abitati, l'accessibilità ai servizi essenziali alle persone (poste, funzioni commerciali di vicinato, presidi comunali, ecc.), al fine di prevenire lo spopolamento e di incentivare forme di recupero dei paesi stessi, anche in previsione di un rilancio del territorio in chiave turistico-ricettiva;

- definire un programma generale per la riorganizzazione e la razionalizzazione dell'ampio patrimonio, edilizio ed immobiliare pubblico valorizzando strutture, servizi e funzioni secondo le diverse specificità e vocazioni, con particolare attenzione al ruolo istituzionale del Capoluogo;
 - determinare le condizioni per assicurare la dotazione all'U.T.O.E. dell'ambito montano e a quella dell'ambito collinare e sub-montano di un presidio pubblico per lo svolgimento delle attività culturali, ricreative e socio-culturali della comunità, nonché di uno spazio che risulti il riferimento per le attività istituzionali e per quelle associative, dotato di strumentazioni ad elevato livello di informazione, in grado di fornire (in remoto) i servizi e le documentazioni amministrativi essenziali (certificazioni, ecc.);
 - favorire l'adesione di tutta la cittadinanza alla tutela e gestione attiva del patrimonio pubblico e collettivo anche al fine di superare la rigida separazione tra le funzioni pubbliche e quelle private, assicurando adeguate strutture e politiche comunali che favoriscano la valorizzazione, la crescita e l'efficienza delle associazioni di volontariato esistenti, con il supporto di adeguati spazi e strutture di competenza;
 - recepire il Piano comunale di protezione civile, di cui risulta dotato il comune di Bagnone, in forma integrata e coerente con le previsioni spaziali delle destinazioni di zona, previo aggiornamento e verifica delle informazioni di base in esso esistenti, in coerenza con le disposizioni di cui al successivo articolo 39.
- 3.** Il R.U. assicura inoltre la declinazione operativa dell'obiettivo generale di creazione di un "parco urbano attrezzato" nell'area del Grottò che assuma il ruolo, le funzioni e le dotazioni (tecnologiche, infrastrutturali e spaziali) di "Polo urbano per funzioni e servizi pubblici specializzati ed integrati". In questo quadro il R.U. assume e fa propri i programmi già in atto di manutenzione, ristrutturazione e valorizzazione (in chiave pubblica e di uso collettivo) del patrimonio immobiliare esistente (Centro polifunzionale, polo scolastico, impianto sportivo, edilizia popolare) e del patrimonio sanitario - pubblico e privato, finalizzando le azioni e gli interventi (anche con la sperimentazione di iniziative innovative di finanza pubblico - privata) volti alla riorganizzazione insediativa e alla riqualificazione ambientale degli spazi e dei manufatti esistenti, nonché al complessivo riordino dei percorsi (viari e pedonali). In questo quadro sono da confermare gli interventi pubblici già in atto quali la predisposizione del Centro Operativo comunale di Protezione Civile, la creazione di un'area sosta-camper con pensilina-fotovoltaica, la localizzazione delle attrezzature scolastiche di livello superiore.
- 4.** Il R.U. nel definire le previsioni e gli interventi per la realizzazione del parco urbano attrezzato favorisce l'integrazione e l'azione sinergia (anche economica e finanziaria) con la declinazione degli obiettivi del sistema funzionale per la competitività e lo sviluppo economico ed in particolare di quelli relativi agli interventi speciali di riqualificazione e rigenerare urbana degli edifici e degli spazi dell'istituto superiore provinciale (da dismettere) posto nelle aree contermini al Grottò.

- SUB-SISTEMA DELL'EFFICIENZA DELLE INFRASTRUTTURE E DOTAZIONI TERRITORIALI

- 1.** Il sub-sistema funzionale delle "infrastrutture e dotazioni territoriali" è costituito dall'insieme di infrastrutture, impianti, relative attrezzature, opere d'arte e manufatti che concorrono alla definizione e organizzazione funzionale dell'insieme di reti tecnologiche a servizio e dotazione degli insediamenti e delle attività pubbliche e private. In particolare il P.S. sulla base del quadro conoscitivo considera le seguenti reti e relativi nodi: approvvigionamento e distribuzione idrica, smaltimento delle acque reflue e meteoriche, distribuzione del gas metano, produzione ed erogazione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili.
- 2.** E' obiettivo specifico di sub-sistema quello di garantire l'adeguata ed efficiente dotazione di reti e servizi per il sostenibile e regolato funzionamento delle attività e degli insediamenti tale da assicurare un equilibrato uso delle risorse naturali – con particolare attenzione per l'acqua – in modo da non aggravare o compromettere la vulnerabilità intrinseca, da non produrre impatti

ed effetti sostanziali sulle stesse risorse e di contribuire contemporaneamente a migliorare le prestazioni ecologiche dei diversi servizi presenti a scala comunale.

3. In riferimento alla declinazione operativa dell'obiettivo generale il R.U. dovrà individuare previsioni volte a migliorare e potenziare (con estensione a tutte le frazioni comunali) la rete di distribuzione idrica, fognaria e del gas metano, nonché ad individuare misure che favoriscano l'interramento delle reti elettriche e telefoniche aeree all'interno dei centri storici.

4. Con riferimento alla rete di distribuzione del gas-metano, il R.U. dovrà:

- prevedere il completamento e l'estensione della rete che attualmente serve una parte significativa dei centri abitati, alle frazioni che ne risultano sprovviste. In particolare Compione, Castiglione del Terziere, Vespeno, La Fornace, Gabbiana, Corvarola, Cassolana, Lusana e Collesino;
- individuare disposizioni per il corretto utilizzo del gas metano in territorio aperto e rurale che non risulta evidentemente servizio dalla rete di distribuzione, con particolare attenzione per l'individuazione di criteri e direttive per il corretto inserimento paesaggistico e ambientale dei serbatoi e degli impianti;

5. Con riferimento alla rete di distribuzione e approvvigionamento idrico (acqua potabile, per attività residenziali, produttive, agricole, ecc.) il R.U. dovrà:

- definire un sistema di interventi, in coerenza con il Piano d'Ambito Ottimale, per la difesa delle sorgenti captate che garantiscano l'applicazione delle misure di salvaguardia di tutela assoluta e di salvaguardia di protezione, nonché per la riqualificazione delle opere di presa da pozzi e il rinnovo dei serbatoi di accumulo che presentano eventuali criticità, in coerenza con le disposizioni di cui al successivo articolo 32;
- migliorare gli standard di erogazione attuali attraverso la riorganizzazione, l'ammodernamento e, ove necessario, l'integrazione e l'ampliamento di alcuni tratti della rete di approvvigionamento e distribuzione. In particolare per il Capoluogo e le frazioni che potranno eventualmente essere interessate da interventi di trasformazione urbanistica;
- favorire e promuovere, stante la disponibilità e qualità della risorsa idrica, anche con interventi mirati sulla rete, la dislocazione di fonti di distribuzione pubblica (fontanelle) dell'acqua potabile, prevedendo il prioritario ripristino di quelle di interesse storico-testimoniale e di origine antica presenti nei centri storici;
- garantire l'abbattimento delle perdite nel sistema di distribuzione, il contenimento di eventuali abbassamenti di pressione nei periodi di siccità e massima utenza e la sostituzione delle apparecchiature ritenute di scarsa qualità;
- definire interventi volti a diversificare il consumo fra l'acqua sanitaria e l'acqua per uso alimentare, anche attraverso l'introduzione di misure volte al recupero e al successivo riutilizzo dell'acqua piovana e più in generale per il contenimento dei consumi di acqua idropotabile, in coerenza con le disposizioni di cui al successivo articolo 36;

6. Con riferimento alla rete di smaltimento acque nere e bianche il R.U. dovrà:

- migliorare la rete esistente (anche in relazione al soddisfacimento delle dotazioni per le nuove previsioni insediative) con la sostituzione dei vecchi tratti ritenuti non più adeguati, dei collettori fognari che risultano vetusti o insufficienti da un punto di vista conservativo e di funzionalità, perseguendo la separazione delle tratte con adduzione promiscua;
- individuare misure volte a favorire il riutilizzo delle acque di scarico attraverso opportune tecniche di depurazione, incentivando lo sviluppo della fito e biodepurazione, in coerenza con le disposizioni di cui al successivo articolo 36;
- adeguare, integrare ed ampliare gli attuali impianti di smaltimento e depurazione, perseguendo l'obiettivo prestazionale di abbattere le modalità di smaltimento dei reflui con impianti autonomi nell'ambito dei centri abitati. In questo quadro sono in particolare da realizzare impianti di depurazione a servizio delle seguenti frazioni: Vico, Treschietto, Iera, Pastina, Orturano, Groppo, Castiglione del Terziere, Corvarola, Gabbiana, Lusana;
- individuare disposizioni per il corretto utilizzo di impianti di depurazione a basso impatto ambientale per gli edifici posti in territorio aperto e rurale che non risultano evidentemente serviti dalla rete, con particolare attenzione per l'individuazione di criteri e direttive per il

corretto inserimento paesaggistico e ambientale e per l'efficace depurazione e riutilizzo in sito dell'acqua depurata;

- organizzare un sistema organico e centralizzato di monitoraggio degli impianti di depurazione (per esempio con telecontrollo) in grado di garantire un efficace controllo sui principali indicatori di qualità delle acque che consenta conseguentemente di valutare in tempo reale le necessità di adeguamento degli impianti stessi.
- 7.** Con riferimento alla rete di distribuzione dell'energia elettrica il R.U. dovrà:
- individuare disposizioni e direttive che favoriscano la realizzazione di studi e progetti per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, come biomasse, cogenerazione, fotovoltaico, solare termico, idroelettrico, a servizio degli insediamenti con particolare attenzione per quelli interessati da interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia, in coerenza con il Piano Energetico Regionale e Provinciale;
 - estendere i progetti pubblici già in corso per la produzione di energia e per il contenimento dei consumi energetici (Molini di Marzo, Grottò, Ponte del Diavolo) con ulteriori previsioni progettuali volte al prioritario impiego dell'energia a servizio degli impianti e delle attrezzature pubbliche di livello locale, con particolare riguardo e priorità per l'incremento delle progettualità già in corso nel Capoluogo (fotovoltaico, biomasse e idroelettrico);
 - individuare disposizioni per il corretto utilizzo degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonte solare, con particolare attenzione per l'individuazione delle aree non idonee in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 della L.R. 11/2011, nonché al corretto utilizzo degli stessi nell'ambito dei centri abitati, con particolare attenzione per l'individuazione di criteri e direttive per il corretto inserimento paesaggistico nell'ambito dei centri storici e negli edifici storici ubicati in territorio rurale;
 - definire rigorose norme e interventi per la mitigazione degli impatti elettromagnetici e paesistici causati dalle linee ad alta tensione, con particolare attenzione per le cautele da osservare nelle tratte presenti all'interno dei centri abitati anche in riferimento alla L.R. 51/99 e relativo regolamento.
- 8.** Con riferimento alla rete telefonica e al servizio tv, il R.U. dovrà:
- prevedere il potenziamento della rete e il suo adeguamento alle nuove tecnologie (collegamenti internet, telefonia cellulare ecc.), incentivando nuove tecniche per la comunicazione digitale (formazione di una rete cablata a fibra ottica), al fine di assicurare il facile accesso ai sistemi informativi e di comunicazione dai principali centri residenziali, istituzionali, direzionali e produttivi del territorio;
 - definire un piano organico per la dislocazione e ubicazione, nonché per la regolamentazione degli impianti di radiotelefonia che garantisca il minore impatto elettromagnetico rispetto ad insediamenti e attività umane evitando indiscriminate giustapposizioni e sovrapposizioni di impianti, compatibilmente con il corretto inserimento paesaggistico.
- 9.** Con riferimento al sistema di raccolta e smaltimento rifiuti il R.U. dovrà individuare misure tese a ridurre la quota pro-capite dei rifiuti prodotti, incentivando la raccolta differenziata e lo smaltimento familiare della frazione umida con produzione di compost organico.

CAPO III – DISCIPLINA DELLE UNITÀ TERRITORIALI ORGANICHE ELEMENTARI

Art. 21 - Definizione, articolazione e contenuti delle U.T.O.E.

1. Le Unità Territoriali Organiche Elementari (U.T.O.E.) sono unità di spazio geograficamente delimitate, nell'ambito delle aree insediate e a forte connotazione urbana, che sono finalizzate ad assicurare un'equilibrata distribuzione delle dotazioni necessarie alla qualità dello sviluppo territoriale e risultano pertanto il principale riferimento nella gestione operativa e nell'attuazione nel R.U. degli obiettivi e delle prioritarie azioni strategiche individuate dal P.S., anche per il miglioramento delle condizioni complessive di vita della cittadinanza. Nel caso di Bagnone esse

risultano anche il riferimento spaziale entro cui declinare le disposizioni di sviluppo definite nell'ambito degli "insediamenti a significativa e/o a bassa complessità funzionale" (riconosciuti nell'ambito del Sistema funzionale per l'identità urbana e la qualità degli insediamenti) di cui al precedente articolo 18, nonché all'eventuale riqualificazione e riorganizzazione degli stessi, anche ai fini del consolidamento delle relazioni con gli spazi aperti e le aree contermini di frangia ad essi relazionati.

2. L'organicità, il disegno (ovvero il perimetro) e la denominazione delle U.T.O.E. sono dati dalle relazioni umane e culturali che si sono storicamente e socialmente instaurate nello specifico Ambito territoriale di paesaggio (di cui al precedente articolo 11) entro cui le stesse U.T.O.E. ricadono e che il P.S. intende riconoscere, mantenere e valorizzare.

3. Le U.T.O.E. trovano riscontro e corrispondenza cartografica con i contenuti degli elaborati di quadro progettuale denominati "Sistemi funzionali e Unità Territoriali Organiche elementari" (QP.4. e QP.5). Il riconoscimento e la perimetrazione delle U.T.O.E. non determina di per se l'identificazione di "aree edificabili", ma esse risultano comunque le partizioni territoriali su porzione delle quali si possono prevedere e localizzare, in sede di R.U., i principali interventi urbanistici di nuova edificazione e di trasformazione urbanistica ed edilizia degli insediamenti esistenti. Pertanto le azioni previste all'interno di esse possono muoversi dal mantenimento degli spazi aperti (anche con il riconoscimento di aree destinate all'agricoltura part-time o a prevalente funzione agricola), alla realizzazione di servizi ed attrezzature pubbliche nonché ad aree a verde, al completamento edilizio, all'addizione e all'espansione urbana, all'adeguamento delle reti tecnologiche e alla formazione di infrastrutture e spazi per la mobilità.

4. Il perimetro delle U.T.O.E. deve essere inoltre considerato come limite all'espansione e allo sviluppo urbano (limite alla crescita degli insediamenti) e pertanto la localizzazione delle "aree di nuovo impianto e delle "aree di recupero e rinnovo urbano" (di cui al precedente articolo 13), nonché delle aree di norma soggette a piano attuativo e/o rientranti nelle categorie previste dal Piano Complesso di Intervento (di cui all'art. 56 della L.R. 1/2005), è consentita nel R.U. solo all'interno di esse.

5. Il perimetro delle U.T.O.E. dovrà essere precisato puntualmente dal R.U. con la possibilità di modificarlo, tanto in più quanto in meno, nella misura non superiore al 15% della superficie complessiva individuata dal P.S. per ogni singola U.T.O.E.. Il R.U. potrà inoltre particolareggiare il limite urbano individuando specifici interventi volti prioritariamente al riconoscimento e alla valorizzazione di particolari "segni" caratterizzanti gli specifici contesti territoriali delle U.T.O.E. quali tracciati, percorsi, filari alberati, sistemazioni idraulico – agrarie, bordi vegetati, rete idrica superficiale naturale e artificiale, ecc. (con particolare attenzione per gli elementi delle Invarianti Strutturali), allo scopo di definire i confini degli insediamenti cercando di restituire una identità all'assetto urbano e un riferimento che tenda a distinguere il centro abitato e gli spazi aperti di pertinenza, dalla campagna e il territorio aperto, limitando la dispersione insediativa, sia pure tenendo conto delle realtà spiccatamente rurale del territorio di Bagnone.

Art. 22 - Obiettivi e disposizioni operative per le singole U.T.O.E.

1. Le U.T.O.E. del comune di Bagnone sono individuate sulla base del quadro conoscitivo, in particolare modo discendono dalla considerazione comparata delle diverse sintesi interpretative (Inquadramento strutturale e patrimonio territoriale, inquadramento funzionale e dotazione territoriali QC.15.a e QC.15.b) e risultano le seguenti:

- Capoluogo, insediamenti di fondovalle e delle coste pedemontane del Bagnone (U.T.O.E. 1);
- Insediamenti dei versanti collinari e sub-montani orientali della Lunigiana (U.T.O.E. 2);
- Insediamenti montani e dell'Appennino Tosco-Emiliano (U.T.O.E. 3).

2. Il perimetro delle U.T.O.E. è definito dal P.S. in conseguenza del quadro conoscitivo con particolare attenzione per:

- gli studi riferiti all'uso dei suoli, al fine di salvaguardare e valorizzare gli aspetti naturalistici e rurali, riconoscere i valori paesaggistici caratterizzanti i luoghi, definendo i limiti dell'espansione urbana;
- la verifica dei fabbisogni insediativi che sono determinati valutando i mutamenti socio-economici recenti e, dopo il controllo di sostenibilità rispetto al quadro di vulnerabilità delle risorse essenziali individuate, ridistribuiti secondo le effettive necessità e la propensione (urbanistica e territoriale) allo sviluppo;
- la verifica della disponibilità e dell'efficienza delle dotazioni infrastrutturali, dei servizi e degli spazi pubblici, con particolare riferimento agli Standard urbanistici, considerando i vincoli di prossimità e accessibilità in rapporto alle comunità insediate;
- i risultati emersi dal processo partecipativo svolto dall'Amministrazione comunale intendendo con questo perseguire la condivisione e la trasparenza delle decisioni di governo del territorio.

3. La disciplina e le disposizioni normative delle U.T.O.E. di seguito indicate sono il principale riferimento per la definizione negli atti di governo del territorio e nel R.U. delle previsioni e destinazioni di zona, conformative del regime dei suoli, in attuazione agli obiettivi, indirizzi e azioni stabiliti dal P.S.. In particolare sono finalità specificatamente attribuite alle U.T.O.E.:

- il miglioramento, la qualificazione e la valorizzazione degli insediamenti a significativa e/o a bassa complessità funzionale attraverso l'incremento della dotazione di standard e delle funzioni collettive, l'innalzamento qualitativo e funzionale degli equipaggiamenti territoriali, delle infrastrutture e dei servizi pubblici e di uso pubblico, degli spazi e delle attrezzature per il tempo libero, lo sport e lo svago, la cultura e l'educazione, nonché dei servizi per l'efficienza della "macchina amministrativa", anche in funzione del sostegno allo sviluppo socio-economico della comunità in relazione di specificità e peculiarità espresse delle attività e delle imprese locali;
- la conservazione, il recupero e la rigenerazione dei principali centri antichi, delle strutture, degli edifici e delle fabbriche di impianto storico, degli elementi tipologici tradizionali e delle componenti originarie che li caratterizzano, con la finalità di garantire l'integrità e la persistenza dei caratteri distintivi dell'architettura e dell'edilizia di base locale e degli spazi aperti ad essi indissolubilmente relazionati;
- il recupero, il riuso e la trasformazione di edifici e strutture non utilizzati e la rigenerazione urbana di aree e spazi interni agli insediamenti poco adoperati, abbandonati o dismessi, anche incentivando il partenariato tra soggetti pubblici e privati, nonché perseguendo la mitigazione delle criticità e il recupero dei contesti e delle strutture degradate o di pessima qualità (ambientale, insediativa, ecc.);
- l'innalzamento della qualità ambientale ed insediativa negli interventi di recupero del patrimonio edilizio e in quelli di nuova edificazione (aree destinate a "trasformazioni urbanistiche ed edilizie") con particolare attenzione per le attrezzature, le zone di espansione e completamento, nonché gli ambiti soggetti a riqualificazione e recupero urbano. In questo quadro, secondo il principio di perequazione urbanistica e compensazione ambientale, è disposto che le previsioni di nuova edificazione di significative dimensioni siano subordinate alla contestuale definizione di idonee misure prescrittive volte in particolare a realizzare spazi e attrezzature di servizio alla comunità (viabilità, verde, impianti, parcheggi, ecc.), in coerenza con quanto disposto al successivo articolo 38.

4. In riferimento alla declinazione operativa degli obiettivi precedentemente indicati per le U.T.O.E. il R.U. dovrà:

- a) verificare e valutare lo stato di attuazione dei Piani attuativi vigenti, con particolare attenzione per quelli di recupero del patrimonio edilizio esistente, previo controllo ed eventuale approfondimento delle analisi esistenti, accertando il livello di efficacia della normativa esistente in termini di tutela e valorizzazione del tessuto storico con caratteri tradizionali, conseguentemente determinare una specifica disciplina degli interventi che nel rispetto delle regole edilizie che storicamente hanno caratterizzato il processo di formazione degli assetti insediativi, preveda forme di riuso idonee a favorire la residenza stabile e il

recupero a fini residenziali, e più in generale la manutenzione del patrimonio edilizio e degli spazi aperti di pertinenza tendendo nel contempo ad eliminare le eventuali criticità rilevate con il quadro conoscitivo;

- b) considerare in dettaglio le previsioni e lo stato di attuazione delle aree destinate a trasformazione urbanistica ed edilizia previste dal R.U. vigente, stabilendo quelle che potranno essere confermate e quelle che dovranno essere escluse, in quanto incompatibili, ovvero potranno essere invece rivalutate definendo le possibili nuove previsioni coerentemente col dimensionamento individuato del P.S., anche disponendo una disciplina di dettaglio che contenga criteri, prescrizioni e modalità attuative secondo gli obiettivi espressi dal P.S., analizzando in particolare le motivazioni che hanno impedito la piena attuazione delle previsioni;
- c) individuare le “Aree di recupero e rinnovo urbano”, compatibilmente col dimensionamento individuato del P.S., privilegiando le aree con edifici e manufatti caratterizzati da evidenti condizioni di degrado fisico, socio-economico, igienico e ambientale o le parti del tessuto insediativo che risultano in abbandono mal configurati o non coerenti con la struttura tipologica e il tessuto urbano di carattere storico. In questo caso dovrà comunque essere garantita la realizzazione e la cessione gratuita di spazi pubblici e di uso pubblico e il R.U. dovrà indicare le “prescrizioni esecutive” volte a definire e assicurare quel complesso di aree tra loro organicamente e coerentemente integrate costituite generalmente da superfici fondiarie, viabilità, attrezzature, servizi, spazi pubblici, spazi a verde, parcheggi, ecc.;
- d) classificare il tessuto edilizio recente per il quale devono essere rilevati i caratteri prevalenti degli edifici e degli spazi aperti di pertinenza e conseguentemente prescritti gli interventi ammessi che potranno essere di ristrutturazione e sostituzione edilizia, nonché di ampliamento e sopraelevazione, in funzione degli specifici caratteri tipologici e ambientali e nel rispetto di un giusto equilibrio tra spazi scoperti e volumi edificati al fine di favorire il processo di rigenerazione dei contesti urbani a favore delle famiglie e della residenza stabile;
- e) individuare le “aree di nuovo impianto” e/o i “lotti liberi per l’edificazione”, compatibilmente col dimensionamento individuato del P.S., da realizzarsi con progetti pubblici e/o privati che uniscano interventi redditizi e onerosi tali da garantire la realizzazione di parti organiche di insediamento strettamente e funzionalmente relazionato con le strutture urbane esistenti. In questo caso dovrà essere di norma garantita, mediante piano attuativo, la realizzazione e la cessione gratuita di spazi pubblici e di uso pubblico o la perequazione urbanistica (articolo 60 della L.R. 120/05), mediante specifici interventi realizzativi, finalizzati al perseguimento di obiettivi strategici indicati per le singole U.T.O.E.. In questo quadro il R.U. dovrà indicare le “prescrizioni esecutive” volte a definire e assicurare quel complesso di aree tra loro organicamente e coerentemente integrate costituite generalmente da superfici fondiarie, viabilità, attrezzature, servizi, spazi pubblici, spazi a verde, parcheggi, ecc..

5. Ai fini della fattiva declinazione delle disposizioni di cui al precedente comma 4, ai successivi commi sono quindi indicati per ogni singola U.T.O.E.: l’identificazione e la definizione tematica in relazione agli insediamenti esistenti, i parametri del dimensionamento espressi in S.U.L. da utilizzare negli atti di governo del territorio, gli obiettivi riferiti agli standard urbanistici espressi secondo le definizioni di cui al precedente articolo 15.

6. Le U.T.O.E., come precedentemente descritte e articolate, risultano inoltre una componente essenziale e strutturale (parte antropica ed insediativa) degli ambiti territoriali di paesaggio individuati dal P.S. (di cui al precedente articolo 11) e alle cui specifiche disposizioni si rimanda per l’identificazione degli obiettivi in riferimento ai quali declinare le azioni definite ed indicate al presente articolo.

- U.T.O.E. 1. CAPOLUOGO, INSEDIAMENTI DI FONDOVALLE E DELLE COSTE PEDEMONTANE DI BAGNONE

Identificazione tematica.

Rappresenta l'U.T.O.E. più complessa del territorio comunale, per estensione e articolazione degli insediamenti. L'U.T.O.E. si conforma come un'ampia porzione di territorio comprendente il capoluogo comunale e le aree agricole contermini, in parte assimilabili ad aree complementari al contesto urbano, in parte consistenti in aree miste che vedono la presenza di episodi insediativi isolati o lungo strada. La parte costituita dagli insediamenti urbani di maggior rilievo vede, oltre Bagnone, i centri di Orturano e di Corlaga, tutti classificati come insediamenti a significativa complessità funzionale, ovvero come insediamenti densi ed articolati negli assetti morfologici e funzionali. Infatti, seppure con densità diverse, alternano le parti storiche a destinazione prevalentemente residenziale a parti specializzate per funzioni urbane, tra queste spiccano le funzioni concentrate nel capoluogo che non trovano corrispondenza in altre parti del territorio

Parametri del dimensionamento.

Funzione	Nuovo	Recupero	Totale
Residenziale (pubblico e privato), comprensivo del commerciale e dei servizi di vicinato	3.800	4.100	7.900
Produttivo (industriale, artigianale, commerciale, commerciale all'ingrosso, direzionale, di servizio)	1.100	2.300	3.400
Turistico ricettivo e Residenze sanitarie assistite	1.000	2.000	3.000

Sono inoltre riservati all'U.T.O.E. n°1, 10.200 mq di S.U.L. destinata all'intervento speciale di riqualificazione insediativa del complesso scolastico provinciale (ex istituto professionale e alberghiero) e spazi connessi

Obiettivi riferiti agli standard urbanistici.

Articolazione	Standard esistenti (mq)	Obiettivi individuati da P.S.	Valore tendenziale minimo	Valore tendenziale massimo
Istruzione	26.419	Razionalizzazione		
Attrezzature	9.010	Valorizzazione e adeguamento		
Verde	40.470	Mantenimento e consolidamento		
Parcheggi	6.380	Potenziamento ed incremento		
Totale	82.270		88.000	94.000

- U.T.O.E. 2. INSEDIAMENTI DEI VERSANTI COLLINARI E SUB-MONTANI ORIENTALI DELLA LUNIGIANA

Identificazione tematica.

L'U.T.O.E. rappresenta il complesso dei maggiori insediamenti dei versanti collinari e delle parti submontane della porzione meridionale del territorio comunale, costituiti da nuclei di antica formazione classificati a bassa complessità funzionale, rilevanti sotto il profilo storico e per la presenza di funzioni soprattutto legate al turismo e alla residenza. Fanno parte di questa U.T.O.E. gli insediamenti di Pastina, Groppo, Lusana e Grecciola.

Parametri del dimensionamento.

Funzione	Nuovo	Recupero	Totale
Residenziale (pubblico e privato), comprensivo del commerciale e dei servizi di vicinato	1.800	1.000	2.900
Produttivo (industriale, artigianale, commerciale, commerciale all'ingrosso, direzionale, di servizio)	1.400	1.200	2.600
Turistico ricettivo e Residenze sanitarie assistite	500	1.000	1.500

Obiettivi riferiti agli standard urbanistici.

Articolazione	Standard esistenti (mq)	Obiettivi individuati da P.S.	Valore tendenziale minimo	Valore tendenziale massimo
Istruzione	0	Mantenimento e consolidamento		
Attrezzature	510	Valorizzazione e adeguamento		
Verde	0	Valorizzazione e adeguamento		
Parcheggi	2-770	Valorizzazione e adeguamento		

Totale	3.280	4.000	6.000
--------	-------	-------	-------

- **U.T.O.E. 3. INSEDIAMENTI MONTANI E DELL'APPENNINO TOSCO-EMILIANO**

Identificazione tematica.

Fanno parte dell'U.T.O.E. gli insediamenti del basso versante della montagna appenninica distribuiti lungo l'alto corso del Torrente Bagnone come Vico, Vico Valle, Treschietto e Iera. Sono questi insediamenti misti, classificati a significativa complessità funzionale, di maggiore estensione (Treschietto e Iera) che alternano a parti prevalentemente residenziali, quelle con la presenza di funzioni di tipo pubblico e/o attrezzature, mentre quelli più isolati a destinazione quasi esclusivamente residenziale (Vico, Vico Valle) sono classificati a bassa complessità funzionale. Ogni insediamento, indipendentemente dal livello di complessità, vede compreso nel limite dell'U.T.O.E. il sistema delle aree agricole complementari al nucleo esistente per relazioni funzionali, d'uso, paesaggistiche ed opportunità di progetto.

Parametri del dimensionamento.

Funzione	Nuovo	Recupero	Totale
Residenziale (pubblico e privato), comprensivo del commerciale e dei servizi di vicinato	1.800	1.100	500
Produttivo (industriale, artigianale, commerciale, commerciale all'ingrosso, direzionale, di servizio)	2.600	1.000	1.000
Turistico ricettivo e Residenze sanitarie assistite	4.400	2.100	1.500

Obiettivi riferiti agli standard urbanistici.

Articolazione	Standard esistenti (mq)	Obiettivi individuati da P.S.	Valore tendenziale minimo	Valore tendenziale massimo
Istruzione	0	Mantenimento e consolidamento		
Attrezzature	940	Valorizzazione e adeguamento		
Verde	6.300	Mantenimento e consolidamento		
Parcheggi	1.620	Valorizzazione e adeguamento		
Totale	8.860		9.000	11.000

TITOLO IV – NORME PER LA SOSTENIBILITA' DELLO SVILUPPO

CAPO I – VALUTAZIONE AMBIENTALE E STRATEGICA (INTEGRATA)

Art. 23 - Valutazione generale del P.S. (compatibilità, coerenza e conformità)

1. Ai sensi della L.R. 1/2005 (articolo 3 e 11), secondo le indicazioni espresse dalla D.P.G.R. n° 4R/2007 (regolamento di attuazione dell'articolo 11 della stessa L.R. 1/2005 in materia di valutazione integrata), al P.S. si associa, sin dalla preliminare fase di elaborazione (avvio del procedimento), la valutazione integrata e la verifica tecnica di compatibilità relativamente all'uso delle risorse essenziali del territorio. La valutazione integrata è svolta in modo coordinato con la Valutazione Ambientale e Strategica (V.A.S.) di cui alla L.R.10/2010, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 8 della stessa legge regionale.

2. L'attività di valutazione (integrata, ovvero ambientale e strategica) si avvale del "rapporto ambientale", redatto secondo quanto indicato all'articolo 3 della D.P.G.R. n° 4R/2007 e all'articolo 24 della L.R. 10/2010, che risulta parte integrante e sostanziale del quadro valutativo del P.S. di cui all'articolo 4 delle presenti norme.

Il rapporto ambientale, oltre ai contenuti propri previsti dalla legge, recepisce inoltre i dati e le informazioni del quadro conoscitivo del P.S., in particolare per quanto concerne le indagini geologico tecniche (redatte in conformità ai regolamenti attuativi della L.R. 1/2005) e le sintesi interpretative. Attraverso il sistema di conoscenza allestito con la formazione del P.S., il rapporto ambientale contiene indicazioni tese a rilevare le "condizioni di stato" delle risorse, nonché ad individuare e ponderare il grado di vulnerabilità e di riproducibilità delle componenti e dei fattori territoriali e ambientali - riferibili alle diverse categorie di risorse - che caratterizzano il territorio del comune di Bagnone in modo da formulare misure e prescrizioni alla trasformabilità degli stessi da recepire e integrare negli atti di governo del territorio. In particolare il percorso valutativo assicura la completezza del quadro conoscitivo che si configura come quell'insieme di conoscenze che sono ritenute necessarie e sufficienti per definire, valutare e giustificare le scelte progettuali di carattere strategico e strutturale; dimostrare e misurare la sostenibilità delle potenziali trasformazioni previste; verificare il rispetto delle disposizioni e finalità fondamentali sul governo del territorio indicate dalla legge e dagli strumenti della pianificazione territoriale regionale e provinciale.

3. Coerentemente con le disposizioni del P.T.C. della Provincia di Massa-Carrara e con il P.I.T. della Regione Toscana, unitamente alle misure di salvaguardia della Variante di implementazione della disciplina paesaggistica (adottata), il P.S. individua ed inquadra inoltre, attraverso la ricomposizione dei diversi profili di analisi conoscitiva in un quadro interpretativo di carattere unitario, le specifiche componenti territoriali secondo le seguenti categorie valutative (sintesi interpretative):

- Inquadramento strutturale e patrimonio territoriale QC.15.a;
- Inquadramento funzionale e dotazioni territoriali QC.15.b.

Anche ai fini della efficace ed appropriata conduzione dei processi valutativi, le componenti territoriali sono specificatamente definite e descritte nella relazione di quadro conoscitivo e risultano appositamente indicate dal P.S. in appositi elaborati cartografici di cui all'articolo 4.

4. Le presenti norme, congiuntamente a quanto specificatamente indicato nel "Rapporto ambientale", dettano misure e prescrizioni, riferite alle componenti territoriali sopra definite e più in generale alle risorse essenziali, che sono il riferimento principale per l'effettuazione delle valutazioni integrate (ovvero ambientali e strategiche) degli atti di governo del territorio, in conformità alle norme, ai regolamenti e alle direttive regionali e nazionali in materia. La dimostrazione del loro rispetto è condizione per l'ammissibilità delle trasformazioni e degli interventi previsti negli atti di governo del territorio.

5. La valutazione integrata (ovvero ambientale e strategica) degli atti di governo del territorio assicura e certifica inoltre il rispetto della specifica disciplina di P.S., anche mediante l'integrazione e l'implementazione delle misure e prescrizioni, con disposizioni di maggior dettaglio ed efficacia, rispetto a quelle indicate dal P.S..

Art. 24 - Contenuti e modalità di valutazione degli atti di governo del territorio

1. La Valutazione integrata (ovvero ambientale e strategica) degli atti di governo del territorio, ai sensi di quanto indicato dall'articolo 14 della L.R. 1/2005 e dall'articolo 2 della D.P.G.R. n° 4R/2007, comprende la verifica tecnica di compatibilità relativamente all'uso delle risorse essenziali del territorio e costituisce una "procedura a contenuto tecnico-scientifico avente lo scopo di fare esprimere un giudizio sulla ammissibilità delle previsioni e delle azioni di trasformazione in relazione alle finalità della legge e ai contenuti degli strumenti di pianificazione territoriale di riferimento". In particolare la compatibilità delle previsioni deve essere garantita mediante:

- a) la "valutazione strategica di coerenza" dell'atto di governo del territorio alle disposizioni del P.S., con particolare attenzione per:
 - il rispetto e il controllo di declinazione operativa dei contenuti e delle disposizioni relative allo "Statuto del Territorio" di cui al Titolo II delle presenti norme, ovvero concernenti le Invarianti strutturali, il Sistema territoriale e gli Ambiti territoriali di paesaggio;
 - il rispetto e la verifica dell'applicazione operativa e conformativa dei contenuti e delle disposizioni relative alle "Strategie dello Sviluppo" di cui al Titolo III delle presenti norme, ovvero concernenti il dimensionamento sostenibile, i Sistemi e sub-sistemi funzionali e le U.T.O.E.;
 - l'osservanza dei contenuti e delle disposizioni relative alla "Sostenibilità dello sviluppo" di cui al Titolo IV delle presenti norme, ovvero concernenti la valutazione ambientale e strategica (integrata), l'integrità fisica del territorio e delle altre risorse essenziali.
- b) la "valutazione degli effetti ambientali" che le azioni di trasformazioni individuate dall'atto di governo del territorio possono determinare sull'insieme delle componenti e degli elementi costituenti risorse essenziali del territorio, così come risultano individuate e descritte nel "Rapporto ambientale" e nelle sintesi interpretative del P.S..

2. Il processo di valutazione "deve evidenziare, nel corso di formazione dell'atto di governo del territorio, le coerenze interne ed esterne e la valutazione degli effetti attesi che ne derivano sul piano ambientale, territoriale, economico, sociale e sulla salute umana considerati nel suo complesso".

L'insieme delle attività richiamate, descritte in apposita relazione argomentativa (avente anche i contenuti di cui all'articolo 10 del regolamento richiamato al precedente comma 1), corredata di allegati grafici e cartografici (e anche di strumenti analitici, comparativi di controllo verifica), costituisce la verifica di conformità degli atti di governo del territorio al P.S.. In questo quadro le attività di valutazione devono essere corredate da idonei elaborati grafici e cartografici, da porre a corredo e argomentazione del quadro progettuale, volti a verificare e garantire la sostenibilità degli interventi.

3. Si considerano atti di governo soggetti a valutazione il R.U. comunale, i piani comunali di settore aventi effetti territoriali e ambientali, nonché gli strumenti urbanistici e i piani attuativi qualora non diversamente indicato dal R.U. secondo quanto ulteriormente disposto al successivo comma 6. I suddetti piani, pertanto, devono contenere uno specifico elaborato di valutazione integrata (ovvero ambientale e strategica), ai sensi della legislazione e regolamentazione vigenti in materia.

4. Il processo di formazione del R.U. garantisce lo svolgimento delle specifiche attività di valutazione integrata che si intendono comprensive della valutazione ambientale strategica, tramite le quali:

- descrivere le modalità di traduzione e declinazione operativa della disciplina di P.S. nel R.U. e, al contempo, le modalità e gli strumenti mediante i quali lo stesso R.U. individua e pondera gli effetti e gli impatti ambientali, territoriali e socio economici potenzialmente determinati dall'insieme delle previsioni da esso individuate,
- verificare se quanto proposto dal R.U., con particolare attenzione per le previsioni di trasformazione urbanistica ed edilizia (di cui all'articolo 78 della L.R. 1/2005), risponde a criteri di sostenibilità ambientale indicati dal P.S. in coerenza con le finalità di legge,
- elaborare considerazioni di sostenibilità e compatibilità in coerenza con le disposizioni del P.S., al fine di introdurre condizioni alla trasformabilità e conseguenti azioni conformanti le scelte progettuali e urbanistiche, finalizzate a migliorare le prestazioni ambientali del R.U., e darne esplicito conto,
- individuare le misure e prescrizioni di mitigazione, compensazione e perequazione per l'attribuzione di oneri (monetari, di realizzazione, di cessione) finalizzati alla qualità insediativa a carico degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia (di cui all'articolo 78 della L.R. 1/2005) aventi significativo effetto sulle risorse essenziali;
- verificare la coerenza delle scelte del R.U. rispetto agli strumenti della pianificazione territoriale definiti dalla L.R. 1/2005 e agli atti di governo dettanti specifici obiettivi di tutela ambientale, con particolare riferimento al P.I.T., al Piano regionale di azione ambientale regionale e provinciale, al P.T.C. e al presente P.S..

5. L'insieme degli elaborati delle attività di valutazione facenti parte integrante e sostanziale del R.U., comprendono il "Rapporto ambientale e la sintesi non tecnica" in attuazione e nel rispetto delle disposizioni legislative nazionali e regionali in materia di valutazione integrata (ovvero ambientale e strategica).

6. In ottemperanza al criterio della "non duplicazione delle valutazioni", di cui all'articolo 8 della L.R.10/2010, gli strumenti urbanistici attuativi del R.U. si conformano alle prescrizioni e alle misure (di mitigazione, compensazione, perequazione) definite dalle attività di valutazione effettuate dal medesimo R.U. e ad esse devono fare esplicito riferimento senza che sia necessaria una ulteriore valutazione di dettaglio. Salvo quanto diversamente specificato dal R.U., gli strumenti urbanistici attuativi predisposti in attuazione del R.U., che non modifichino contenuti sostanziali del medesimo e che ne rispettino le indicazioni di dettaglio, possono non ripetere le attività di valutazione. Le norme tecniche di attuazione del R.U. disciplinano le attività di valutazione integrata dei piani attuativi, esplicitando quelli esclusi ed indicando puntualmente quelli per i quali al contrario risulta necessaria la Valutazione e quelli per i quali la stessa può essere condotta con modalità semplificate. Per questi ultimi il R.U. definisce le modalità di svolgimento della valutazione, per il rispetto delle prescrizioni in esse dettate e per l'approfondimento (ove necessario) della conoscenza specifica dello stato delle risorse e della ponderazione degli effetti e delle pressioni che gli interventi individuati dal medesimo R.U. possono determinare, individuando conseguentemente il dettaglio delle condizioni di intervento tese a garantire la qualità complessiva e la compatibilità in ordine ai potenziali impatti ambientali.

Art. 25 - Relazione e valutazione di incidenza degli atti di governo del territorio

1. Il "Rapporto ambientale del P.S. contiene approfondimenti analitici e dati conoscitivi di dettaglio, riferiti agli habitat e alle specie appartenenti ai Siti della Rete Natura 2000 (S.I.C. e Z.P.S.) perimetrati con D.C.R. n° 06/2004, che compongono complessivamente la "Relazione di Incidenza" e i cui contenuti ed indicazioni risultano il riferimento per l'effettuazione della "Valutazione di Incidenza" ai sensi dell'articolo 6 della Direttiva Habitat (DIR 92/43 CEE) nonché alle altre norme e direttive di carattere nazionale e regionale vigenti. Tale relazione integra gli elementi conoscitivi del P.S., ai fini dell'individuazione, nell'ambito della valutazione integrata e della valutazione ambientale e strategica, dei principali effetti diretti ed indiretti, a breve e a lungo termine, che il R.U. e gli altri atti di governo del territorio possono potenzialmente esercitare sui Siti interessati, anche in relazione agli obiettivi di conservazione

degli stessi come indicato nelle “Norme Tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei Siti di Importanza Regionale” di cui alla D.G.R. n° 664/04.

2. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 34 della L.R. 10/2011 la valutazione di incidenza degli atti di governo del territorio, redatta ai sensi dell’articolo 15, comma 4, della legge regionale 6 aprile 2000, n. 56, deve essere effettuata nell’ambito del procedimento di V.A.S.. In particolare il “Rapporto ambientale” del R.U. e degli altri atti di governo del territorio attuativi del P.S. devono essere accompagnati da un apposito studio di incidenza, contenente gli ulteriori e specifici elementi di conoscenza e di analisi previsti dall’allegato G del D.P.R. 357/1997, tenendo a riferimento e integrando puntualmente quanto indicato negli appositi elaborati di P.S. ed in particolare nella “Relazione di incidenza”.

3. In coerenza con quanto disposto al precedente articolo 24, salvo quanto diversamente e puntualmente specificato dal R.U., gli strumenti urbanistici attuativi predisposti in attuazione di previsioni del R.U. non ricadenti all’interno dei Siti della Rete Natura 2000 (S.I.C. e Z.P.S.) e già valutate dal R.U. medesimo, che non modificano contenuti sostanziali e che ne rispettino le indicazioni di dettaglio in esso contenute, possono non ripetere la valutazione di incidenza.

Art. 26 - Monitoraggio degli effetti del P.S. e degli atti di governo del territorio

1. Ai sensi dell’articolo 13 della L.R. 1/2005, il P.S. è soggetto ad attività di monitoraggio e ad attività di aggiornamento svolte dall’Ufficio competente che ne informa la Giunta comunale e il Consiglio comunale. Le attività di monitoraggio sono restituite in un “Rapporto” sullo stato del governo del territorio comunale che dia conto:

- delle azioni contenute in piani, progetti e programmi operativi pubblici e privati, attuativi del P.S., specificandone le attività di valutazione svolte e i relativi esiti;
- di eventuali nuove disposizioni normative statali o regionali, di atti di programmazione e pianificazione o di atti di governo di altri enti competenti nel governo del territorio, incidenti sul P.S., per le quali sia necessario procedere all’aggiornamento del Piano.

Dall’approvazione del P.S., l’ufficio competente è tenuto ogni anno a redigere il rapporto contenente anche la contabilità sullo stato di attuazione del dimensionamento del P.S. e il controllo sulla realizzazione delle previsioni insediative e infrastrutturali.

2. Le attività di monitoraggio del P.S. comprendono inoltre le operazioni di aggiornamento del quadro conoscitivo e interpretativo svolte a seguito dell’acquisizione da parte del Comune di studi e analisi, ovvero di informazioni e dati conseguenti all’entrata in vigore di piani e programmi specialistici e settoriali, ovvero in virtù dell’esecuzione di particolari programmi di studio e ricerca.

3. Le attività di monitoraggio del P.S. sono in particolare svolte ed attivate in concomitanza con l’avvio dei lavori per la formazione del R.U. e preliminarmente all’adozione dello stesso R.U. al fine di contabilizzare gli indicatori di cui ai precedenti commi.

Le attività di monitoraggio del R.U., previa effettuazione della valutazione integrata (ovvero ambientale e strategica) disciplinata al presente capo, assicurano in particolare, anche in applicazione di quanto disposto dall’articolo 29 della L.R.1/2010:

- il controllo degli effetti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del P.S.; al fine di individuare tempestivamente gli eventuali impatti negativi imprevisti e di adottare le opportune misure correttive;
- la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati dal P.S., al fine di individuare le eventuali disfunzionalità e carenze delle disposizioni e di adottare le opportune politiche correttive.

4. Alla scadenza di ogni quinquennio dall’approvazione del R.U. il rapporto di cui ai precedenti commi 2 e 3 si integra con una specifica relazione sul monitoraggio degli effetti in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 55 commi 5, 6 e 7. della L.R. 1/2005, nonché ed in particolare delle norme regolamentari di cui all’articolo 8 della D.P.G.R. n° 3R/2007. Le attività di monitoraggio di cui ai precedenti commi si avvalgono prioritariamente del “Sistema Informativo Geografico” comunale, di cui all’articolo 40.

CAPO II – DISCIPLINA PER L'INTEGRITA' FISICA DEL TERRITORIO

Art. 27 - Disposizioni per l'integrità e la pericolosità idraulica

1. Il P.S. assume l'obiettivo di eliminare il rischio idraulico, regolando le trasformazioni urbanistiche e gli usi delle aree di potenziale esondazione fluviale in coerenza con le specifiche disposizioni del P.I.T. della Regione Toscana, del P.T.C. della Provincia di Massa Carrara, recependo al contempo le prescrizioni del Piano Stralcio Assetto Idrogeologico (P.A.I.) del bacino del Fiume Magra e del Torrente Parmignola) incidenti sul territorio del Comune di Bagnone.

2. Il P.S., sulla base delle limitate e marginali situazioni di rischio e criticità riscontrate nel quadro conoscitivo, definisce prescrizioni ed indicazioni relativamente alla trasformabilità del territorio e agli approfondimenti da effettuarsi in fase di formazione del R.U. facendo proprie, per le parti di interesse, le indicazioni e le disposizioni del P.A.I. che individua e perimetra le aree potenzialmente inondabili per eventi con diverso tempo di ritorno secondo le seguenti classi:

- Aree inondabili al verificarsi dell'evento con portata al colmo di piena corrispondente a periodo di ritorno $T = 30$ anni;
- Aree esterne alle precedenti, inondabili al verificarsi dell'evento con portata al colmo di piena corrispondente a periodo di ritorno $T = 200$ anni;
- Aree a criticità idraulica non studiate: aree storicamente inondate per le quali non siano avvenute modifiche definitive del territorio tali da escludere il ripetersi dell'evento, ovvero aree individuate come a rischio di inondazione sulla base di considerazioni geomorfologiche o di altra evidenza di criticità, in corrispondenza delle quali non siano state effettuate adeguate verifiche idrauliche;
- Fasce di riassetto fluviale comprendenti "l'alveo in modellazione attiva e le aree esterne ad esso necessarie per l'adeguamento del corso d'acqua all'assetto definitivo previsto dal P.A.I. e per la sua riqualificazione ambientale (corridoio ecologico), ovvero le aree necessarie al ripristino dell'idonea sezione idraulica, tutte le forme riattivabili durante gli stati di piena, nonché alcune aree limitrofe al corso d'acqua ritenute di pertinenza fluviale e/o di elevato pregio naturalistico - ambientale e/o aree degradate e/o di interesse per la ricarica della falda di pianura" e pertanto consente la salvaguardia di tutte le aree potenzialmente necessarie agli interventi di messa in sicurezza idraulica.

3. Sulla base di quanto richiamato al precedente comma 2 e assicurando al contempo la coerenza con le norme regolamentari di cui alla D.P.G.R. n° 36R/2007, il P.S. è in particolare corredato dalla "Carta di Pericolosità idraulica (QG.5)", che individua le seguenti specifiche classi di pericolosità e le conseguenti disposizioni da osservare nella formazione del R.U. e degli altri atti di governo del territorio:

- AREE A PERICOLOSITÀ IDRAULICA MOLTO ELEVATA (I4)

4. In queste aree rientrano quelle di fondovalle inondabili al verificarsi dell'evento con portata al colmo di piena corrispondente a periodo di ritorno $T = 30$ anni. Il R.U. non deve prevedere edificazioni salvo che per infrastrutture a rete non diversamente localizzabili a condizione che per queste ultime si attuino tutte le precauzioni necessarie per la riduzione del rischio idraulico a livelli compatibili con le caratteristiche dell'infrastruttura.

- AREE A PERICOLOSITÀ IDRAULICA MEDIA (I3)

5. In queste aree rientrano quelle di fondovalle inondabili al verificarsi dell'evento con portata al colmo di piena corrispondente a periodo di ritorno $T = 200$ anni, in condizioni morfologiche sfavorevoli e per le quali vi sono notizie storiche di inondazioni; rientrano in questa classe le aree di fondovalle non protette da opere idrauliche per le quali ricorre una sola delle condizioni

di cui sopra. Relativamente a queste aree il R.U. deve essere corredato di uno studio anche a livello qualitativo che illustri lo stato di efficienza e lo schema di funzionamento delle opere idrauliche ove presenti o che comunque definisca il grado di rischio. I risultati dello studio dovranno costituire elemento di base per la definizione della fattibilità degli interventi e ove necessario per indicare soluzioni progettuali tese a ridurre al minimo possibile il livello di rischio ed i danni agli interventi per episodi di sormonto o di esondazione.

- **AREE A PERICOLOSITÀ IDRAULICA IRRILEVANTE (I2)**

6. Sono le aree collinari o montane in situazioni favorevoli di alto morfologico laddove non vi sono notizie storiche di precedenti inondazioni. In queste aree non sono necessarie nel R.U. considerazioni sulla riduzione del rischio idraulico.

Art. 28 - Misure per il contenimento dell'impermeabilizzazione dei suoli

1. Il P.S. recepisce le disposizioni di cui all'articolo 18 comma 20 del P.T.C. finalizzate al contenimento dell'impermeabilizzazione dei suoli. In particolare i progetti relativi alla realizzazione delle sistemazioni esterne, dei parcheggi, della viabilità, dei rilevati dovranno essere tesi ad evitare l'aumento dell'impermeabilizzazione superficiale dei suoli individuando specifiche normative che comunque rispettino le seguenti prescrizioni da recepire e integrare nel R.U.:

- la realizzazione di nuovi edifici deve garantire il mantenimento di una superficie permeabile pari ad almeno il 25% della superficie fondiaria di pertinenza del nuovo edificio in base agli indici di superficie coperta di zona. Per superficie permeabile di pertinenza di un edificio si intende la superficie non impegnata da costruzioni che comunque consenta l'assorbimento anche parziale delle acque meteoriche;
- i nuovi spazi pubblici e privati destinati a piazzali, parcheggi e viabilità pedonale o meccanizzata, devono essere realizzati con modalità costruttive che consentano l'infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque. Sono possibili eccezioni a tale disposizione esclusivamente per dimostrati motivi di sicurezza o di tutela storico – ambientale;
- il convogliamento delle acque piovane in fognatura o in corsi d'acqua deve essere evitato quando è possibile dirigere le acque in aree adiacenti con superficie permeabile senza che si determinino danni dovuti a ristagno.

Art. 29 - Disposizioni per l'integrità e la pericolosità geomorfologica

1. Il P.S. assume l'obiettivo di garantire la compatibilità delle trasformazioni agricole, edilizie ed urbanistiche con le caratteristiche e la stabilità dei suoli, limitando il consumo di suolo agricolo e/o forestale ed attenuando i fenomeni di erosione superficiale, in coerenza con le specifiche disposizioni del P.I.T. della Regione Toscana, del P.T.C. della Provincia di Massa Carrara, recependo al contempo le prescrizioni del Piano Stralcio Assetto Idrogeologico (P.A.I.) del bacino del Fiume Magra e del Torrente Parmignola) incidenti sul territorio del Comune di Bagnone.

2. Il P.S. sulla base delle situazioni di rischio e criticità riscontrate nel quadro conoscitivo, definisce prescrizioni ed indicazioni relativamente alla trasformabilità del territorio e agli approfondimenti da effettuarsi in fase di formazione del R.U. facendo proprie, per le parti di interesse, le indicazioni e le disposizioni del P.A.I. e assicurando al contempo la coerenza con le norme regolamentari di cui alla D.P.G.R. n° 36R/2007. Il P.S. è in particolare corredato dalla "Carta di Pericolosità geomorfologica (QG.6)", che individua le seguenti specifiche classi di pericolosità e le conseguenti disposizioni da osservare nella formazione del R.U. e degli altri atti di governo del territorio:

- **AREE A PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA MOLTO ELEVATA (PG4 - G4)**

3. Sono le aree caratterizzate da pericolosità geomorfologica molto elevata interessate da fenomeni di dissesto attivi (frane – forte erosione) o da fenomeni di elevata applicazione della sollecitazione sismica, corrispondenti alle classi di pericolosità PG.4 del P.A.I. e G4 della D.P.G.R. n° 36/2007. In queste aree è necessario rispettare i seguenti criteri generali:

- a) non sono da prevedersi interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture che non siano subordinati alla preventiva esecuzione di interventi di consolidamento, bonifica, protezione e sistemazione;
- b) gli interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi geologici, idrogeologici e geotecnici, devono essere comunque tali da non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione dei fenomeni franosi, da consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza;
- c) in presenza di interventi di messa in sicurezza dovranno essere predisposti ed attivati gli opportuni sistemi di monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto;
- d) l'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere di consolidamento, gli esiti positivi del sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione delle aree risultanti in sicurezza devono essere certificati.
- e) relativamente agli interventi per i quali sia dimostrato il non aggravio delle condizioni di instabilità dell'area, purchè siano previsti, ove necessario, interventi mirati tutelare la pubblica incolumità, a ridurre la vulnerabilità delle opere esposte mediante consolidamento o misure di protezione delle strutture per ridurre l'entità di danneggiamento, nonché l'installazione di sistemi di monitoraggio per tenere sotto controllo l'evoluzione del fenomeno; della sussistenza delle condizioni di cui sopra deve essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all'attività edilizia.

4. In conformità con le disposizioni del P.A.I si applicano inoltre le seguenti ulteriori disposizioni. Nelle aree a pericolosità geomorfologica molto elevata sono consentiti:

- a) interventi di mitigazione della pericolosità, nonché di bonifica e sistemazione dei movimenti franosi e delle aree in dissesto;
- b) attività di cava, a condizione che interessino aree ricomprese nei vigenti piani di settore per le attività estrattive e si configurino anche come interventi di sistemazione e bonifica dei dissesti in atto;
- c) i seguenti interventi di carattere edilizio - infrastrutturale:
 - demolizione senza ricostruzione (di cui all'articolo 79 comma 1 lettera d della L.R. 1/2005); se la demolizione riguarda opere che svolgono funzione di sostegno, essa non è ammessa, a meno che tali opere siano sostituite con altre che abbiano la stessa finalità. E' consentita la ricostruzione se finalizzata alla mitigazione della vulnerabilità dell'opera rispetto alla situazione precedente;
 - manutenzione ordinaria (di cui all'articolo 80 comma 1 lettera a della L.R. 1/2005) e straordinaria (di cui all'articolo 79 comma 2 lettera b della L.R. 1/2005);
 - restauro e risanamento conservativo (di cui all'articolo 79 comma 2 lettera c della L.R. 1/2005), purché non aumentino la vulnerabilità degli edifici e, ove possibile, la diminuiscano e non vi sia cambio di destinazione d'uso che aumenti il carico insediativo, anche temporaneo;
 - modesti ampliamenti degli edifici esistenti, finalizzati ad adeguamento igienico – sanitario e tecnologico (di cui all'articolo 79 comma 2 lettera d);
 - interventi strettamente necessari a ridurre la vulnerabilità degli edifici e a migliorare la tutela della pubblica e privata incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
 - manutenzione ordinaria e straordinaria, completamento, adeguamento e ristrutturazione delle infrastrutture e reti dei servizi esistenti, pubbliche o di interesse pubblico, non delocalizzabili, purché siano realizzati senza aggravare le condizioni di dissesto dell'area, prevedano tipologie costruttive compatibili con la loro collocazione e non compromettano

la possibilità di realizzare interventi di sistemazione definitiva del movimento franoso; le reti acquedottistiche e fognarie, i gasdotti e gli oleodotti devono garantire la perfetta tenuta anche in presenza di sollecitazioni e/o deformazioni derivanti da movimenti gravitativi;

- realizzazione di nuovi annessi necessari all'attività agricola e con destinazione vincolata (di cui all'articolo 41 comma 4 della L.R. 1/2005), ove siano previste tipologie costruttive compatibili con la loro collocazione e non inducano motivi di aggravamento del dissesto;
- interventi non qualificabili come volumi edilizi, quali recinzioni, tettoie, pali, tralicci.

- AREE A PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA ELEVATA (PG3 - G3)

5. Sono le aree caratterizzate da pericolosità geomorfologica elevata non interessate da fenomeni franosi attualmente attivi (quali ad esempio frane antiche stabilizzate, paleofrane,, frane quiescenti ed aree di pertinenza, coltri detritiche), corrispondenti alle classi di pericolosità PG.3 del P.A.I. e G3 della D.P.G.R. n° 36/2007. In queste aree è necessario rispettare i seguenti criteri generali:

- a) l'attuazione di interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture è subordinata all'esito di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilità ed alla preventiva realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza;
- b) gli eventuali interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi geologici, idrogeologici e geotecnici, devono essere comunque tali da non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione e prevenzione dei fenomeni, da consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza;
- c) in presenza di interventi di messa in sicurezza dovranno essere predisposti ed attivati gli opportuni sistemi di monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto;
- d) l'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere di consolidamento, gli esiti positivi del sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione delle aree risultanti in sicurezza, devono essere certificati;
- e) possono essere attuati quegli interventi per i quali venga dimostrato che non determinano condizioni di instabilità e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti nell'area; della sussistenza di tali condizioni deve essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all'attività edilizia.

6. In conformità con le disposizioni del P.A.I si applicano inoltre le seguenti ulteriori disposizioni. Nelle aree a pericolosità geomorfologica elevata sono consentiti oltre agli interventi indicati per la classe di pericolosità molto elevata, i seguenti interventi di carattere edilizio – infrastrutturale:

- a) ristrutturazione edilizia (di cui all'articolo 79 comma 2 lettera d della L.R. 1/2005) purchè non aumenti la vulnerabilità degli edifici e, ove possibile, la diminuisca; nel caso di interventi di demolizione con ricostruzione deve essere assicurata la riduzione della vulnerabilità del fabbricato, rendendolo maggiormente compatibile con la condizione di elevata pericolosità, anche attraverso spostamenti su diverso sedime, che siano finalizzati ad impostare le fondazioni in terreni con caratteristiche geotecniche migliori;
- b) interventi di ristrutturazione urbanistica (di cui all'articolo 78 comma 1 lettera f della L.R. 1/2005) e interventi di nuova edificazione (di cui all'articolo 78 comma 1 lettera a della L.R. 1/2005), in entrambi i casi purchè in ambiti di tessuto urbano consolidato e a condizione che siano supportati da progetti, da sottoporre a parere obbligatorio e vincolante del Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino, che, attraverso specifiche indagini di approfondimento, dettagliano:
 - le caratteristiche geologiche, geomorfologiche e geologico- tecniche relative sia all'area di interesse che al dissesto nel suo complesso;
 - la valutazione dell'incidenza dell'opera sulle condizioni generali di stabilità dell'area;

- gli interventi di bonifica e sistemazione del dissesto previsti, nonché gli accorgimenti tecnico – costruttivi che si intende realizzare in relazione alle caratteristiche del dissesto, ai fini di assicurare il non aumento della pericolosità e del rischio connesso e la tutela della pubblica e privata incolumità;
- c) realizzazione di nuove infrastrutture e reti dei servizi pubblici o di interesse pubblico essenziali e non altrimenti localizzabili, previo parere obbligatorio e vincolante del Comitato Tecnico dell’Autorità di Bacino e a condizione che i relativi progetti:
 - siano corredati da adeguate indagini geologico – tecniche a livello di area complessiva;
 - prevedano opere di bonifica, in relazione alla natura dell’intervento ed a quella del dissesto, che siano coerenti con gli interventi di sistemazione definitiva del movimento franoso e che, per quanto possibile, ne costituiscano uno o più lotti funzionali;
 - prevedano in ogni caso di realizzare le suddette opere di bonifica preventivamente o nell’ambito dell’intervento di nuova realizzazione;
 - prevedano tipologie costruttive compatibili con la loro collocazione.

- **AREE A PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA MEDIA (PG2 - G2)**

7. Sono le aree caratterizzate da pericolosità geomorfologica media apparentemente stabili e prive di problematiche geologico-tecniche particolari, costituite da terreni in cui non sono presenti indizi geomorfologici attivi; frane inattive ed aree di pertinenza, coltri detritiche assimilabili, aree interessate da deformazioni gravitative profonde di versante, detrito di falda, coni detritici ed alluvionali, aree interessate da ruscigliamento diffuso, corrispondenti alle classi di pericolosità PG.2 del P.A.I. e G2 della D.P.G.R. n° 36/2007.

8. In conformità con le disposizioni del P.A.I si applicano le seguenti ulteriori disposizioni. Nelle aree a pericolosità geomorfologica media sono consentiti oltre agli interventi indicati per la classe di pericolosità elevata, i seguenti interventi di carattere edilizio – infrastrutturale:

- a) ampliamento degli edifici esistenti (di cui all’articolo 78 comma 1 lettera g della L.R. 1/2005);
- b) nuova edificazione (di cui all’articolo 78 comma 1 lettera a della L.R. 1/2005), nuove infrastrutture e reti dei servizi, purché i relativi progetti siano corredati da indagini geologico - tecniche a livello di area complessiva e prevedano la realizzazione di eventuali opere di miglioramento delle condizioni di stabilità in relazione alla natura dell’intervento ed a quella del dissesto.

- **AREE A PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA BASSA (G1)**

9. Nelle aree caratterizzate da pericolosità geomorfologica media (G2) e da pericolosità geomorfologica bassa (G1) il P.S. non indica specifiche per la definizione delle classi di fattibilità per le previsioni urbanistiche del R.U..

Art. 30 - Classi di pericolosità sismica locale

1. Le indagini geologico tecniche del P.S. sono corredate della valutazione preliminare degli effetti locali o di sito ai fini della riduzione del rischio sismico, attraverso la rappresentazione degli elementi e delle situazioni di rischio e criticità riscontrate nel quadro conoscitivo. In questo quadro il P.S. definisce prescrizioni ed indicazioni relativamente alla trasformabilità del territorio e agli approfondimenti da effettuarsi in fase di formazione del R.U. in coerenza con le norme regolamentari di cui alla D.P.G.R. n° 36R/2007. Il P.S. è in particolare corredato dalla “Carta delle aree a Maggior Pericolosità Sismica Locale (QG.7)”, che individua qualitativamente gli elementi in grado di generare i fenomeni di amplificazione locale e di instabilità dinamica.

2. L’elaborazione della carta è realizzata solo sui centri urbani maggiormente significativi che il Comune individua e perimetra secondo i criteri definiti nelle Istruzioni Tecniche del Programma VEL. È opportuno precisare, inoltre, che tutti gli effetti locali prodotti da eventi sismici e connessi ad aspetti stratigrafici, morfologici, geotecnici, strutturali, e meglio

rappresentati nella cartografia delle aree a Maggior Pericolosità Sismica Locale (ZMPSL), assumono una diversa rilevanza in funzione della sismicità di base del territorio comunale e della relativa accelerazione di ancoraggio dello spettro di risposta elastico (Decreto Ministeriale 14.9.2005). A tal fine sono indicati gli elementi da prendere in considerazione e da approfondire per la redazione del R.U. in relazione alla Zona sismica di appartenenza. Inoltre, i suddetti elementi sono associati al grado di pericolosità sismica, dipendente dall'interazione tra ciascun elemento di pericolosità sismica locale e la sismicità di base, connessa alla Zona sismica di appartenenza del territorio comunale (Delibera di Giunta Regionale n. 431 del 19 giugno 2006).

Simbologia	Tipologia delle situazioni	Possibili effetti
	Zona caratterizzata da movimenti franosi attivi	Accentuazione dei fenomeni di instabilità in atto e potenziali dovuti ad effetti dinamici quali possono verificarsi in occasione di eventi sismici
	Zona caratterizzata da movimenti franosi quiescenti	
	Zone potenzialmente franose ¹	
	Zona caratterizzata da movimenti franosi inattivi	
	Zone con terreni particolarmente scadenti (argille e limi molto soffici, riporti poco addensati)	Cedimenti diffusi
	Zone con terreni granulari fini poco addensati, saturi d'acqua con falda superficiale indicativamente nei primi 5m dal p.c.	Possibili fenomeni di liquefazione
	Zona di ciglio H > 10m costituita da scarpate con parete sub-verticale, bordi di cava, nicchie di distacco, orli di terrazzo e/o di scarpata di erosione (buffer di 10m a partire dal ciglio)	Amplificazione sismica dovuta ad effetti topografici
	Zona di cresta rocciosa sottile (buffer di 20m) e/o cocuzzolo	
	Zone di bordo della valle e/o aree di raccordo con il versante (buffer di 20m a partire dal contatto verso la valle)	Amplificazione sismica dovuta a morfologie sepolte
	Zona con presenza di depositi alluvionali granulari e/o sciolti	Amplificazione diffusa del moto del suolo dovuta alla differenza di risposta sismica tra substrato e copertura dovuta a fenomeni di amplificazione stratigrafica
	Zona con presenza di coltri detritiche di alterazione del substrato roccioso e/o coperture colluviali	
	Aree costituite da conoidi alluvionali e/o con detritici	
	Zona di contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche significativamente diverse (buffer di 20m)	Amplificazione differenziata del moto del suolo e dei cedimenti; meccanismi di focalizzazione delle onde
	Contatti tettonici, faglie, sovrascorrimenti e sistemi di fratturazione (buffer di 20m)	

¹ versanti con giacitura a franapoggio meno inclinata del pendio, versanti con giacitura a reggipoggio ed intensa fratturazione degli strati, pendii con pendenza media >25% (se con falda superficiale >15%) costituiti da sabbie sciolte, argille, limi soffici e/o detriti

3. Il P.S., sulla base delle informazioni derivanti dalle cartografie geologiche, geomorfologiche e dalla carta delle Zone a Maggior Pericolosità Sismica Locale (ZMPSL), valuta le condizioni di pericolosità sismica secondo i seguenti gradi di pericolosità, per i quali si riportano tra parentesi i codici numerici di riferimento secondo la simbologia indicata al precedente comma 2:

- Pericolosità sismica locale molto elevata (S4): aree in cui sono presenti fenomeni di instabilità attivi (1) e che pertanto potrebbero subire una accentuazione dovuta ad effetti

dinamici quali possono verificarsi in occasione di eventi sismici; terreni soggetti a liquefazione dinamica (5) in comuni a media-elevata sismicità (zone 2);

- Pericolosità sismica locale elevata (S3): aree in cui sono presenti fenomeni di instabilità quiescenti (2A) e che pertanto potrebbero subire una riattivazione dovuta ad effetti dinamici quali possono verificarsi in occasione di eventi sismici; zone potenzialmente franose o esposte a rischio frana (2B) per le quali non si escludono fenomeni di instabilità indotta dalla sollecitazione sismica; zone con terreni di fondazione particolarmente scadenti che possono dar luogo a cedimenti diffusi (4); terreni soggetti a liquefazione dinamica (5) in comuni a media-elevata sismicità (zone 3s); zone con possibile amplificazione sismica connesse a zone di bordo della valle e/o aree di raccordo con il versante (8); zone con possibile amplificazione per effetti stratigrafici (9, 10, 11) in comuni a media-elevata sismicità (zone 2 e 3s); zone di contatto tra litotipi con caratteristiche fisicomeccaniche significativamente diverse (12); presenza di faglie e/o contatti tettonici (13);
- Pericolosità sismica locale media (S2): zone con fenomeni franosi inattivi (3); aree in cui è possibile amplificazione dovuta ad effetti topografici (6-7); zone con possibile amplificazione stratigrafica (9, 10, 11) in comuni a media sismicità (zone 3);
- Pericolosità sismica locale bassa (S1): aree caratterizzate dalla presenza di formazioni litoidi e dove non si ritengono probabili fenomeni di amplificazione o instabilità indotta dalla sollecitazione sismica.

La presente articolazione in classi di pericolosità individua le differenti situazioni di rischio e criticità sulle quali porre attenzione in maniera specifica nel R.U. in funzione delle destinazioni e degli interventi in esso previsti

4. In questo quadro il P.S. individua i seguenti criteri generali da rispettare e le condizioni per la definizione delle classi di fattibilità per le previsioni urbanistiche del R.U. limitatamente alle aree per cui è stata redatta una cartografia della Aree a Maggior Pericolosità Sismica Locale (ZMPSL) ed effettuata l'individuazione delle differenti situazioni di pericolosità sismica.

5. Limitatamente alle aree in cui sono presenti fenomeni di instabilità connessi a problematiche geomorfologiche, devono essere considerati i criteri e le disposizioni concernenti la pericolosità geomorfologica e, in questo quadro, le valutazioni relative alla stabilità dei versanti devono necessariamente prendere in considerazione gli aspetti dinamici relativi alla definizione dell'azione sismica.

- AREE PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE MOLTO ELEVATA (S4)

6. Nelle aree caratterizzate da pericolosità sismica locale molto elevata (S4), in sede di predisposizione del R.U. , dei piani complessi di intervento o dei piani attuativi o, in loro assenza, in sede di predisposizione dei progetti edilizi dovranno essere valutati i seguenti aspetti:

- a) nel caso di aree caratterizzate da movimenti franosi attivi (1), oltre a rispettare le prescrizioni riportate nelle condizioni di pericolosità geomorfologica, devono essere realizzate opportune indagini geofisiche e geotecniche per la corretta definizione dell'azione sismica;
- b) per i Comuni in zona 2, nel caso di terreni di fondazione soggetti a liquefazione dinamica, devono essere prescritte adeguate indagini geognostiche e geotecniche finalizzate al calcolo del coefficiente di sicurezza relativo alla liquefazione dei terreni.

- AREE PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE ELEVATA (S3)

7. Nelle aree caratterizzate da pericolosità sismica locale elevata (S3), in sede di predisposizione del R.U. , dei piani complessi di intervento o dei piani attuativi o, in loro assenza, in sede di predisposizione dei progetti edilizi dovranno essere valutati i seguenti aspetti:

- a) nel caso di aree caratterizzate da movimenti franosi quiescenti (2A) e a zone potenzialmente franose (2B), oltre a rispettare le prescrizioni riportate nelle condizioni di pericolosità geomorfologica, devono essere realizzate opportune indagini geofisiche e geotecniche per la corretta definizione dell'azione sismica;

- b) nel caso di terreni di fondazione particolarmente scadenti (4) e, limitatamente alle zone 3s, per i terreni soggetti a liquefazione dinamica (5), devono essere prescritte adeguate indagini geognostiche e geotecniche finalizzate al calcolo del coefficiente di sicurezza relativo alla liquefazione dei terreni;
- c) nelle aree con possibile amplificazione sismica connesse al bordo della valle e/o aree di raccordo con il versante (8), deve essere prescritta una campagna di indagini geofisiche, opportunamente estesa ad un intorno significativo, che definisca in termini di geometrie la morfologia sepolta del bedrock sismico ed i contrasti di rigidità sismica (rapporti tra velocità sismiche in termini di Vsh delle coperture e del substrato);
- d) nei Comuni in zona 2 e 3s, nelle zone con possibile amplificazione stratigrafica (9-10-11), deve essere prescritta una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico;
- e) in presenza di zone di contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche significativamente diverse (12) e in presenza di faglie e/o contatti tettonici (13), tali situazioni devono essere opportunamente chiarite e definite attraverso una campagna di indagini geofisica che definisca la variazione di velocità delle Vsh relative ai litotipo presenti e la presenza di strutture tettoniche anche sepolte.

- **AREE PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE MEDIA E BASSA (S2)**

8. Nelle aree caratterizzate da pericolosità sismica media (S2) e da pericolosità sismica bassa (S1) il P.S. non indica specifiche per la definizione delle classi di fattibilità per le previsioni urbanistiche del R.U..

Art. 31 - Prescrizioni e criteri per la definizione della fattibilità nel R.U.

1. In sede di R.U. dovrà essere definita la fattibilità geomorfologica, idraulica, e sismica delle trasformazioni di previsione. Tale definizione, in applicazione del D.P.G.R. 26R/2007, dovrà scaturire da una valutazione delle tipologie di intervento che caratterizzano le trasformazioni previste dal R.U., in rapporto alle indicazioni fornite dalle carte di pericolosità geomorfologica, di pericolosità idraulica e di pericolosità sismica, redatte ai sensi del D.P.G.R. 26R/2007.

2. Le classi di fattibilità previste sono le seguenti:

- Fattibilità senza particolari limitazioni (F1): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali non sono necessarie prescrizioni specifiche ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.
- Fattibilità con normali vincoli (F2): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali è necessario indicare la tipologia di indagini e/o specifiche prescrizioni ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.
- Fattibilità condizionata (F3): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali, ai fini della individuazione delle condizioni di compatibilità degli interventi con le situazioni di pericolosità riscontrate, è necessario definire la tipologia degli approfondimenti di indagine da svolgersi in sede di predisposizione dei piani complessivi di intervento o dei piani attuativi o, in loro assenza, in sede di predisposizione dei progetti edilizi.
- Fattibilità limitata (F4): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali la cui attuazione è subordinata alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza che vanno individuati e definiti in sede di redazione del medesimo regolamento urbanistico, sulla base di studi e verifiche atti a determinare gli elementi di base utili per la predisposizione della relativa progettazione.

3. L'attribuzione del grado di fattibilità dovrà comprendere l'individuazione delle prescrizioni e delle indagini di approfondimento necessari a raggiungere l'annullamento o la mitigazione del rischio derivante dalle pericolosità geomorfologica, idraulica e sismica individuata dal quadro conoscitivo.

4. La fattibilità geomorfologica e idraulica degli interventi come sopra definita dovrà essere verificata oltre che sulla base delle classi di fattibilità ai sensi del D.G.P.R. 26R/2007 anche ai sensi delle Norme del P.A.I. del bacino del Fiume Magra e del Torrente Parmignola.

CAPO III – DISCIPLINA PER L'INTEGRITÀ DELLE ALTRE RISORSE ESSENZIALI

Art. 32 - Disposizioni e criteri per la risorsa acqua

- SORGENTI, POZZI IDROPOTABILI E PUNTI DI PRESA DELLE ACQUE

1. Per le fasce di salvaguardia intorno delle sorgenti, dei pozzi idropotabili e dei punti di presa delle acque e nei bacini ad uso pubblico devono essere osservate le tutele previste dalle norme vigenti, in particolare quanto riportato dal D. Lgs. 152/06 (Titolo III, capo I, art. 94) e s.m.i., dal Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258 (Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma dell'art. 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128), articoli 4, 5, 6 e 7 del DPR 236/88, la L.R. 20/2006 e articolo 28 del P.T.C. della provincia di Massa-Carrara.

2. Nel caso in cui le misure di risparmio idrico e contenimento delle perdite messe in atto sull'acquedotto pubblico si rivelassero insufficienti a soddisfare le maggiori richieste idropotabili derivanti dalle nuove urbanizzazioni e si rivelasse di conseguenza necessaria la realizzazione di nuove captazioni, previa opportuna programmazione delle stesse con relativa verifica di finanziabilità d'intervento, le prescrizioni di cui all'articolo 94 del D.Lgs 152/06 vengono estese anche alle aree di salvaguardia delle nuove captazioni.

3. Le fasce di salvaguardia delle opere di captazione destinate al consumo umano si applicano a tutti i pozzi e sorgenti sfruttati a scopo idropotabile. In particolare sono individuate le seguenti differenti fasce di salvaguardia (zone):

- a) la zona di tutela assoluta (ZTA) è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni: essa deve avere una estensione in caso di acque sotterranee e, ove possibile per le acque superficiali, di almeno 10 metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e a infrastrutture di servizio;
- b) la zona di rispetto (ZR) è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata; può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa.

In mancanza di studi specifici di dettaglio, sono comprese nelle zone di rispetto le aree poste a una distanza inferiore o uguale a 200 metri dal punto di captazione; in particolare nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

- dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;
- accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
- spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
- dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;
- aree cimiteriali;
- apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
- apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione e alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;

- gestione di rifiuti;
 - stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
 - centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
 - pozzi perdenti;
 - pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.
- c) la zona di protezione (ZP) si riferisce all'area di alimentazione delle falde, individuata con criterio idrogeologico (es. CNR.GNDCI) sulla base di quanto indicato all'articolo 17 comma 7 del P.T.C. della Provincia di Massa-Carrara.
4. In assenza di una precise disposizioni emanate dalla Regione Toscana si dovrà considerare l'ampiezza della zona di protezione pari a 500 m dal punto di prelievo. Tale parametro nel caso del pompaggio delle acque di falda dai pozzi è da ritenersi significativo, nel caso, invece, delle sorgenti assumerebbe maggiore importanza l'individuazione del bacino di alimentazione che sta a monte di ciascuna di esse al fine di indicare specifici limiti nell'uso del suolo per evitare la possibilità di infiltrazioni di inquinanti idroveicolati che possano mettere direttamente a repentaglio la qualità delle acque sorgive.
5. In attesa degli studi e degli approfondimenti di cui al precedente comma 1 lettera c),, dal momento che la salvaguardia della qualità e della quantità delle acque sotterranee dipende, sostanzialmente, dalla permeabilità delle rocce, dall'uso del suolo e dalle attività antropiche che si sviluppano in superficie, l'R.U. associa alla zona di protezione la normativa prevista per la classe di vulnerabilità media o medio-bassa, a meno che il locale grado di vulnerabilità definito dalla relativa carta (facente parte integrante e sostanziale delle indagini geologico-tecniche del P.S. vigente) non preveda l'adozione di vincoli previsti per le classi elevata e molto elevata.

- **RETICOLO IDROGRAFICO E RISORSE IDRICHE SUPERFICIALI**

1. Il reticolo idrografico di riferimento è quello delle acque pubbliche che genericamente costituiscono il reticolo idrografico superficiale: i corsi d'acqua da considerarsi pubblici sono individuati secondo le indicazioni contenute nelle Gazzette Ufficiali del Regno d'Italia del 1913 ed elenco suppletivo del 1922, nell'elenco dei corsi d'acqua per il corretto assetto idraulico del P.I.T. (D.C.R. 2007/45 e succ.) regionale, nonché gli elementi idrografici indicati a doppio tratto sulle mappe catastali.
2. Nella lista dei corsi d'acqua principali ai fini del corretto assetto idraulico, di cui all'Allegato n. 4 del P.I.T. vigente si hanno (Tav. 3B):
- Torrente Bagnone MS 2462;
 - Torrente Mangiola MS 2688;
 - Torrente Redivalle MS 2777;
 - Torrente Civiglia MS 2550;
 - Canale Torchia di Bacco MS 562;
 - Torrente Bagnolecchia MS 2466;
 - Torrente Tanagorda MS 1813;
 - Rio di Verbrugnola MS 1170;
 - Torrente Visegiola e Visegia MS 853.
3. Dovranno essere garantite le fasce di rispetto dei corsi d'acqua (fiumi, canali, fossi) così come disposto dall'articolo 96 del R.D. 25/07/1904 e dalle misure di salvaguardia del P.I.T. (Titolo 2, articolo 36) e dal D. Lgs. 152/06 (Titolo III, capo IV, art. 115).
4. Negli alvei, nelle golene, sugli argini e nelle aree comprendenti le due fasce della larghezza di ml. 10 dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua principali ai fini del corretto assetto idraulico non devono prevedere nuove edificazioni, manufatti di qualsiasi natura o trasformazioni morfologiche.
5. La prescrizione di cui sopra non si riferisce alle opere idrauliche, alle opere di attraversamento del corso d'acqua, agli interventi trasversali di captazione e restituzione delle acque, nonché agli adeguamenti di infrastrutture esistenti senza avanzamento verso il corso

d'acqua, a condizione che si attuino le precauzioni necessarie per la riduzione del rischio idraulico relativamente alla natura dell'intervento ed al contesto territoriale e si consenta comunque il miglioramento dell'accessibilità al corso d'acqua stesso.

6. Sono fatte salve dalla prescrizione sopra descritte le opere infrastrutturali che non prevedano l'attraversamento del corso d'acqua e che soddisfino le seguenti condizioni:

- a) non siano diversamente localizzabili;
- b) non interferiscano con esigenze di regimazione idraulica, di ampliamento e di manutenzione del corso d'acqua;
- c) non costituiscano ostacolo al deflusso delle acque in caso di esondazione per tempi di ritorno duecentennali;
- d) non siano in contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 96 del regio decreto 523/1904".

7. Nei corpi idrici di cui sopra i depuratori di reflui urbani ed industriali sono dotati, se di nuova realizzazione, di opere e di impianti accessori atti ad evitare il rischio di inquinamento connesso al fermo impianti, nonché a garantire l'eventuale stoccaggio dei reflui addotti all'impianto per un periodo minimo di 24 ore. Tali opere ed impianti accessori sono realizzati anche nei casi di ristrutturazione ed ampliamento dei depuratori esistenti.

8. Gli scarichi in corpi idrici superficiali sono ammessi nelle limitazioni al Capo III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, la concessione allo scarico deve essere richiesto all'ente gestore del corso d'acqua recettore secondo le modalità definite dall'Ente stesso.

Art. 33 - Disposizioni e criteri per la risorsa aria

1. Al fine di garantire l'integrità dell'aria ed elevati livelli di qualità della stessa risorsa sono dettate le seguenti direttive di tutela e salvaguardia:

- a) sia effettuato il controllo periodico della qualità dell'aria in prossimità delle zone interessate dalla presenza di attività produttive e strade ad intenso traffico veicolare;
- b) sia evitato il verificarsi di superamenti dei livelli di attenzione e di allarme e siano perseguiti gli obiettivi di qualità fissati dalla vigente normativa nazionale e regionale (in particolare il D.M. 25 novembre 1994), attraverso:
 - l'ubicazione delle nuove attività produttive che comportano emissioni inquinanti e il progressivo trasferimento di quelle esistenti, a distanza dai centri abitati, e comunque in aree tali per cui i fenomeni di trasporto degli inquinanti in atmosfera non comportino la ricaduta degli stessi sui centri abitati;
 - l'adozione di tecnologie pulite e di sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera;
 - l'adozione di misure finalizzate alla riduzione delle emissioni inquinanti nella definizione degli interventi di riorganizzazione e razionalizzazione del traffico e nelle scelte localizzative delle funzioni;
 - l'adozione di misure (soprattutto negli interventi sulle strutture per la mobilità) volti a promuovere in particolare modalità di trasporto alternative all'auto (trasporto pubblico, bicicletta, percorsi pedonali) e a qualificare la rete carrabile esistente con dotazioni infrastrutturali che facilitino e favoriscano l'organizzazione e la selezione del traffico in maniera equilibrata;
 - la razionalizzazione e il contenimento dei consumi energetici degli edifici, secondo la relativa normativa nazionale e regionale, anche con l'impiego generalizzato di fonti energetiche alternative;
 - la cura degli spazi verdi interni agli insediamenti, la tutela delle aree agricole e delle aree a maggiore naturalità con particolare attenzione per le aree boscate;
 - l'introduzione di nuovi valori ambientali negli atti di governo del territorio (incremento delle aree piantumate, recupero delle aree di frangia e dei vuoti urbani, inserimento nelle norme di attuazione dei R.U. di vincoli e tutele delle risorse naturali e prescrizioni alla piantumazione, limitazione delle aree impermeabili).

2. Il R.U. assicura che nella localizzazioni e definizione delle "aree di nuovo impianto" e in quelle di "recupero e rinnovo urbano" nell'articolazione morfo-tipologica e più in generale

nell'organizzazione delle strutture insediative, devono essere adeguatamente considerate le condizioni mesoclimatiche e, in questo quadro, devono essere assicurati elevati gradienti verdi degli insediamenti mediante un rapporto di copertura adeguato (di norma non superiore al 35% della superficie fondiaria), la formazione (anche nell'ambito della formazione degli standard urbanistici previsti) di piantate alberate e spazi a verde vegetati con alberature di alto fusto.

3. Il miglioramento della qualità dell'aria è perseguito anche garantendo i livelli sonori ammissibili ai sensi del Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 e della legge 26 ottobre 1995 n° 447 "legge quadro sull'inquinamento acustico", ai sensi della L.R. 89/98 "Norme in materia di inquinamento acustico", tenendo conto degli specifici atti di governo del territorio settoriali (piano di classificazione acustica).

Art. 34 - Disposizioni e criteri per la risorsa ecosistemi di flora e fauna

- AREE NATURALI E SEMINATURALI NON BOScate

1. Al fine di garantire l'integrità e di potenziare le qualità ambientali delle aree non coperte da boschi, in funzione dei diversi caratteri e delle modalità di evoluzione delle singole componenti ambientali, anche in coerenza e sinergia con le politiche del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano, sono dettati i seguenti criteri di tutela e salvaguardia:

- a) nelle aree extrasilvatiche di crinale e di alto versante ad elevata naturalità, tenendo conto di quanto specificatamente indicato nella Relazione di incidenza di corredo al Rapporto ambientale di V.A.S. e V.I. Intermedia (elaborato QV.1, di cui all'articolo 4 comma 4 delle presenti norme) la gestione, gli interventi e le attività devono essere orientati alla conservazione della biodiversità e degli habitat naturali e seminaturali, alla ricostruzione della continuità delle matrici ambientali ed al miglioramento della fruizione naturalistica, anche attraverso:
 - la riduzione e mitigazione degli impatti nelle aree compromesse dall'attività estrattiva o da elementi infrastrutturali, con interventi di restituzione mediante tecniche di ingegneria naturalistica, utilizzando ecotipi locali di specie erbacee e arbustive caratteristiche degli stessi ambienti;
 - la gestione controllata e orientata per alcune aree di interesse scientifico quali i vaccinieti primari, prati umidi e torbosi, anche mediante l'identificazione di aree cuscinetto di protezione su cui impedire attività inquinanti (campeggio libero, strade di accesso, scarichi, attività di pascolo, ecc.);
 - azioni di monitoraggio riguardanti l'evoluzione delle cenosi vegetali mediante la sperimentazione di forme di gestione diversificate in aree simili (quali la diversa regolamentazione del pascolo, controllo o interdizione dell'accesso nei prati umidi e torbosi);
- b) nelle aree extrasilvatiche di degradazione forestale, aree con pascolo di abbandono agro-silvopastorale e aree naturali di minor valore, la gestione, gli interventi e le attività devono essere orientati alla qualificazione del paesaggio naturale, favorendone la trasformazione verso un potenziamento della biodiversità, anche in funzione della formazione di reti ecologiche e di fasce cuscinetto di aree di maggior valore anche attraverso:
 - il mantenimento e sostegno dell'attività della pastorizia al fine di impedire l'infoltimento del cotico erboso nelle praterie xeriche;
 - azioni di conservazione degli arbusteti dei medi e bassi versanti con *Genista radiata* oppure a dominanza di *Erica arborea*, *E. scoparia* e *Ulex europaeus*;
 - azioni di monitoraggio e sperimentazione per definire le modalità di mantenimento della pastorizia, la trasformazione in praterie di maggior pregio naturalistico e le successive possibili evoluzioni, l'evoluzione naturale delle aree su substrato siliceo con dominanza di brughiere e fruticeti misti, l'evoluzione naturale su suoli decarbonati o silicei;
- c) nei pascoli non compresi nelle aree di cui ai punti precedenti a) e b) e nelle aree agricole montane, insediamenti sparsi e temporanei montani, più spesso in zone poco acclivi di

modellamento glaciale (“alpeggi”), la gestione, gli interventi e le attività devono essere orientati al mantenimento delle attività agro-pastorale, anche attraverso:

- la riqualificazione delle infrastrutture necessarie e il recupero delle strutture esistenti anche in funzione di utilizzi turistico-escursionistici;
- la manutenzione in aree che possono svolgere funzione di collegamento ecologico fra i diversi rilievi apuani;

2. In assenza di specifiche determinazioni nel R.U. e negli altri atti di governo del territorio, volte ad assicurare il perseguimento dei criteri di cui al comma precedente, si applicano le seguenti prescrizioni:

- non è ammessa la realizzazione di rinverdimenti e ricostituzione di coperture vegetali, fatta eccezione per gli interventi di restituzione con l'utilizzazione di ecotipi locali di specie erbacee ed arbustive;
- è vietata la formazione, apertura o completamento di strade, fatta eccezione per quelle non asfaltate e ad esclusivo uso agro-forestale;
- non sono ammessi movimenti di terreno e modificazioni dei reticoli idrici superficiali, fatta eccezione per quelli finalizzati al mantenimento delle attività agro-pastorali in atto (purché compatibili con gli ecosistemi protetti), al soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili, alla difesa idrogeologica o al recupero ambientale di cave dismesse ed altre aree degradate;
- è vietato l'abbattimento di siepi (a meno che non ne sia prevista l'immediata sostituzione) e alberi isolati;
- è vietato il danneggiamento di pozze, anche temporanee, di abbeveratoi e di piccole zone umide, importanti elementi per la conservazione dell'erpetofauna del territorio.

- BOSCHI E AREE A PREVALENTE COPERTURA FORESTALE

3. Al fine di garantire l'integrità e di potenziare le qualità ambientali delle aree boscate, ivi comprese la vegetazione golenale e le macchie alberate, di difendere l'assetto idrogeologico, prevenire l'insacco di processi erosivi, ripristinare e consolidare la funzionalità ecologica, conservare le comunità biologiche e i biotopi in esse comprese, recuperare le aree in stato di degrado, anche in coerenza e sinergia con le politiche del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano, sono dettati i seguenti criteri di tutela e salvaguardia.

4. Ai sensi dell'art. 3 della L.R. 21 marzo 2000, n. 39 e succ. mod. ed integr., si definisce bosco qualsiasi area, di estensione non inferiore a 2.000 mq e di larghezza maggiore di 20 m, misurata al piede delle piante di confine, coperta da vegetazione arborea forestale spontanea o d'origine artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, che abbia una densità non inferiore a cinquecento piante per ettaro oppure tale da determinare, con la proiezione orizzontale delle chiome, una copertura del suolo pari ad almeno il venti per cento. Costituiscono altresì bosco: i castagneti da frutto e le sugherete; le aree già boscate nelle quali l'assenza del soprassuolo arboreo o una sua copertura inferiore al venti per cento abbiano carattere temporaneo e siano ascrivibili ad interventi selvicolturali o d'utilizzazione oppure a danni per eventi naturali, accidentali o per incendio; le formazioni costituite da vegetazione forestale arbustiva esercitanti una copertura del suolo pari ad almeno il quaranta per cento, fermo restando il rispetto degli altri requisiti di cui al presente comma.

5. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, la gestione, gli interventi e le attività relativi alla risorsa bosco devono essere orientati al raggiungimento di sufficienti condizioni di naturalità, al mantenimento della biodiversità e dei processi dinamici dell'ecosistema, alla massimizzazione della complessità strutturale in ragione della migliore funzionalità bioecologica, al mantenimento delle funzioni protettive e produttive escludendo azioni di isolamento ed enucleazione delle aree di maggior valore, ed in particolare:

- a) nelle faggete la gestione, gli interventi e le attività devono essere orientati:
- alla stretta conservazione ed evoluzione naturale nei casi di cedui in stazioni rupestri o comunque di accesso molto difficile o nelle situazioni di particolare valore;
 - alla riqualificazione del patrimonio forestale, con interventi che favoriscano l'avviamento a fustaia, negli altri casi;

- b) nei boschi misti di latifoglie gli interventi e le attività devono essere orientati: alla conservazione e riqualificazione del patrimonio forestale e della vegetazione caratterizzante;
- c) nei castagneti, gli interventi e le attività devono essere orientati:
- nei casi in cui si manifestano fenomeni di instabilità generalizzata (popolamenti composti da grosse piante di età elevata e/o con vitalità ridotta, presenti in zone con versanti molto acclivi, fenomeni di dissesto idrogeologico palese o incipiente, substrato poco permeabile, impluvi, ecc.) ad interventi di trasformazione in boschi misti, governati a ceduo;
 - nelle selve da frutto collocate in vicinanza dei centri abitati e già servite da strade, in stazioni con pendenza moderata, condizioni pedoclimatiche favorevoli alla specie e moderata incidenza delle avversità fungine, al mantenimento e riqualificazione della produzione;
 - nelle situazioni di particolare vitalità è possibile perseguire una trasformazione strutturale verso popolamenti idonei alla produzione di legname di grosse dimensioni;
 - negli altri casi sono ammessi moderati interventi colturali per assecondare i processi naturali di successione secondaria;
 - nei castagneti umidi caratterizzati da sottobosco ricco in pteridofite sono da limitare gli interventi forestali che possano danneggiare rare specie di interesse conservazionistico;
- d) nei boschi semi-naturali a dominanza di pino marittimo (*Pinus pinaster* Aiton), gli interventi e le attività devono essere orientati ad assecondare il dinamismo naturale in atto, sgombrando gradualmente il soprassuolo della stessa conifera, una volta che abbia raggiunto la maturità economica;
- e) nelle aree boscate artificialmente per impianto o neoformazione (boschi di conifere o con forte presenza di Robinia - *Robinia pseudoacacia* L.), alla progressiva sostituzione con specie spontanee ed al miglioramento della qualità forestale.
- f) nelle fasce ripariali il mantenimento della vegetazione igrofila (*Salix* spp, *Populus* spp, *Alnus* spp) quale habitat di interesse conservazionistico e importante elemento di connessione ecologica.
- 6.** Al fine di contribuire alla prevenzione di incendi nelle zone più vulnerabili (pinete), gli atti di governo del territorio e la programmazione settoriale dovranno prevedere:
- interventi preventivi di trasformazione verso cenosi miste di latifoglie spontanee;
 - interventi preventivi di riduzione e regolazione della distribuzione del combustibile nello spazio;
 - realizzazione di viali parafuoco attestati sulla viabilità;
 - individuazione e predisposizione di riserve d'acqua utilizzabili per il rifornimento di mezzi aerei e/o terrestri.
- 7.** In assenza di specifiche determinazioni nel R.U. e negli altri atti di governo del territorio, volte ad assicurare il perseguimento dei criteri di cui al comma precedente, si applicano le seguenti prescrizioni:
- non è ammessa la nuova edificazione di edifici e manufatti, l'apertura di strade, fatta eccezione per quelle non asfaltate e ad esclusivo uso agro-forestale;
 - non sono ammessi movimenti di terreno e modificazioni dei reticoli idrici superficiali, fatta eccezione per quelli finalizzati al mantenimento delle attività agro-pastorali in atto (purché compatibili con gli ecosistemi protetti), al soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili, alla difesa idrogeologica o al recupero ambientale di cave dismesse ed altre aree degradate.

Art. 35 - Disposizioni e criteri per le risorse e i beni di interesse storico-culturale

- 1.** Al fine di garantire la conservazione e la tutela del sistema diffuso di beni storico –culturali con particolare attenzione per le sistemazioni agrarie tipiche, i filari alberati, i percorsi storici e più in generale degli altri manufatti storico-tradizionali usualmente legati alle pratiche colturali agricole, nonché edifici di valore storico-architettonico, ritenuti complessivamente componenti

paesaggistiche ed ambientali di particolare rilevanza per il territorio comunale di Bagnone, sono dettate le seguenti direttive.

- SISTEMAZIONI AGRARIE, FILARI ALBERATI, PERCORSI STORICI E MANUFATTI TRADIZIONALI

2. Le sistemazioni agrarie consistono in particolare in terrazzamenti, muri di contenimento a secco, ciglionamenti, percorsi viari rurali ed opere di regimazione idraulico-agrarie. In particolare costituiscono elementi di specifico interesse:

- le caratteristiche planoaltimetriche delle sistemazioni;
- le opere di contenimento (muri a secco, ciglioni, lunette, etc.) nel loro stato di consistenza formale e funzionale;
- le caratteristiche planoaltimetriche della viabilità e dei percorsi interni a dette aree;
- le alberature segnaletiche;
- il microreticolo idrografico, le opere e le sistemazioni idraulico-agrarie.

Tali elementi e componenti territoriali sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale, geomorfologica e idraulica, ad azioni di ripristino di parti mancanti o degradate, nonché a valorizzazione culturale del loro contenuto testimoniale e d'uso. Indipendentemente dalle pratiche colturali agrarie esercitate, è prescritta la conservazione e la manutenzione degli elementi costitutivi dei manufatti, nei loro caratteri formali e funzionali di presidio idrogeologico, come struttura fondativa del paesaggio agrario storico.

3. Gli interventi devono garantire il superamento di situazioni di degrado o di perdita di funzionalità dei manufatti, nel rispetto dei caratteri tipologici, formali e costruttivi originari, nonché assicurare livelli prestazionali adeguati in termini di presidio idrogeologico. Sono consentite solo modifiche puntuali, atte a migliorare e razionalizzare gli accessi e le coltivazioni dei fondi. Qualora le sistemazioni agrarie tradizionali abbiano perso la funzionalità originaria, o siano in condizioni di degrado irrecuperabile, le stesse devono essere ripristinate o sostituite con altre che assicurino le stesse prestazioni funzionali e che presentino caratteristiche costruttive conformi a quelle originarie.

4. Nei contesti caratterizzati dalla diffusa presenza di sistemazioni agrarie di cui al precedente comma 2 il R.U. definisce gli interventi ammessi a condizione che siano particolarmente curate le modalità di inserimento paesaggistico, prevedendo, ove necessario, adeguate opere di mitigazione e a condizione che non determinino mutazioni irreversibili dello stato dei luoghi. Le pratiche agricole privilegiano in particolare:

- le tecniche di coltivazione tradizionali;
- le coltivazioni biologiche;
- la salvaguardia delle varietà colturali locali e tradizionali.

5. Il P.S. persegue la tutela e la conservazione delle strade vicinali e poderali storiche e garantendone il pubblico utilizzo ed accesso, vietando di norma l'alterazione del tracciato, della giacitura, delle caratteristiche formali e materiali, se non per comprovate esigenze pubbliche e di uso pubblico connesse con l'attuazione della strategia di sviluppo di cui al precedente Titolo III.

6. Il R.U. detta inoltre specifiche disposizioni volte ad assicurare la manutenzione e il restauro dei beni di cui al precedente comma, anche da parte dei proprietari dei fondi interessati e, in questo quadro, garantisce con specifiche prescrizioni che la realizzazione degli interventi sia condotta secondo modalità e tecniche finalizzate a mantenere le caratteristiche funzionali, morfologiche e materiali dei percorsi o a ripristinare tali caratteristiche qualora esse siano state perdute in seguito a mancata manutenzione od a interventi alterativi.

7. Il P.S. assicura la salvaguardia e la tutela degli elementi naturali quali filari alberati o di colture arboree (vite e olivo), alberi di carattere monumentale o aventi valore di segno territoriale, alberature disposte lungo strade pubbliche e private o lungo i confini di proprietà fondiaria. Il R.U. nel definire in dettaglio le disposizioni di tutela assicura che gli interventi di manutenzione e restauro siano estesi all'immediato intorno spaziale ed ambientale nel quale l'elemento o gli elementi sono collocati, al fine di salvaguardarne le relazioni spaziali e

percettive con il contesto di riferimento. In questo quadro sono perseguiti gli interventi di manutenzione e difesa fitosanitarie tesi alla conservazione di tali elementi naturali, nonché quelli di volti a ripristinare eventuali parti deteriorate, degradate e/o o perdute in seguito a mancata manutenzione od a interventi alterativi.

- MANUFATTI STORICO-TRADIZIONALI E EDIFICI DI VALORE STORICO-TESTIMONIALE

1. Il P.S. garantisce il rispetto e la conservazione dei manufatti storico-tradizionali di natura edilizia (ponti, muri a retta, fonti, opere d'arte, ecc.), della cultura devozionale (maestà, croci, tabernacoli, marginette, maestà, ecc.) e dell'arredo urbano (pozzi, cippi, sedute, scale, androni, fontane, lavatoi, essiccatoi, ecc.) per i quali è perseguita la manutenzione e, qualora sia necessario, il restauro. L'R.U. nel definire in dettaglio le disposizioni di tutela assicura che devono essere estesi all'immediato intorno spaziale ed ambientale nel quale il manufatto è collocato, al fine di salvaguardarne le relazioni spaziali e percettive con il contesto ambientale di riferimento.

2. Il R.U., nell'ambito della disciplina sul territorio rurale, definisce in dettaglio le modalità per la definizione dei P.A.P.M.A.A. e degli interventi di sistemazione ambientale di cui all'articolo 21 delle presenti norme, avendo specifica considerazione delle sistemazioni agrarie storiche e degli altri beni storico culturali definiti nel presente articolo, con particolare attenzione per l'individuazione della consistenza e della qualità dei manufatti, delle eventuali situazioni di degrado localizzato o di perdita di funzionalità, prevedono idonee misure per il loro superamento.

3. Il R.U., nell'ambito delle discipline delle trasformazioni degli assetti ambientali insediativi, ed infrastrutturali, definisce specifiche misure di compensazione finalizzate alla tutela e al restauro dei beni indicati nel presente articolo qualora questi siano direttamente relazionati (per titolo di proprietà del proponente o per ragioni di confine) a specifiche previsioni conformative del regime dei suoli. In questo quadro l'attuazione degli interventi edilizi previsti dal R.U. è di norma vincolata alla contestuale realizzazione di interventi conservativi.

4. Il R.U. e ove ritenuto necessario il R.E. comunale provvede a stabilire specifici indirizzi e criteri per la conduzione degli interventi di manutenzione e restauro, nonché eventuali incentivi di natura fiscale e tributaria da porre in relazione alla proprietà degli stessi.

5. Il P.S. garantisce il rispetto e la conservazione degli edifici di valore storico-architettonico (cascine, molini, frantoi, metati, essiccatoi, ricoveri, caselli, alpeggi, ecc.) compreso gli spazi aperti di pertinenza (corti, aie, cortili, orti, ecc.) e i corrispondenti annessi pertinenziali e che risultano di interesse testimoniale in relazione alle antiche pratiche rurali e silvo-pastorali, per i quali è perseguita la manutenzione e, qualora sia necessario, il restauro e il ripristino tipologico e formale, l'adeguamento strutturale, funzionale e igienico - sanitario. L'R.U. nel definire in dettaglio le disposizioni di tutela assicura che esse devono essere estese all'intorno spaziale ed ambientale con il quale l'edificio è intimamente collegato, al fine di salvaguardarne i rapporti spaziali e percettivi nell'ambito del contesto paesaggistico di cui l'insieme di manufatti, opere e spazi sono riferimento.

6. Il R.U., nell'ambito della disciplina sul territorio rurale e in quella per la gestione degli insediamenti, promuovere interventi che comportino il recupero e la valorizzazione degli edifici dei manufatti, dei borghi e dei complessi edilizi e degli spazi aperti di relazione. Sono per esempio prevedibili, compatibilmente con il rispetto delle tipologie edilizie, aumenti volumetrici strettamente indispensabili per adeguamenti igienico-sanitari o per migliorare le condizioni di abitabilità degli immobili.

7. Gli interventi finalizzati al consolidamento fisico e statico degli edifici sono comunque ammessi, ma devono essere il più possibile integrati nell'organismo architettonico. In ogni caso ogni intervento di recupero dovrà privilegiare il riutilizzo dei materiali e delle tecniche costruttive tradizionali e porre l'attenzione al rilievo geometrico dell'impianto urbano in modo che siano segnalati ed evidenziati gli elementi architettonici qualificanti e caratterizzanti i copri di fabbrica e l'edilizia di base, gli spazi aperti comuni e le aree agricole prossimali, la

destinazione d'uso degli edifici degli spazi aperti, i materiali, i manufatti e le tecnologie caratterizzanti l'insediamento.

8. Al fine di migliorare la qualità degli insediamenti devono inoltre essere rilevate le forme di degrado tipologico esistenti gli eventuali manufatti incongrui, le forme di degrado fisico e di inquinamento ambientale da risanare. Qualora si presentassero possibilità di consistenti cambi di destinazione d'uso rispetto alle attuali si deve verificare che il loro assestarsi nel centro non produca effetti di trasformazione dello stesso e del suo intorno e/o gravi alterazioni dell'impianto originario.

Art. 36 - Disposizioni e criteri per la bioedilizia e le risorse energetiche rinnovabili

1. Il R.U. nella definizione delle previsioni di trasformazione e nella realizzazione degli interventi sul patrimonio edilizio esistente persegue la promozione della bioedilizia e più in generale delle tecnologie a basso impatto ambientale, in coerenza con quanto disciplinato all'articolo 37 della L.R. 1/2005 e con il relativo regolamento di attuazione di cui alla D.P.G.R. n° 2R/2007. A tal fine la definizione ed individuazione di tutti gli interventi di ristrutturazione urbanistica, sostituzione edilizia e comunque con aumento del carico urbanistico, nonché di nuova costruzione dovrà essere indirizzata al rispetto delle "Linee guida per la valutazione della qualità energetica ambientale degli edifici in Toscana di cui alla D.G.R.T. n. 322/2005 come modificata con D.G.R.T. n. 218/2006.

2. Ferma restando quanto indicato dal P.I.T. e dalla relativa Variante di implementazione della disciplina paesaggistica, il R.U., e ove ritenuto necessario il R.E. comunale, individua e definisce norme e soluzioni tecnologiche bioclimatiche volte a favorire l'uso razionale dell'energia e l'uso di fonti energetiche rinnovabili, quali la tecnologia fotovoltaica, idroelettrica, eolica e quella derivante da biomasse (prioritariamente per quelle di piccole dimensioni e con combustibile di provenienza locale), con particolare riferimento alla diffusione del sistema solare termico anche per il patrimonio edilizio esistente. A tal fine, dovrà contenere indicazioni anche in ordine all'orientamento e alla conformazione degli edifici da realizzare negli interventi di trasformazione, allo scopo di massimizzare lo sfruttamento della radiazione solare.

3. Il R.U., e ove ritenuto necessario il R.E. comunale, individua e definisce inoltre parametri e criteri per la definizione degli interventi edilizi con particolare attenzione per:

- considerazione dei dati climatici locali;
- controllo dei consumi di energia, del ciclo delle acque, delle emissioni e dei rifiuti;
- utilizzo di prodotti ecocompatibili, materiali locali e tecnologie eco-efficienti dal punto di vista energetico;
- considerazione degli spazi esterni come parte integrante e non complementare del progetto degli edifici;
- previsione di una cantierizzazione ispirata ai principi del risparmio energetico e della tutela dell'ambiente.

4. Al fine di incentivare l'edilizia sostenibile e il contenimento dei consumi energetici, il comune definisce specifiche norme e disposizioni regolamentari (nel R.U. e negli altri regolamenti comunali) valutando la possibilità di incentivi "costruttivi" e/o "economici" mediante bonus volumetrici e/o la riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria in misura crescente a seconda dei livelli di risparmio energetico, di qualità ecocompatibile dei materiali e delle tecnologie costruttive utilizzate, nonché dei requisiti di accessibilità e visitabilità degli edifici oltre i limiti obbligatori stabiliti dalle norme vigenti. In questo quadro il R.U. individua specifiche disposizioni in attuazione agli articoli 86, 145, 146 e 147 della L.R. 1/2005, nonché degli articoli 22, 23 e 24 della D.P.G.R. n° 2R/2007.

TITOLO V – NORME DI ATTUAZIONE E OPERATIVITA' DEL P.S.

Art. 37 - Attuazione e declinazione operativa del P.S.

1. L'atto di governo del territorio obbligatorio per l'attuazione delle previsioni del P.S., direttamente precettivo, operativo e conformativo del regime dei suoli, è il Regolamento Urbanistico (R.U.). Esso disciplina l'attività urbanistica ed edilizia per l'intero territorio comunale, e si compone di due parti:

- a) disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti (di cui all'articolo 55 comma 2 lettera a L.R. 01/05);
- b) disciplina delle trasformazioni e degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio (di cui all'articolo comma 2 lettera b L.R. 01/05).

2. Nella parte a), previa elaborazione di un proprio quadro conoscitivo dettagliato ed aggiornato periodicamente con particolare riguardo al patrimonio edilizio ed urbanistico esistente e alle funzioni in atto che costituisce approfondimento ed integrazione del Q.C. del P.S., il R.U.:

- individua, in coerenza con quanto indicato all'articolo 21 delle presenti norme in relazione alle U.T.O.E., il perimetro aggiornato dei centri abitati, da intendersi come delimitazione continua comprendente tutte le aree edificate e i lotti interclusi, le aree all'interno di tale perimetro nelle quali è consentita l'edificazione di completamento o di ampliamento degli edifici esistenti e le aree e gli ambiti sui quali perseguire prioritariamente la riqualificazione insediativa, le aree destinate alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria nel rispetto degli standard determinati dal P.S.;
- definisce la disciplina dell'utilizzazione, del recupero e della riqualificazione del patrimonio urbanistico ed edilizio esistente e le azioni di tutela e valorizzazione degli edifici e manufatti di valore storico ed artistico, la disciplina del territorio rurale e quella per le trasformazioni non materiali del territorio di cui al comma 3 dell'art. 54 della L.R. 1/2005. Inoltre, esegue la valutazione di fattibilità idrogeologica degli interventi in base all'approfondimento degli studi di natura idrogeologica, geologica ed idraulica facenti parte integrante e sostanziale del P.S..

3. Nella parte b) il R.U. individua gli ambiti interessati da interventi di riorganizzazione del tessuto urbanistico, gli interventi di addizione agli insediamenti esistenti consentiti anche all'esterno dei centri urbani e quelli che, per la loro complessità, si attuano tramite Piani Attuativi, le infrastrutture da realizzare e le relative aree nonché i beni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi; redige la rispettiva disciplina di trasformazione eventualmente caratterizzata dalla perequazione di cui all'articolo 60 della L.R. 1/2005, insieme al programma di intervento per l'abbattimento delle barriere architettoniche ed urbanistiche finalizzato a garantire un'adeguata fruibilità delle strutture di uso pubblico e degli spazi comuni della città. Le previsioni individuate ed i conseguenti vincoli preordinati alla espropriazione perdono efficacia se alla scadenza del quinquennio dall'approvazione del R.U. non siano stati approvati i conseguenti piani attuativi o progetti esecutivi secondo quanto indicato dall'articolo 55 commi 5 e 6 della L.R. 1/2005.

4. Le trasformazioni del territorio previste dal P.S. che richiedono l'esecuzione programmata e contestuale di interventi pubblici e privati, possono essere attuate mediante la redazione del Piano Complesso d'Intervento (P.C.I.). Tale piano, in conformità con il P.S., individua le risorse del territorio utilizzate, le aree e gli ambiti su cui operare la riqualificazione insediativa, i beni eventualmente da espropriare, e definisce la fattibilità economico-finanziaria delle trasformazioni in esso previste con particolare riferimento alla programmazione delle risorse finanziarie del comune, la disciplina della perequazione di cui al successivo articolo 38 e gli impegni giuridici vincolanti che dovranno essere assunti dai soggetti privati che intendono partecipare alla realizzazione del piano. Inoltre, il P.C.I. deve essere corredato dalla valutazione

integrata e dal monitoraggio degli effetti del governo del territorio. Esso integra il R.U. con efficacia limitata alla permanenza in carica della Giunta comunale che l'ha promosso così come disposto dall'art. 57 della L.R. 1/2005.

5. Altri atti di governo del territorio, che sono strumenti di dettaglio attuativi di alcune previsioni del R.U. o del P.C.I. al fine del coordinamento degli interventi sul territorio, sono i Piani Attutivi P.A.). Essi, in rapporto agli interventi previsti, possono avere i contenuti e l'efficacia dei piani o programmi particolareggiati, quale quelli di lottizzazione, quelli per l'edilizia economica e popolare, quelli per gli insediamenti produttivi e quelli di recupero del patrimonio edilizio. L'atto di approvazione del P.A. individua le disposizioni legislative di riferimento e i beni soggetti ad espropriazione, ed è corredato di un proprio quadro conoscitivo di riferimento, dalle relazioni illustrativa e di fattibilità, nonché dalla specifica normativa di attuazione, oltre agli altri elaborati di dettaglio di cui al comma 1 dell'articolo 67 della L.R. 1/2005. Nella loro formazione il comune attua la concertazione fra i soggetti pubblici e privati che partecipano all'attuazione del piano.

6. Per la formazione degli atti di governo del territorio sopra elencati, ferma restando la necessità della valutazione integrata di cui agli articoli 23 e 24 delle presenti norme, sono effettuate indagini geologico-tecniche ed idrauliche, di approfondimento del Q.C. del P.S., atte a verificare la fattibilità delle previsioni da essi individuate.

7. Sono inoltre compresi tra gli atti di governo del territorio, qualora incidano sull'assetto costituito dagli strumenti della pianificazione territoriale in vigore, determinando modifiche o variazioni di esse, i Piani e Programmi di Settore nonché gli Accordi di Programma e gli altri atti della programmazione negoziata comunque denominati.

Art. 38 - Perequazione urbanistica e compensazioni ambientali

1. In applicazione dell'articolo 60 della L.R. 1/2005, la perequazione urbanistica è finalizzata al superamento della diversità di condizione giuridico-economica che si determina tra le proprietà immobiliari per effetto della pianificazione e progettazione urbanistica, promuovendo forme di equa distribuzione dei benefici e degli oneri derivanti dagli interventi di trasformazione degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio comunale. Essa costituisce il principio in base al quale è riconosciuto a tutti i terreni destinati ad usi urbani intensivi e a tutte le proprietà immobiliari ricomprese in ambiti di trasformazione urbanistica un diritto edificatorio equiparato allo stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano al momento della formazione del piano.

2. Ferma restando il rispetto delle disposizioni di cui al Titolo III delle presenti norme, il R.U. ed eventualmente il P.C.I. individuano gli ambiti urbani o territoriali soggetti alla disciplina della perequazione urbanistica ed individuano specifici parametri di riferimento dettando disposizioni volte a garantire una equa distribuzione dei diritti edificatori per tutte le proprietà immobiliari ricomprese nell'ambito medesimo. Nella stessa misura proporzionale dei diritti edificatori sono ripartiti, salvo diverso accordo tra gli aventi titolo:

- i quantitativi di superficie utile lorda edificabile relativi alle singole funzioni previste nell'ambito, nonché di quelli destinati al rispetto degli standard urbanistici o più in generale alla realizzazione di spazi pubblici e di uso pubblico;
- gli oneri economici (anche da porre eventualmente a carico dei proponenti) per realizzare le opere di urbanizzazione (primaria e secondaria) e gli interventi di interesse pubblico che costituiscono condizione obbligatoria per la trasformazione degli assetti insediativi;
- gli oneri relativi alla cessione gratuita al comune di aree a destinazione pubblica quali sedi stradali, verde pubblico, parcheggi pubblici, attrezzature pubbliche o di interesse pubblico;
- gli obblighi relativi alle eventuali quote obbligatorie di edilizia residenziale con finalità sociali, ivi compresi quelli relativi alla cessione gratuita al comune di aree destinate alla realizzazione di edilizia residenziale pubblica;
- gli eventuali ulteriori benefici pubblici costituenti condizione obbligatoria per la trasformazione degli assetti insediativi. In questo quadro possono anche essere individuati

ulteriori oneri - aggiuntivi di quelli indicato alle precedenti alinee – da riferirsi alla realizzazione di opere pubbliche, intese quali dotazioni territoriali per la qualità insediativa, da eseguirsi anche su aree esterne a quelle oggetto di trasformazione, comunque su aree di proprietà e/o possesso pubblico.

Laddove tale criterio non possa essere applicato a causa della necessità di conseguire obiettivi di interesse pubblico generale è previsto il ricorso a forme di compensazione, in base alle quali i diritti edificatori non goduti possono essere compensati tramite il trasferimento in altre aree edificabili secondo il principio di equivalenza dei valori immobiliari.

3. Negli ambiti individuati, l'istituto perequativo, disciplina in modo specifico tutte le trasformazioni preordinate al trasferimento e alla compensazione dei diritti edificatori.

4. La realizzazione degli interventi previsti nell'ambito soggetto a perequazione urbanistica presuppone la redazione di un piano di ricomposizione fondiaria comprendente le permutate o cessioni immobiliari tra tutti i soggetti aventi titolo, definito sulla base del progetto di dettaglio ai fini esecutivi riferito all'intero ambito. Il rilascio o l'efficacia dei titoli abilitativi è subordinata alla sottoscrizione di atti con i quali sono effettuate le permutate o cessioni immobiliari tra i soggetti aventi titolo in applicazione dei criteri perequativi di cui sopra.

5. Qualora i privati interessati da aree soggette a perequazione non assumano le iniziative idonee alla realizzazione degli interventi previsti nel R.U. o nel P.C.I. entro il termine prefissato dagli stessi, il Comune può procedere alla sua attuazione attraverso la strumentazione urbanistica attuativa di iniziativa pubblica.

Art. 39 - Criteri ed indirizzi per i “piani e programmi di settore”

1. I Piani e programmi di settore che risultano atti di governo del territorio devono essere approvati nel rispetto degli strumenti della pianificazione territoriale (P.I.T., P.T.C., P.S.). Essi sono soggetti alla valutazione, di cui all'articolo 11 della L.R. 1/2005 e degli articoli 23 e 24 delle presenti norme, e devono contenere uno specifico elaborato nel quale siano evidenziate le risorse essenziali del territorio di cui si prevede l'utilizzazione, i relativi tempi e modalità di attuazione, gli altri atti delle politiche di settore eventualmente interessati, le possibili sinergie e i parametri per il monitoraggio degli effetti.

2. Il P.S. nei successivi commi definisce, criteri, direttive ed indirizzi per la formazione dei Piani di settore che dovranno prioritariamente essere contenuti nella disciplina del R.U.. Se non diversamente indicato, i piani e programmi sotto elencati dovranno essere pertanto redatti con il R.U. e comunque entro due anni dall'approvazione del R.U., salvo diversa specifica disposizione dello stesso, rispettando inoltre le disposizioni riferite agli Ambiti territoriali di paesaggio e alle U.T.O.E. indicate dal P.S..

- PIANO DI PROTEZIONE CIVILE

3. Il comune di Bagnone è già dotato di un piano intercomunale del C.O.I. Alta Lunigiana, approvato con Delibera C.C. n° 42 del 31.10.2007, ed esso dovrà essere verificato in relazione alla disciplina del P.S.; in particolare si dovrà:

- valutare i rischi connessi con le risorse essenziali del territorio ed il loro utilizzo;
- valutare i rischi derivanti dagli insediamenti produttivi, anche a seguito delle nuove previsioni;
- verificare la coerenza con la fragilità del territorio e dell'ambiente riportata nelle presenti norme;
- definire la classificazione complessiva dei rischi e delle aree interessate dagli stessi;
- individuare il monitoraggio in sintonia con quanto indicato dal P.S.;
- aggiornare definire le direttive integrate con quelle relative alla trasformazione ed alla tutela del territorio.

- **PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA**

4. Il comune di Bagnone è già dotato di tale piano, approvato con Delibera C.C. n° 2 del 28.02.2055. Le valutazioni che la legge e il P.S. prescrivono come necessarie per le localizzazioni insediative individuate dal R.U. o dai Piani Complessi d'Intervento devono tener conto obbligatoriamente di tale piano. Inoltre, il Piano comunale di classificazione acustica, diventa un atto di riferimento indispensabile nella formazione degli altri piani e programmi di settore di competenza comunale.

- **PIANO DELLA DISTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI**

5. L'Amministrazione comunale, contestualmente alla approvazione del RU, approva con le procedure previste dall'articolo 69 della L.R. 1/2005 la disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni con validità quinquennale. Obiettivi della disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni sono la definizione di un assetto delle funzioni d'interesse collettivo e di servizio ai residenti idoneo a garantire il livello di qualità della vita urbana e lo sviluppo sostenibile delle attività, prevedendo una adeguata dotazione di servizi, stabilendo le condizioni per una compresenza equilibrata delle diverse attività e per la loro integrazione funzionale e sinergica.

6. A tali fini stabilisce norme per:

- l'organizzazione ed il controllo della distribuzione delle funzioni d'interesse collettivo e di servizio ai residenti;
- i mutamenti delle destinazioni d'uso degli immobili, comprese le aree di pertinenza degli edifici esistenti e i terreni ineditati.

7. La disciplina individua, in uno speciale elenco, i singoli fabbricati o complessi edilizi che manifestano un particolare pregio, architettonico, storico e/o testimoniale, in rapporto alla loro caratterizzazione funzionale, sia originale che attuale e ne determina la destinazione d'uso. In particolare determina:

- le funzioni non ammesse anche in relazione a singoli complessi immobiliari, a singoli immobili o a parti di essi;
- le quantità massime e minime per ciascuna funzione, anche in relazione alle reciproche compatibilità;
- i mutamenti di destinazione d'uso degli immobili comunque soggetti a titolo abilitativo anche in assenza di opere edilizie;
- le condizioni per la localizzazione delle funzioni in determinate parti delle U.T.O.E.;
- le specifiche fattispecie, o determinate aree, nelle quali il mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili, in assenza di opere edilizie, è sottoposto a denuncia di inizio dell'attività;
- i parametri da utilizzare nella determinazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, anche per i cambi di destinazione d'uso.

- **PIANO DI INDIRIZZO E DI REGOLAZIONE DEGLI ORARI**

8. Il R.U. può contenere la formalizzazione del Piano di indirizzo e di regolazione degli orari, prevedendo l'armonizzazione dei tempi della città, degli orari di apertura al pubblico dei servizi pubblici e privati, dei pubblici esercizi, degli esercizi commerciali e turistici, delle attività culturali e di spettacolo. In questo quadro provvede inoltre a coordinare il Piano di indirizzo e di regolazione degli orari con il Piano urbano della mobilità se esistente e con la disciplina della distribuzione e della localizzazione delle funzioni, determinando tipologie ed orari del commercio e degli uffici pubblici.

Art. 40 - Indicazioni per la gestione del "Sistema Informativo Geografico"

1. Il sistema informativo geografico comunale (S.I.G.), di cui all'articolo 28 della L.R. 1/2005, è organizzato in coerenza con quello regionale e provinciale. L'ufficio comunale competente definisce con apposito regolamento, da approvare con provvedimento dirigenziale, le modalità

operative, la gestione e le interazioni con altri enti, e individua le necessarie sinergie con gli altri settori del comune.

2. Il S.I.G. costituisce il riferimento conoscitivo fondamentale per la elaborazione e valutazione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio, nonché per la verifica dei loro effetti, in conformità con le disposizioni di legge. Sono componenti fondamentali del S.I.G.:

- i quadri conoscitivi realizzati per la redazione del primo P.S. e del primo R.U. unitamente a quelli indicati all'articolo 4 delle presenti norme, nonché quelli redatti per i Piani attuativi approvati in attuazione del primo R.U.;
- le indagini svolte per la redazione del quadro valutativo del P.S. ed in particolare il "Rapporto ambientale" unitamente ai relativi allegati grafici e cartografici;
- le indagini relazionate alla formazione di piani settoriali, nonché ogni altro materiale conoscitivo riferito a specifiche politiche di programmazione comunale (lavori pubblici, scuola, politiche culturali e associative, ecc.).

3. L'Ufficio comunale competente cura il coordinamento interno al Comune e quello con enti e aziende interessati al governo del territorio. Inoltre, annualmente, in concomitanza con il bilancio di previsione elabora un rapporto sullo stato del governo del territorio comunale nel quale:

- effettua il monitoraggio sullo stato di attuazione del P.S., in coerenza con quanto disciplinato dall'articolo 26 delle presenti norme, individuando le sinergie con le politiche tributarie e fiscali comunali;
- aggiorna il quadro conoscitivo alla luce delle eventuali modifiche intervenute;
- verifica il coordinamento del P.S. con gli atti di governo del territorio, con particolare attenzione per il R.U..

Art. 41 - Misure generali di salvaguardia e norme transitorie

1. Fino alla approvazione del nuovo R.U., ai sensi di quanto prescritto dall'articolo 53 comma 2 lettera h) della L.R. 1/2005, dalla data di adozione del P.S. si applicano le seguenti norme di salvaguardia, comunque di durata non superiore a tre anni:

- sono vietati, esclusivamente in ambiti ed aree esterne al perimetro delle U.T.O.E. individuate dal P.S. adottato, interventi di nuova edificazione (articolo 78 comma 1 lettera a) della L.R. 1/2005) previsti dalle "zone omogenee C, Sottozone omogenee C1 e C2 (Piani di lottizzazione singoli e coordinati)", di cui all'articolo 17 Capo I Titolo IV del R.U. vigente;
- sono inoltre vietati, esclusivamente in ambiti ed aree esterne al perimetro delle U.T.O.E. individuate dal P.S. adottato, interventi di nuova edificazione (articolo 78 comma 1 lettera a) della L.R. 1/2005) previsti dalle "zone omogenee B, Sottozone omogenee B3 (nuovi edifici in lotti liberi)", di cui all'articolo 16 Capo I Titolo IV del R.U. vigente;
- sono inoltre vietati, esclusivamente in ambiti ed aree esterne al perimetro delle U.T.O.E. individuate dal P.S. adottato, interventi di nuova edificazione (articolo 78 comma 1 lettera a) della L.R. 1/2005) previsti dalle "zone omogenee D, Sottozone omogenee D2 (nuovi insediamenti)", di cui all'articolo 18 Capo I Titolo IV del R.U. vigente;
- su tutto il territorio comunale sono infine vietati interventi di nuova edificazione (articolo 78 comma 1 lettera a) della L.R. 1/2005) previsti dalle "zone omogenee T, Sottozone omogenee T1, T2, T3 e T5 (campeggi, villaggi turistici, alberghi-residence, strutture sociali)", di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 32 Capo IV Titolo IV del R.U. vigente ;

2. E' comunque vietata l'adozione e approvazione di Piani Attuativi di iniziativa privata, di cui al titolo V Capo IV Sezione I della L.R. 1/2005, in ambiti ed aree esterne al perimetro delle U.T.O.E. del P.S. adottato. All'esterno del perimetro delle U.T.O.E. sono esclusivamente ammessi Piani Attuativi connessi con l'attuazione di obiettivi specifici, indirizzi e prescrizioni relativi ai Sistemi e sub-sistemi funzionali e contenenti gli elementi per la valutazione integrata da redigersi sulla base delle specifiche indicazioni del P.S..

3. In deroga al comma 2, esclusivamente all'interno delle aree perimetrate ad esclusiva e prevalente funzione agricola, coerentemente con gli obiettivi generali del P.S., sono inoltre ammessi gli interventi di costruzione di nuovi edifici rurali di cui all'articolo 41 della legge regionale 1/2005 sulla base dei Programmi di Miglioramento Agricolo Ambientale da redigersi in conformità con i parametri del P.T.C..

4. Sono comunque fatte salve le previsioni disciplinate dai seguenti piani attuativi approvati e/o adottati:

- Piano di recupero (P.d.R.) dei centri storici di Gabbiana, Baratti e Cassolana, di cui alla deliberazione di C.C. n° 52 del 11.11.2011;
- Piano di recupero (P.d.R.) del centro storico di Groppo, di cui alla deliberazione di C.C. n° 40 del 21.11.2009;
- Piano di recupero (P.d.R.) dei centri storici di Mochignano e Nezzana, di cui alla deliberazione di C.C. n° 26 del 7.8.2009;
- Piano di recupero (P.d.R.) del centro storico di Iera, di cui alla deliberazione di C.C. n° 5 del 19.4.2009;
- Piano di recupero (P.d.R.) del centro storico di Compione, di cui alla deliberazione di C.C. n° 41 del 27.6.2003;
- Piano di recupero (P.d.R.) del centro storico di Collesino, di cui alla deliberazione di C.C. n° 43 del 27.11.2004;
- Piano di recupero (P.d.R.) dei centri storici di Corlaga, Stazzone, Orturano, Vico, di cui alla deliberazione di C.C. n° 60 del 30.11.1998;
- Piano di recupero (P.d.R.) dei centri storici di Castiglione del terziere e Treschietto, di cui alla deliberazione di G.R.T. n° 5337 del 29.6.1992;
- Piano di recupero (P.d.R.) dei centri storici di Pastina e Corvarola, di cui alla deliberazione di C.C. n° 61 del 30.11.1999;
- Piano di recupero (P.d.R.) del centro storico di Bagnone e del Castello, di cui alla deliberazione di C.C. n° 8 del 4.2.1994.

5. Sono fatti salvi i Permessi a costruire rilasciati e le Segnalazioni certificate di inizio attività presentate alla data di adozione del P.S., nonché gli interventi previsti da convenzioni già stipulate con il comune di Bagnone.

Comune di Bagnone - Variante generale al P.S. vigente

RIPARTIZIONE DEL DIMENSIONAMENTO INSEDIATIVO DEL NUOVO P.S. (in Variante generale a quello vigente)

	Residenziale (pubblico e privato), comprensivo del commerciale e dei servizi di vicinato			Produttivo (industriale, artigianale, commerciale, commerciale all'ingrosso, direzionale, di servizio)			Turistico ricettivo e Residenze sanitarie assistite			Agriturismo, Agricolo (cambio di destinazione d'uso edifici rurali in territorio rurale)			Interventi speciali di riqualificazione insediativa	
	Nuovo	Recupero	Totale	Nuovo	Recupero	Totale	Nuovo	Recupero	Totale	Nuovo	Recupero	Totale	Totale	
Dimensionamento degli insediamenti e nuclei sparsi, degli alloggi e del P.E.E. esterni alle U.T.O.E. (Sistema territoriale)	2.600	2.600	5.200	700	1.600	2.300	600	1.800	2.400	1.400	5.000	6.400	6.600	Nota 2
Totale dimensionamento per gli insediamenti interni alle Unità Territoriali Organiche Elementari (U.T.O.E.)	7.400	7.700	15.100	3.600	4.500	8.100	2.000	4.000	6.000	0	0	0	0	
UOTE 1 - Capoluogo ed insed. del fondovalle e delle coste pedemontane del Bagnone	3.800	4.100	7.900	1.100	2.300	3.400	1.000	2.000	3.000	0	0	0	10.200	Nota 3
UTOE 2 - Insediamenti dei versanti collinari e submontani orientali della Lunigiana	1.800	1.000	2.800	1.400	1.200	2.600	500	1.000	1.500	0	0	0	0	
UTOE 3 - Insediamenti montani e dell'Appennino Tosco-Emiliano	1.800	2.600	4.400	1.100	1.000	2.100	500	1.000	1.500	0	0	0	0	
TOTALE DIMENSIONAMENTO (Dimensioni massime sostenibili degli insediamenti) della VARIANTE GENERALE P.S.	10.000	10.300	20.300	4.300	6.100	10.400	2.600	5.800	8.400	1.400	5.000	6.400	16.800	Nota 5
Riferimenti ai parametri del P.S. vigente in termini di "Residui disponibili" (Nota 1)	8020 mq 24.040 mc	Nota 4	4300 mq 4.300 mq	7250 mq 21.650 mc	5000 mq 15.020 mc									

Nota 1. Il dimensionamento del P.S. vigente è espresso in mc, la variante generale utilizza la seguente formula di equivalenza per la determinazione della S.U.L. residua di P.S.: S.U.L. = mc/3

Nota 2. Si tratta degli interventi speciali di riqualificazione insediativa della "Fornace di Vallescura" (mq. 3.470) e del complesso di "Colle smeraldo" (3.130) e spazi connessi

Nota 3. Si tratta dell'intervento speciale di riqualificazione insediativa del complesso scolastico provinciale (ex istituto professionale e alberghiero mq. 10.200) e spazi connessi

Nota 4. Il dimensionamento residenziale da nuova edificazione è aumentato di 1.980 mq in funzione dei programmi di edilizia residenziale pubblica potenzialmente attivabili (18 alloggi da 110 mq lordi)

Nota 5. Per le caratteristiche degli ambiti interessati da interventi di "riqualificazione insediativa", il dimensionamento è da intendersi compreso nell'ambito del "recupero" dimensionamento da recupero

Comune di Bagnone - Variante generale al P.S. vigente

RIPARTIZIONE DEGLI STANDARD E OBIETTIVI PER LE DOTAZIONI TERRITORIALI DEL NUOVO P.S. (in Variante generale a quello vigente)

	STANDARD URBANISTICI ESISTENTI					OBIETTIVI DEL P.S. PER GLI STANDARD URBANISTICI					
	Istruzione	Attrezzature	Verde	Parcheggi	Totale	Istruzione	Attrezzature	Verde	Parcheggi	Valore tendenziale minimo	Valore tendenziale massimo
Standard degli insediamenti e nuclei sparsi, degli alpeggi e del P.E.E. esterni alle U.T.O.E. (Sistema territoriale)	0	1.160	350	4.600	6.110	=	+	=	+	7.000	9.000
Totale Standard per gli insediamenti interni alle Unità Territoriali Organiche Elementari (U.T.O.E.)	26.410	10.460	46.770	10.770	94.410					101.000	111.000
Standard UOTE 1 - Capoluogo ed insediamenti del fondovalle e delle coste pedemontane del Bagnone	26.410	9.010	40.470	6.380	82.270	-	+	=	++	88.000	94.000
Standard UTOE 2 - Insediamenti dei versanti collinari e submontani orientali della Lunigiana	0	510	0	2.770	3.280	=	+	+	+	4.000	6.000
Standard UTOE 3 - Insediamenti montani e dell'Appennino Tosco-Emiliano	0	940	6.300	1.620	8.860	=	+	=	+	9.000	11.000
TOTALE STANDARD	26.410	11.620	47.120	15.370	100.520	-	+	=	++	108.000	120.000
Dotazione pro capite per abitante	13,7	6,0	24,4	8,0	52,1					47,6	52,9

Abitanti attuali (alla data del 31.12.2010)

1.930

Nota 1

Abitanti previsti dalla Variante generale al P.S.

2.268

Nota 2

Nota 1. Fonte dei dati Anagrafe comunale

Nota 2. Il calcolo degli abitanti previsti è effettuato tenendo conto dei seguenti parametri:

a) Unità immobiliare residenziale media pari a 120 mq di S.U.L.

b) Numero medio abitanti per nucleo familiare (fonte anagrafe comunale) pari a 1,96 (arrotondato a 2)

c) Incremento di S.U.L. residenziale prevista dalla Variante generale al P.S. pari a 20.300 mq

Obiettivi del P.S. per gli standard urbanistici

(-) Razionalizzazione di quelli esistenti

(=) Mantenimento e consolidamento di quelli esistenti

(+) Valorizzazione e adeguamento di quelli esistenti

(++) Potenziamento ed incremento di quelli esistenti

Comune di Bagnone. Provincia di Massa-Carrara

PIANO STRUTTURALE VARIANTE GENERALE

“**PROGETTO PILOTA**” PER LA FORMAZIONE IN FORMA COORDINATA DELLA VARIANTE GENERALE AL PIANO STRUTTURALE COMUNALE IN COERENZA E CONFORMITA’ CON IL P.T.C. (IN CORSO DI AGGIORNAMENTO) E IL P.I.T.

Quadro propositivo **NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO** (articolo 53 L.R. 1/2005 – D.P.G.R. 3R/2007)

Gruppo di Lavoro

**Coordinamento Scientifico
per la redazione del progetto di P.S.**
Fabrizio Cinquini

**Coordinamento generale
e responsabile del “Progetto pilota”**
Maria Teresa Zattera

Ufficio di Piano
Roberto Corbani (responsabile)
Paolo Bestazzoni (consulente)
Marcella Chiavaccini (consulente)
Valeria Dini (collaboratore)

Consulenze specialistiche
Oscar Domenichelli (Sistema fisico)
Stefano Bacci (Sistema biologico)
Soc. Terre.it (Valutazione integrata e V.A.S.)
Marco Nieri (Coerenza P.T.C.)

Responsabile del procedimento
Marco Leoncini

Garante della Comunicazione
Monica Armanetti

Sindaco
Gianfranco Lazzeroni

Assessore Urbanistica
Carletto Marconi